

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 aprile 2020

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 26 aprile 2020.**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A02352) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 22 aprile 2020.

Rimborso ai comuni della provincia di Cam-
pobasso e della Città metropolitana di Catania,
colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 di-
cembre 2018, dei minori gettiti IMU e TASI, rife-
riti al secondo semestre 2019, derivanti dalle esen-
zioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero. (20A02316) ... Pag. 60

Ministero della salute

DECRETO 16 aprile 2020.

Supplemento delle quote di sostanze psicotrope
che possono essere fabbricate e messe in vendita in
Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020, dalla dit-
ta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. (20A02242) Pag. 62

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

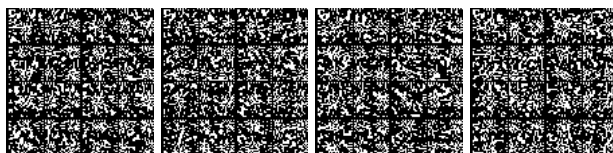
DECRETO 15 aprile 2020.

Recepimento della rettifica dell'allegato III
della direttiva 2016/798, sulla sicurezza delle
ferrovie. (20A02281) Pag. 62

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 marzo 2020.

Recepimento della direttiva 2019/1985/UE del-
la Commissione, del 28 novembre 2019, recante
caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della
iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie
e di ortaggi nel registro nazionale. (20A02274). Pag. 63



DECRETO 14 aprile 2020.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (20A02275) Pag. 72

DECRETO 15 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio di Verona». (20A02251) Pag. 74

DECRETO 16 aprile 2020.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (20A02276) Pag. 75

DECRETO 19 aprile 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CSI S.p.a., in Pastrengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (20A02271) Pag. 76

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 17 aprile 2020.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di duecentosette società cooperative aventi sede nelle Regioni Lazio, Calabria, Puglia, Sardegna, Campania e Basilicata. (20A02252) Pag. 79

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 marzo 2020.

Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (20A02317) Pag. 91

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6045. (Ordinanza n. 668). (20A02334) Pag. 95

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 26 aprile 2020.

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11). (20A02353) Pag. 96

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

INTESA 8 aprile 2020.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019. (Rep. Atti n. 61/CSR 8 aprile 2020). (20A02280) Pag. 97

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

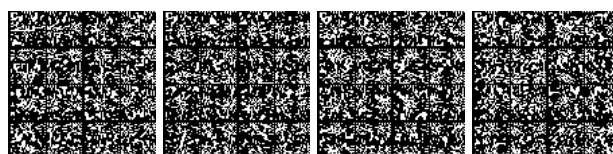
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio Novaselect». (20A02277) Pag. 119

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Nomina del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna (20A02284) Pag. 120

Ministero dell'interno

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto delle risorse incrementalì, pari a 2 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale (FSC), per gli anni dal 2020 al 2022, ai comuni montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, al fine di ridurre la quota dell'IMU che gli stessi enti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo mediante una quota dell'imposta municipale propria. (20A02314) Pag. 120



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 6 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 27 marzo 2020. (20A02273) *Pag. 120*

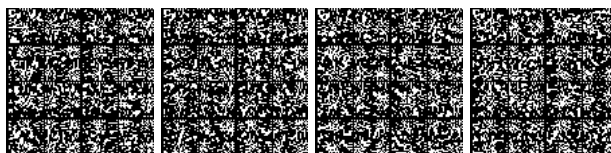
Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Gestione sostitutiva dell'Ago, in data 28 gennaio 2020. (20A02282) . . . *Pag. 120*

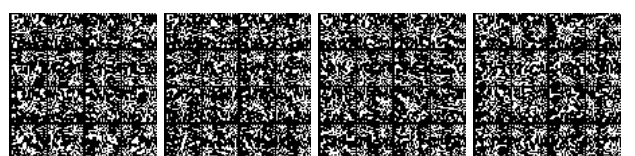
Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 12 febbraio 2020. (20A02283) *Pag. 120*

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (20A02272) . . . *Pag. 121*

Comunicato di rettifica relativo alle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (20A02279) *Pag. 160*





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'11 aprile 2020;

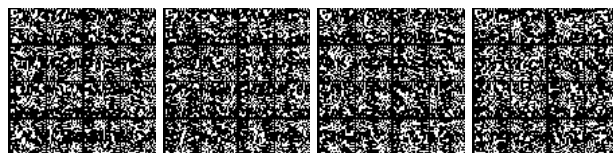
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

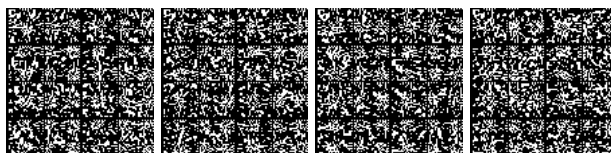
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite,



nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

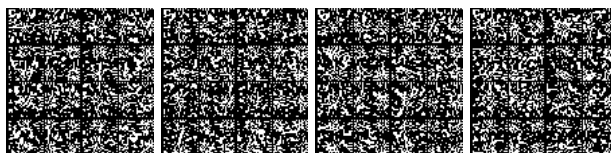
k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;



p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

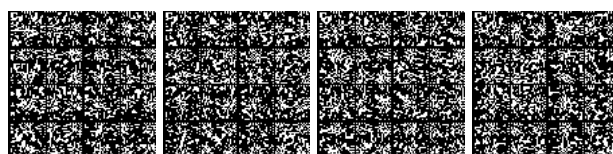
x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;



cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è spesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

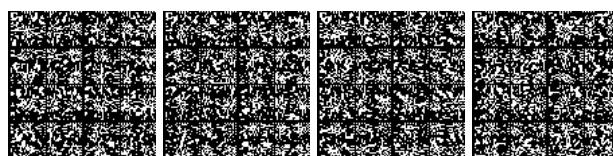
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

4. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.



7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Art. 3.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti forniti dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

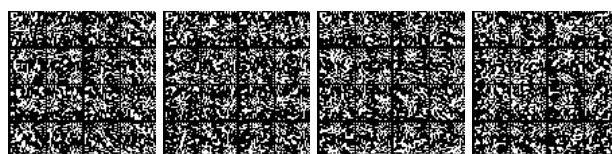
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 4.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e



47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

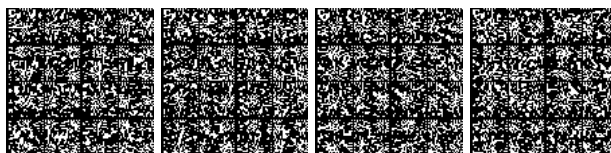
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;



b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5.

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

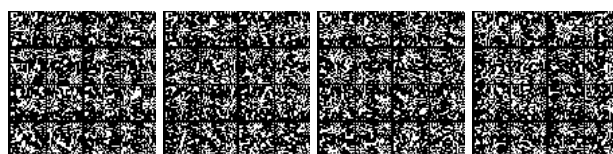
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;



b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

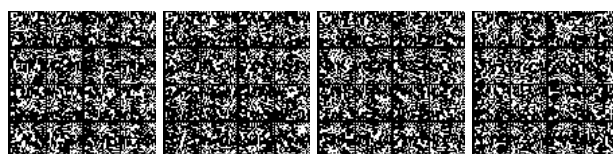
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:



a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6.

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

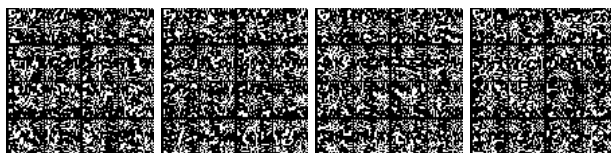
4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.



6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. È comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 7.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 9.

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

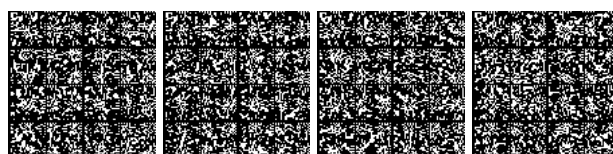
Roma, 26 aprile 2020

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897



Allegato 1 **Commercio al dettaglio**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

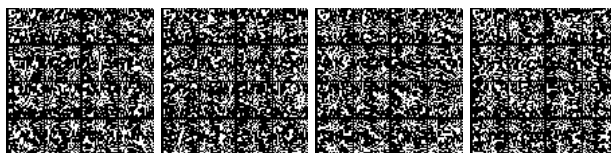
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati



Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

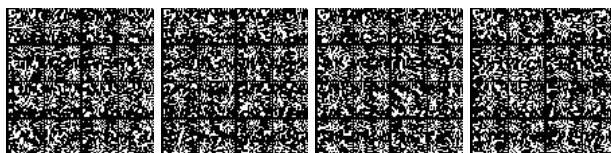
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti



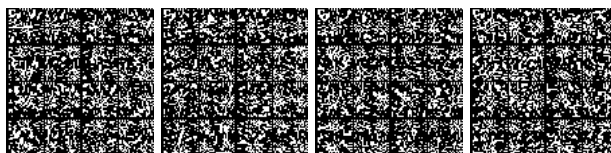
Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

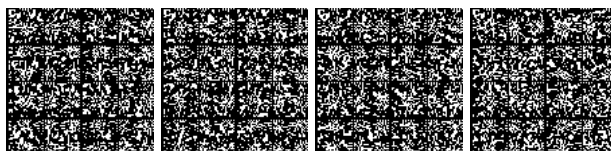
Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

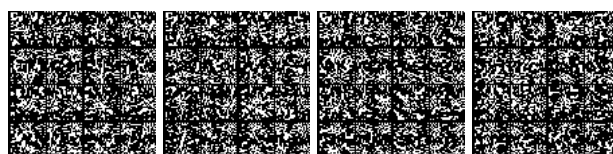


Allegato 3

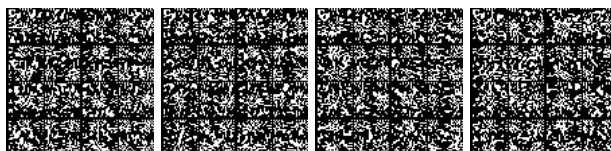
ATECO
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI



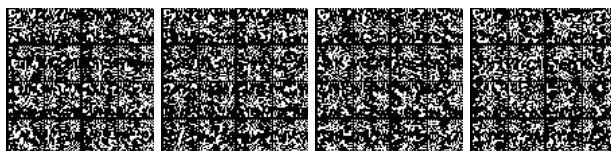
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI



42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA' EDITORIALI
59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

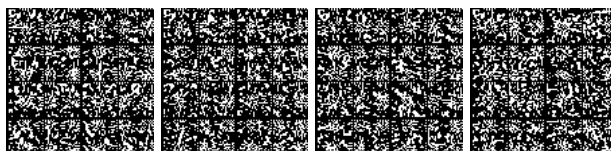


70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI



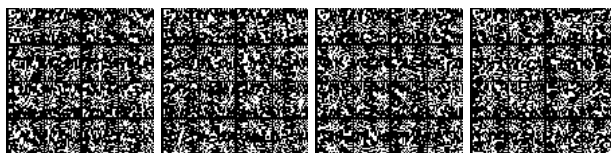
Allegato 4
Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.



Allegato 5**Misure per gli esercizi commerciali**

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



Allegato 6**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali**

24 aprile 2020

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

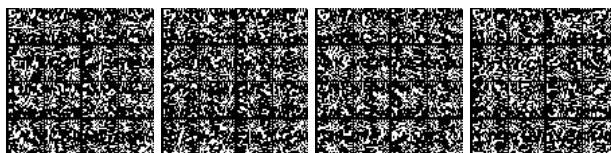
Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.



È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

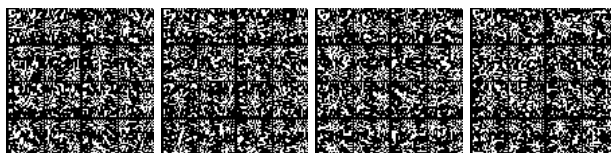
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:



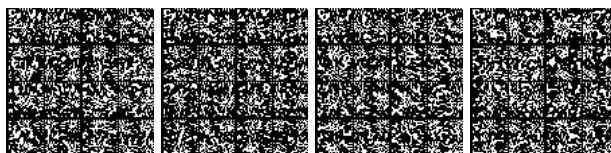
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi
- In particolare, le informazioni riguardano



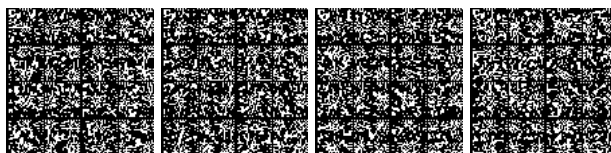
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita

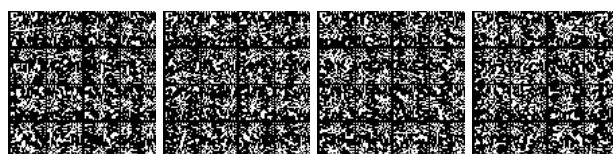


l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad

anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

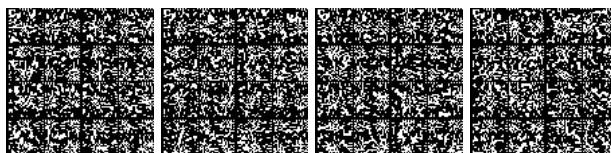
² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.



esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.



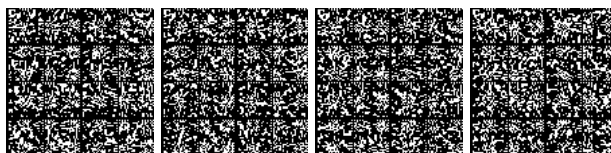
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..
-

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

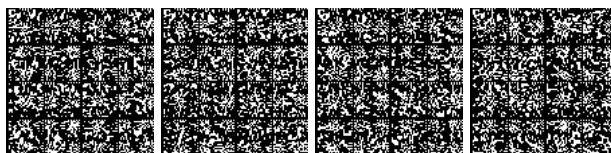


6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

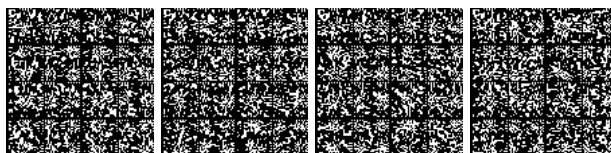


- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
 - a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate



Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

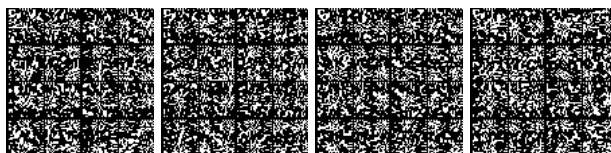
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

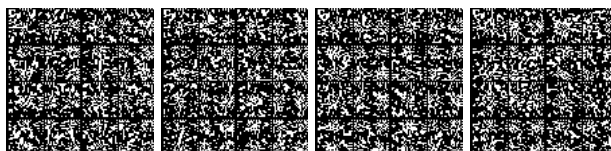


10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali



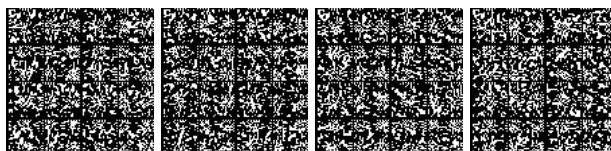
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

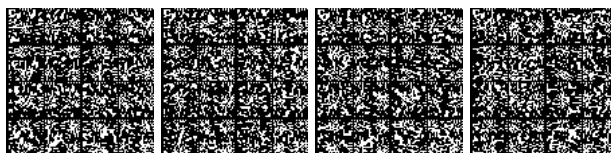
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età



Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.



Allegato 7**Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri**

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

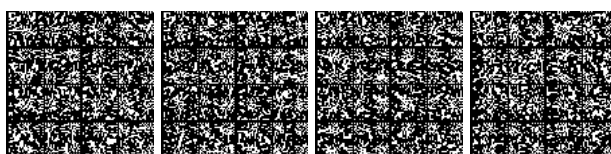
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;



- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

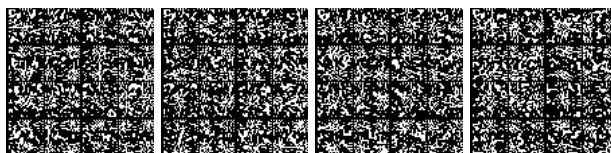
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione



del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

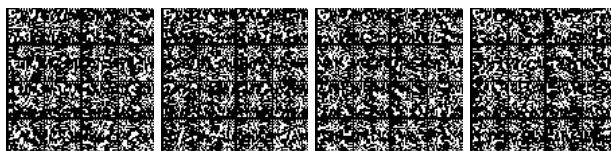
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota

¹
³ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

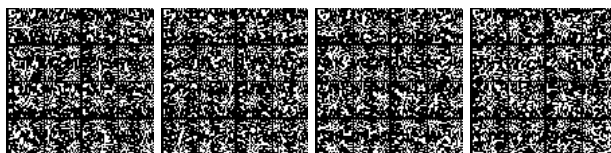


o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

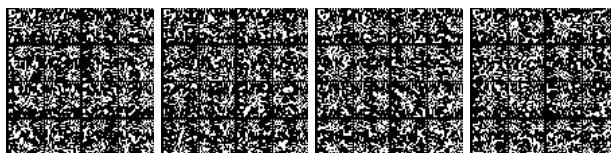
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.



3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

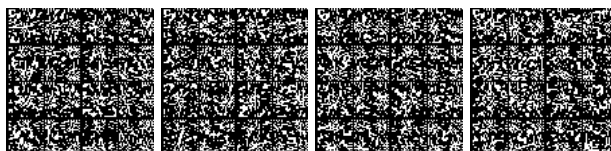


4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf));
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti



al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

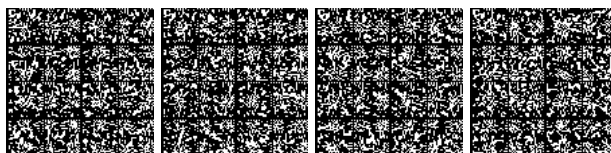
- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;



- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

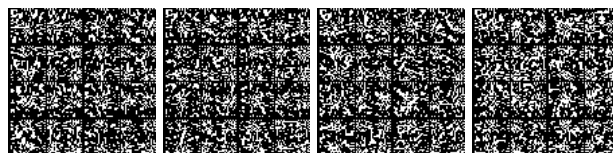
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.



TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

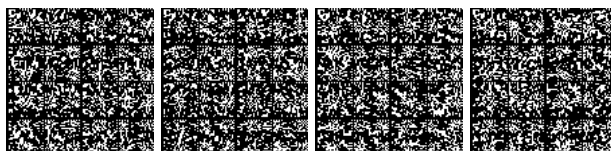
- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.



Allegato 8**Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica**

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Confrapporto, Confartigianato, Assoport, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

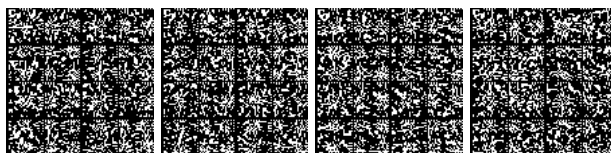
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale



viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.

- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

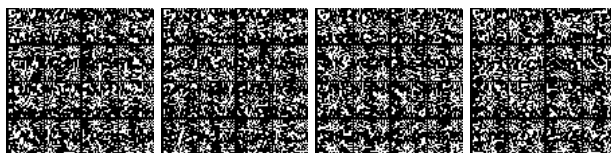
ALLEGATO

SETTORE AEREO

- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la



suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine.

- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

SETTORE FERROVIARIO

- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

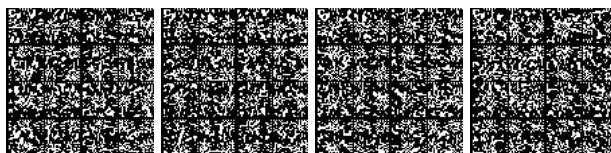
- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

- o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

- o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

- o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

- o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro.



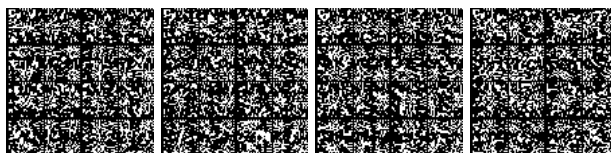
Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.
- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo.
- L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

- Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
- Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
- Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
- L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore



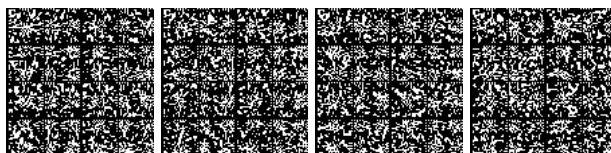
ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.)

• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:

- per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;
- per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
- per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio.
- Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.
- le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
- considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security.
- Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.
- Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

Servizi di trasporto non di linea

- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

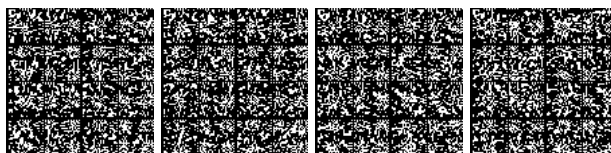


Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19



Allegato 9**Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico**

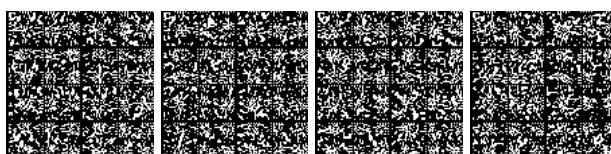
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone. Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento.

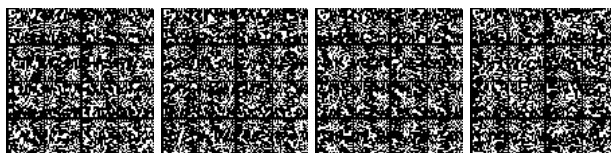
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.



Misure di carattere generale

Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

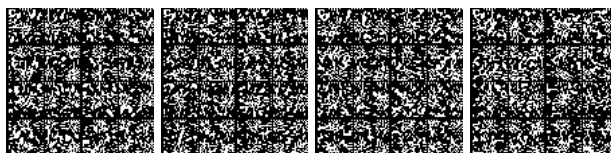
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
- E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine).
- Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza.
- Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
- Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti, e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
- Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
- Adozione di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e



durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

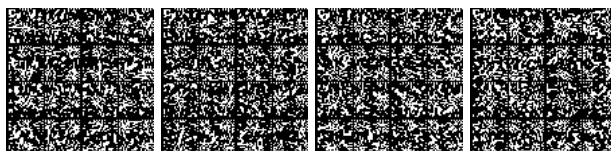
- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
- Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
- Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
- Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca



ALLEGATO TECNICO – SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO**SETTORE AEREO**

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

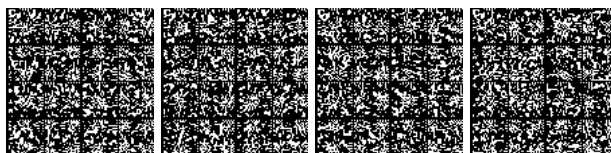
- gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico;
- i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina;
- attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;
- introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.



SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione delle sotto elencate misure:

- evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca
- Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
- l'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.);
- le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:
 - per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
 - per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

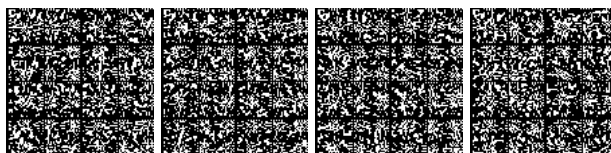


- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
- per il TPL marittimo è necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:
 - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta;
 - utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
- sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
- nelle stazioni della metropolitana:
 - prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
 - predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;



- prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
- sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
- aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.

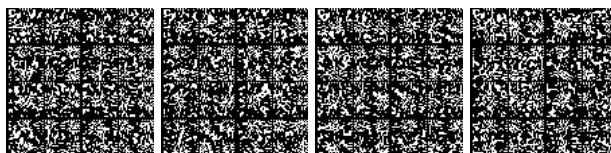
SETTORE FERROVIARIO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
 - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
 - notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- incentivazioni degli acquisti di biglietti *on line*.

Nelle grandi stazioni:

- gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
- installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
- annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;



- limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
- ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura corporea;
- nelle attività commerciali:
 - contingentamento delle presenze;
 - mantenimento delle distanze interpersonali;
 - separazione dei flussi di entrata/uscita;
 - utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria
 - regolamentazione delle code di attesa;
 - acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.

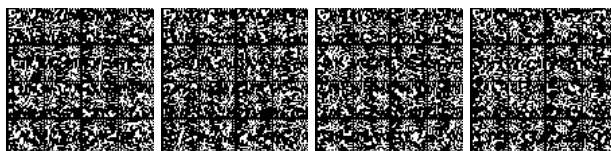
A bordo treno:

- posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
- eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- sanificazione sistematica dei treni;
- potenziamento del personale dedicato ai servizi di igiene e decoro;
- previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
- distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili,
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
 - distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a "scacchiera";
 - applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
 - adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus;
 - sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto) fino alla data di riapertura di bar e ristoranti.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di



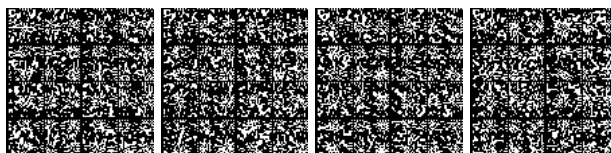
idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

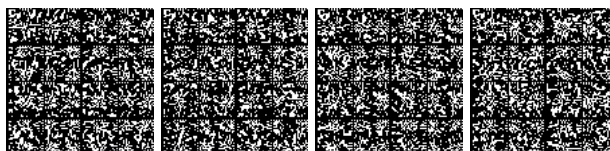
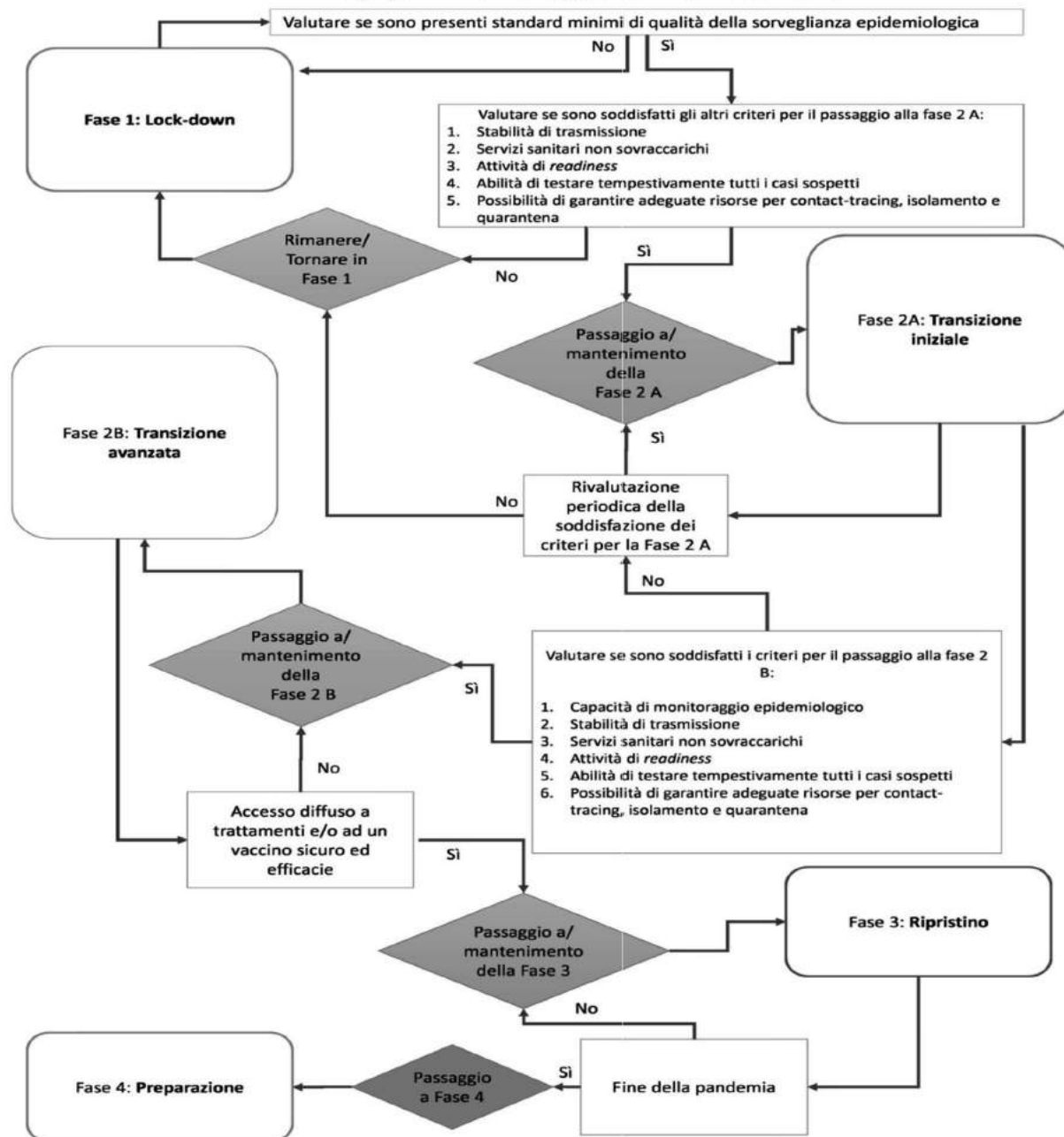
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

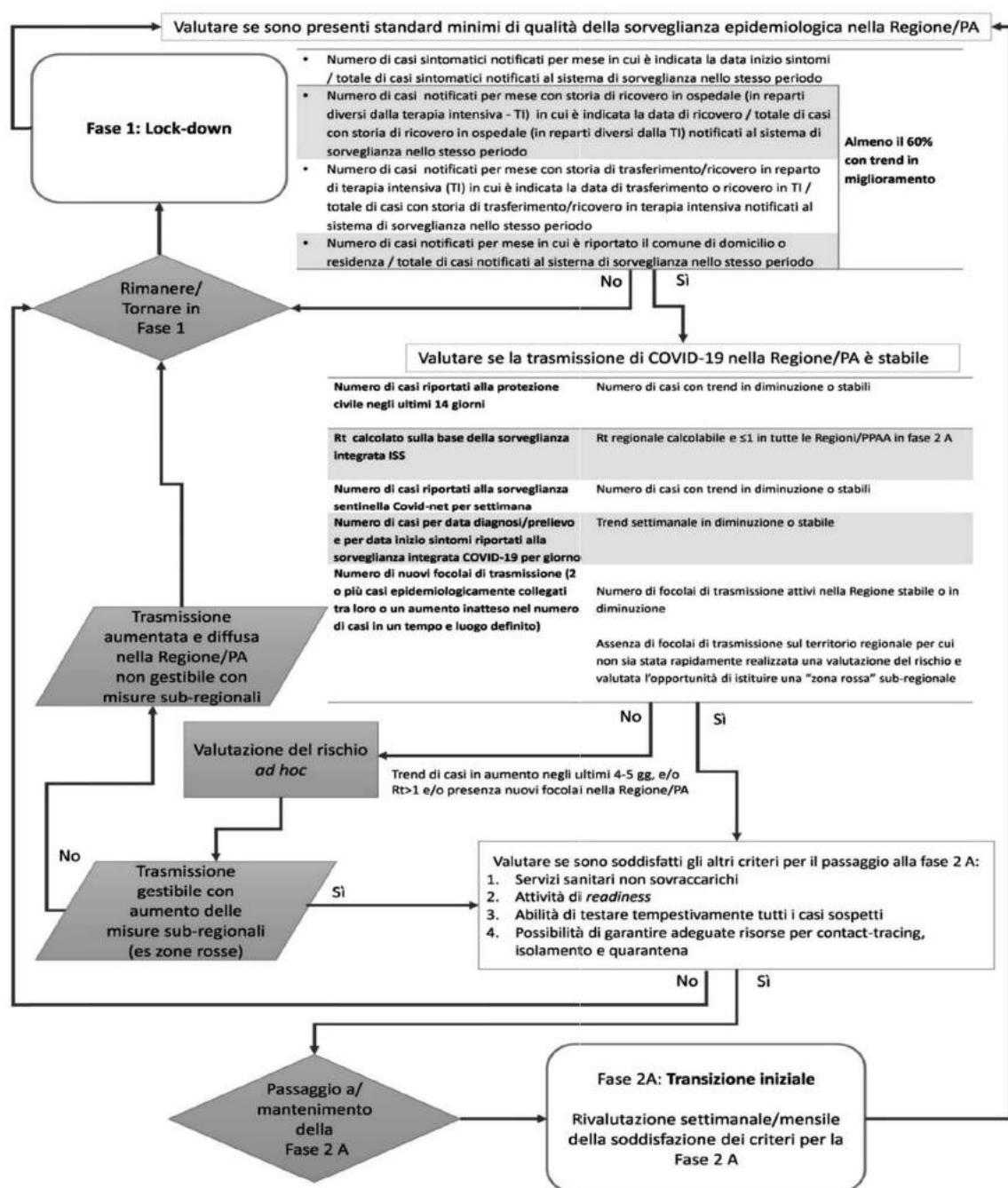
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

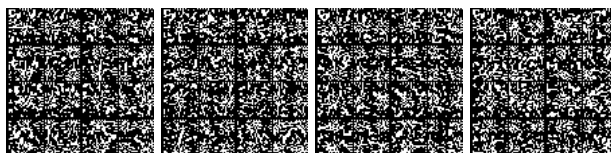


Allegato 10 Principi per il monitoraggio del rischio sanitario





20A02352



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2020.

Rimborso ai comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU e TASI, riferiti al secondo semestre 2019, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018, per i fabbricati, ubicati in ventuno comuni della Provincia di Campobasso e nove comuni della Città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici, individuati dalle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019;

Considerato che, ai sensi del citato art. 20, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati dei minori gettiti connessi alle predette esenzioni fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30 che ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari a carico delle persone fisiche residenti e dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale od operativa nei 9 comuni della Città metropolitana di Catania, per il periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 ed il 30 settembre 2019;

Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2019, n. 268, con il quale sono stati rimborsati ai predetti comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, i minori gettiti IMU e TASI, riferiti al I semestre 2019, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero;

Ritenuto di procedere al predetto rimborso, anche per il II semestre 2019 per un importo complessivo pari a 258.760,00 euro, sulla base della stima dei minori gettiti IMU e TASI per lo stesso anno, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

Preso atto che sul capitolo di bilancio 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2019 e per le predette finalità, sono stati stanziati 1,7 milioni di euro;

Ritenuto che l'eventuale conguaglio definitivo per l'intera annualità 2019 potrà essere disposto con successivo provvedimento;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020;

Decreta:

Articolo unico

Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU e TASI, riferiti al II semestre 2019, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero

1. Per i comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, il rimborso dei minori gettiti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, derivanti dalle esenzioni riconosciute agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e dalla rata in scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 per i fabbricati, ubicati, distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, pari complessivamente a 258.760,00 euro, per il II semestre 2019, è attribuito nella misura indicata nell'allegato 1).

2. L'attribuzione del rimborso per il II semestre 2019 è effettuata sulla base della stima dei minori gettiti IMU e TASI per lo stesso anno, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

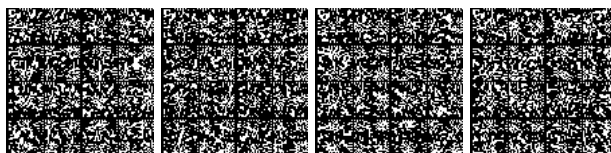
3. L'attribuzione di eventuali conguagli sarà disposta con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze: GUALTIERI



Allegato 1)

al D.I. del 22 aprile 2020

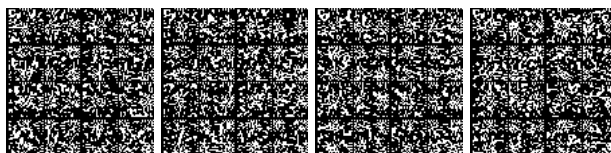
Comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, interessati dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018

Anno 2019 - II semestre

Rimborso dei minori gettiti IMU e TASI derivanti dall'esenzione riconosciuta dalla rata scaduta il 16 dicembre 2019, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.

Art. 20, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

	Regione	Provincia	Comune	Quote di contributo attribuite
	Molise			
1		CB	Acquaviva Collecroce	3.408,00
2		CB	Campomarino	10.638,00
3		CB	Castelbottaccio	0,00
4		CB	Castelmauro	0,00
5		CB	Guardialfiera	0,00
6		CB	Guglionesi	0,00
7		CB	Larino	0,00
8		CB	Lupara	1.816,00
9		CB	Montecilfone	7.377,00
10		CB	Montefalcone del Sannio	0,00
11		CB	Montemitro	0,00
12		CB	Montorio nei Frentani	0,00
13		CB	Morrone del Sannio	0,00
14		CB	Palata	6.721,00
15		CB	Portocannone	0,00
16		CB	Rotello	0,00
17		CB	San Felice del Molise	0,00
18		CB	San Giacomo degli Schiavoni	0,00
19		CB	San Martino in Pensilis	0,00
20		CB	Santa Croce di Magliano	0,00
21		CB	Tavenna	225,00
	Sicilia			
1		CT	Aci Bonaccorsi	0,00
2		CT	Aci Catena	0,00
3		CT	Aci Sant'Antonio	39.360,00
4		CT	Acireale	17.130,00
5		CT	Milo	0,00
6		CT	Santa Venerina	13.430,00
7		CT	Trecastagni	13.406,00
8		CT	Viagrande	21.292,00
9		CT	Zafferana Etnea	123.957,00
			TOTALE	258.760,00



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2020.

Supplemento delle quote di sostanze psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 11 novembre 2019: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 25 novembre 2019, n. 276;

Vista l'istanza datata 17 marzo 2020, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., già autorizzata con il citato decreto direttoriale 11 novembre 2019, ha chiesto di essere autorizzata per l'anno 2020 a fabbricare e mettere in vendita per l'estero quote supplementari delle sostanze psicotrope diazepam, clonazepam e flunitrazepam, che risultano pertanto modificate come segue: diazepam kg 7000, clonazepam kg 1200 e flunitrazepam kg 1200;

Vista la successiva istanza datata 14 aprile 2020, con cui la citata ditta ha chiesto inoltre l'incremento delle quote di fabbricazione per l'Italia e per l'estero delle sostanze midazolam cloridrato, e midazolam base, che risultano pertanto modificate come segue: midazolam cloridrato kg 200 per l'Italia e midazolam base kg 1200 per l'estero;

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio delle citate sostanze con decreto dirigenziale n. 296 del 1° luglio 2018;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. via Curiel n. 34 - Paullo (MI), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2020, le seguenti quote di sostanze psicotrope:

diazepam	kg 7000	per l'estero
clonazepam	kg 1200	per l'estero
flunitrazepam	kg 1200	per l'estero
midazolam cloridrato	kg 200	per l'Italia

midazolam base	kg 1200	per l'estero
----------------	---------	--------------

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2020

Il direttore: APUZZO

20A02242

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 aprile 2020.

Recepimento della rettifica dell'allegato III della direttiva 2016/798, sulla sicurezza delle ferrovie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Vista la rettifica della citata direttiva (UE) 2016/798 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 317 del 9 dicembre 2019 relativa all'allegato III;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012, che prevede che alle norme che modificano caratteristiche di ordine tecnico di direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

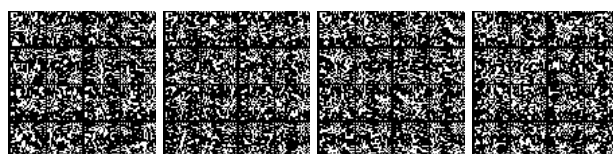
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della citata direttiva (UE) 2016/798;

Visto, in particolare, l'allegato III al medesimo decreto legislativo n. 50 del 2019 che recepisce l'allegato III della direttiva (UE) 2016/798;

Visto, altresì, l'art. 31, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, che dispone che alle modifiche e all'aggiornamento dei relativi allegati tecnici si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerata la natura tecnica delle norme contenute nella rettifica dell'allegato III alla citata direttiva (UE) 2016/798;



Considerata la necessità di modificare coerentemente l'allegato III del decreto legislativo n. 50 del 2019;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50

1. All'allegato III del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, punto 11, le parole: «sia pubblicato l'avviso di ritorno in esercizio che comprende eventuali restrizioni d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «sia pubblicato l'avviso di ritorno in esercizio comprese possibili restrizioni d'uso».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2020

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

20A02281

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2020.

Recepimento della direttiva 2019/1985/UE della Commissione, del 28 novembre 2019, recante caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri delle varietà», al fine di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere

l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva 2019/1985/UE della Commissione, del 28 novembre 2019, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

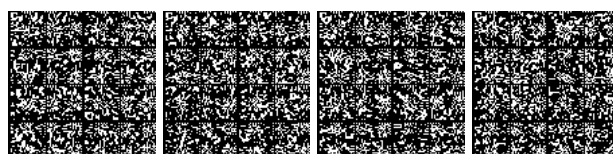
Ravvisata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2019/1985/UE e modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, ai protocolli e alle linee direttrici di cui all'allegato della direttiva 2019/1985/UE. Per quanto riguarda il valore culturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».



Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° giugno 2020.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, registrazione n. 183

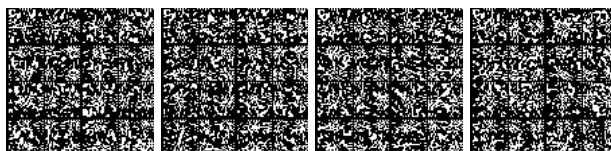
ALLEGATO

PARTE A

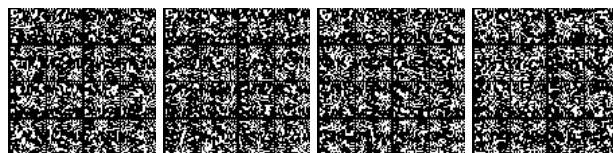
ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italico	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/1 del 19.3.2019.
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/1 del 19.3.2019.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017.
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP/8/1 del 19.3.2019.
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017.



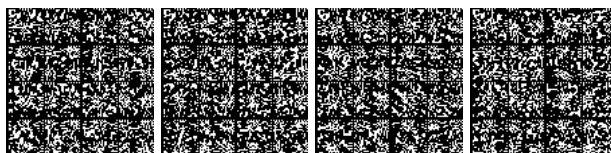
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	TP 36/2 del 16.11.2011.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/1 rev. parziale del 21.3.2018.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017.
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/1 del 19.4.2016.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017.
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/2 dell'1.10.2015.
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/2 dell'1.10.2015.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019.
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Secale cereale</i> L.	Segala	TP 58/1 del 31.10.2002.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i>	TP 122/1 del 19.3.2019.
x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.
<i>Triticum aestivum</i> L.	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019.
<i>Triticum durum</i> Desf.	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/3 del 15.3.2017.



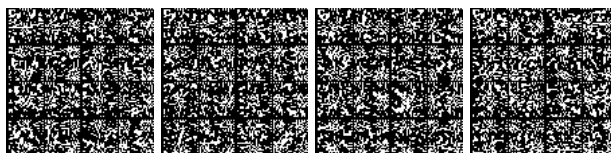
ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TG/31/8 del 17.4.2002.
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TG/34/6 del 7.11.1984.
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TG/34/6 del 7.11.1984.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG 193/1 del 9.4.2008.
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.



<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupulina	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TG/6/5 del 6.4.2005.
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata	TG 228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TG/6/5 del 6.4.2005.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TG/5/7 del 4.4.2001.
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.

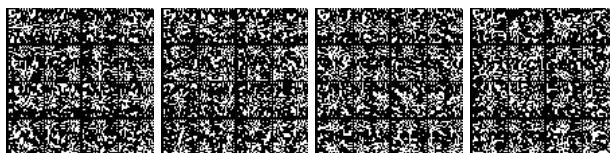


<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014.

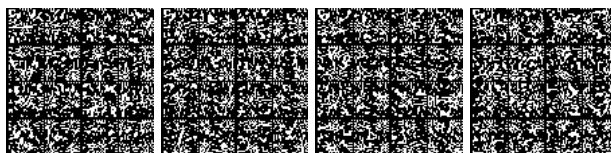
PARTE B**ALLEGATO I**

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV

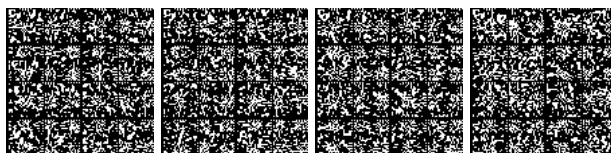
Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>cepa</i>)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>aggregatum</i>)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010.
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium sativum</i> L.	Aglione	TP 162/1 del 25.3.2004.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano-rapa	TP 74/1 del 13.3.2008.



<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago	TP 130/2 del 16.2.2011.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TP 106/1 dell'11.3.2015.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/2 rev. 2 del 21.3.2018.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/1 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 rev. del 15.3.2017.
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008.
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino o peperone	TP 76/2 rev. del 15.3.2017.
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria da foglia	TP 154/1 rev. del 19.3.2019.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria Witloof	TP 173/2 del 21.3.2018.



<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 del 19.3.2014.
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 del 21.3.2007.
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 rev. del 19.3.2019.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015.
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 rev. del 19.3.2014.
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 del 27.2.2013.
<i>Daucus carota</i> L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/1 del 25.3.2004.
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/6 rev. del 15.2.2019.
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro	TP 44/4 rev. 3 del 21.3.2018.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 del 21.3.2007.
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007.
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 rev. dell'11.3.2015.
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TP 62/1 del

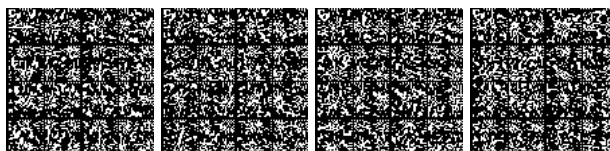


		19.4.2016.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015.
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/5 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007.
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 rev. 3 del 21.3.2018.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	Ibridi interspecifici fra <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne e <i>Cucurbita Moschata</i> Duchesne da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017.

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV

Nome scientifico	Nome comune	Linea direttrice dell'UPOV
<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/10 del 4.4.2001



ALLEGATO III**Caratteri concernenti l'esame del valore colturale e di utilizzazione**

1. Rese.
2. Resistenza ad organismi nocivi.
3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.
4. Caratteri di qualità.

I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.

20A02274

DECRETO 14 aprile 2020.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

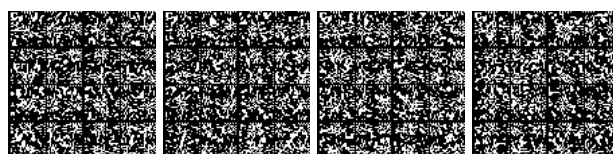
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al registro n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 12135, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo, nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i pareri espressi nell'ambito del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per le varietà vegetali indicate nel presente dispositivo;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati per le quali risulta conclusa la verifica senza che siano intervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Fagiolo rampicante	3934	Russit	Royal Seeds S.r.l.
Peperone	4032	Fuocoare	Società delle scienze umane S.r.l.
Pomodoro	4040	Bussen	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	4048	MG507	MG Seeds S.r.l.
Pomodoro	3985	Valentino	Seeds technologies D.m. Ltd
Pomodoro	4049	MG508	MG Seeds S.r.l.
Pomodoro	4050	MG509	MG Seeds S.r.l.
Pomodoro	4051	MG510	MG Seeds S.r.l.
Pomodoro	3926	Mammy	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	3988	Nocyno	ISI Sementi S.p.a.
Pomodoro	4015	Giove	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

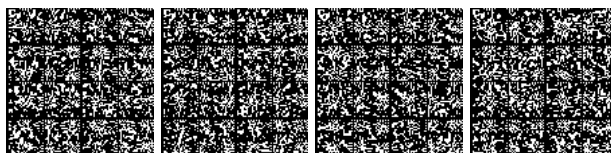
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A02275



DECRETO 15 aprile 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio di Verona».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione

dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

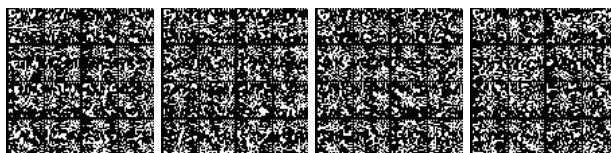
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2 febbraio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 33 del 3 febbraio 2009 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Verona», confermato da ultimo con decreto ministeriale del 18 gennaio 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente in data 14 aprile 2020 (prot. Mipaaf n. 20649) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA in data 19 marzo 2020 (prot. Mipaaf m. 17714);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Radicchio di Verona»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 27 novembre 2013 al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP con sede legale in Verona, via Sommacampagna 63/H, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Verona»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 novembre 2013 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2020

Il dirigente: POLIZZI

DECRETO 16 aprile 2020.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

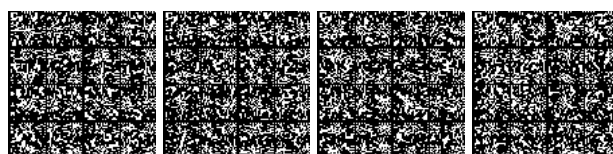
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al registro n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 - reg.ne n. 1-1011, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo, nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i pareri espressi nell'ambito del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per le varietà vegetali indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	SIAN	Lista Registro	Responsabile conservazione in purezza
Cavolo broccolo	Fonix	3971	A	ISI Sementi S.p.a.
Cavolo broccolo	Erik	3972	A	ISI Sementi S.p.a.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2020

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

20A02276

DECRETO 19 aprile 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CSI S.p.a., in Pastrengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

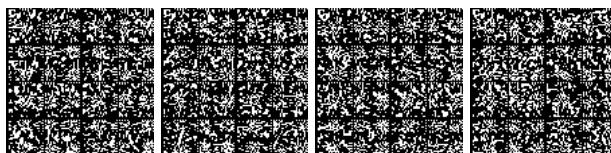
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui



all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d*), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 18 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 84 dell'11 aprile 2016, come modificato con il decreto di sostituzione dell'elenco delle prove di analisi del 27 luglio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2018, con il quale il laboratorio CSI S.p.a., ubicato in Pastrengo (Verona) - via Tione n. 51 - è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 aprile 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 marzo 2020 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accREDITATO in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accREDITAMENTO è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CSI S.p.a., ubicato in Pastrengo (Verona) - via Tione n. 51 - è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 marzo 2024, data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CSI S.p.a. perda l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accREDITAMENTO designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accREDITATO.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

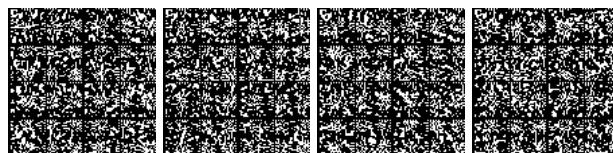
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2020

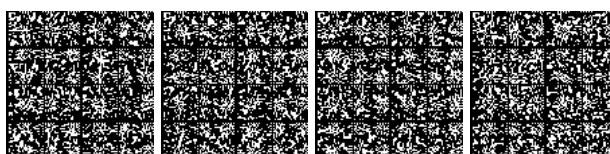
Il dirigente: POLIZZI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride carbonica e sovrappressione	OIV-MA-AS314-01 R2006
Anidride Solforosa libera (1-50 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A1 R: R2018
Caratteristiche Cromatiche	OIV-MA-AS2-07B R:2009
Determinazione del pH nei vini	OIV-MA-AS313-15 R:2011
Metodo di misura della sovrappressione dei vini spumanti (Oeno 21/2003)(0-6 atm)	OIV-MA-AS314-02 Type I : R2003
Acidità totale (> 3 g/l)	OIV-MA-AS313-01: R2015
Acidità Volatile (0,05-1,5 g/l)	OIV-MA-AS313-02:R2015
Anidride Solforosa totale (3-250 mg/l)	OIV-MA-AS323-04A2: R2018
Densità relativa a 20°C	OIV-MA_AS2-01A: R2012 + OIV-OENO 437-2012 (par.5)
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS311-02: R2009 + OIV-MA-AS2-03B: R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Titolo alcolometrico volumico effettivo (4 - 19 % vol)	OIV-MA-AS312-01A: R2016 (par.4B)
Titolo Alcolometrico volumico Totale	OIV-MA-AS312-01A: R2016 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Zuccheri riduttori (Glucosio e Fruttosio) (0,05-250 g/l)	OIV-MA-AS311-02: R2009

20A02271



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 17 aprile 2020.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di duecentosette società cooperative aventi sede nelle Regioni Lazio, Calabria, Puglia, Sardegna, Campania e Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Considerato che dagli accertamenti effettuati le 207 società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di duecentosette (207) società cooperative aventi sede nelle Regioni Lazio, Calabria, Puglia, Sardegna, Campania e Basilicata riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto;

Art. 2.

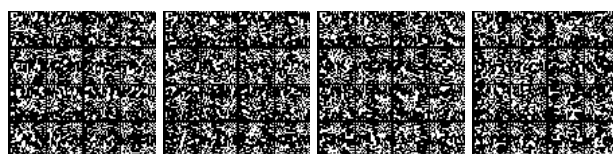
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Art. 3.

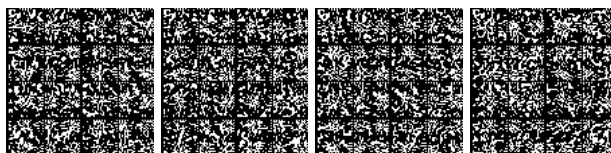
I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2020

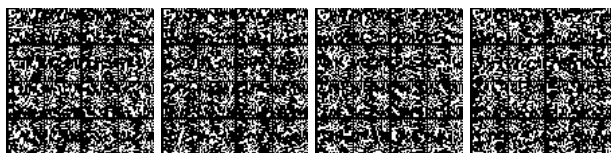
Il direttore generale: SCARPONI



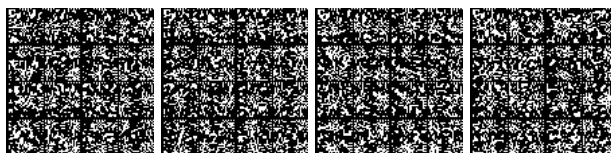
ELENCO N. 06/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIogliere PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 septiesdecies disposizioni att. c.c. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE												
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione				
1	INSIEME PER... SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED INTEGRATA - ONLUS	058870610090	RM - 936306	ANZIO	RM	LAZIO	2010	09/11/1999				
2	SETTE STELLE SOCIETA' COOPERATIVA	12135851009	RM - 1352912	ROMA	RM	LAZIO	2012	09/11/2012				
3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ECOITALIA A R.L. - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	11865801002	RM - 1333123	VELLETRI	RM	LAZIO	2012	26/03/2012				
4	GESTARREDI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	12162291004	RM - 1355177	ROMA	RM	LAZIO	2012	04/12/2012				
5	TRANSPORTER 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA	11924021006	RM - 1337273	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	LAZIO	2013	08/05/2012				
6	NUOVA EDERA MENTANA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05048490584	RM - 475342	GROTTAFERRATA	RM	LAZIO	2010	26/03/1981				
7	SER.SO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA O ANCHE IN FORMA ABBREVIATA "SER.SO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	08475651009	RM - 1097759	ROMA	RM	LAZIO	2010	13/04/2005				
8	DOMUS GREGORIO VII SOCIETA' COOPERATIVA	08581661009	RM - 1104210	ROMA	RM	LAZIO	2011	30/06/2005				
9	COOPERATIVA OSMANOVIC SERVIZI	11078891006	RM - 1277489	CASTEL ROMANO	RM	LAZIO	NO	30/08/2010				
10	MIDICOOP GAIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03827951009	RM - 711404	ROMA	RM	LAZIO	2011	16/02/1990				
11	SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	12083321005	RM - 1348896	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	02/10/2012				
12	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA JOHN KENNEDY	04296511001	RM - 753595	POMEZIA	RM	LAZIO	2011	02/04/1992				
13	RADICI SOCIETA' COOPERATIVA	01109250579	RI - 68945	ANTRODOCO	RI	LAZIO	NO	09/08/2013				
14	EDILGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01066170570	RI - 65723	RIETI	RI	LAZIO	2010	30/09/2010				
15	DETERCOOP ROMA SOCIETA' COOPERATIVA	10612111004	RM - 1245367	ROMA	RM	LAZIO	2011	14/09/2009				
16	COOPERATIVA EDILIZIA QUADRIFOGLIO EUROPA 2009	10577031007	RM - 1241486	MARINO	RM	LAZIO	NO	20/07/2009				



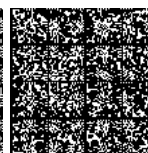
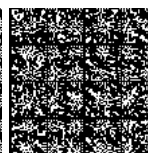
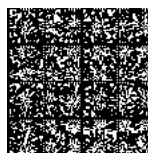
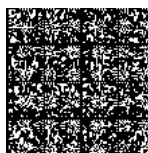
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
17	UMANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	11142271003	RM - 1282147	ROMA	RM	LAZIO	NO	08/10/2010
18	TERESA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05305670589	RM - 488890	FORTE NUOVA	RM	LAZIO	2010	28/01/1982
19	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FALDA 81	05311890585	RM - 488230	ROMA	RM	LAZIO	2010	16/11/1981
20	EDILROMA 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	11898881005	RM - 1335524	ROMA	RM	LAZIO	2012	16/04/2012
21	LAZIO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA	11315541000	RM - 1293894	ROMA	RM	LAZIO	2011	10/02/2011
22	SENZA LIMITI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02337210591	LT - 163574	GISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	2011	05/09/2006
23	COOPERATIVA SOCIALE NOVITAS ONLUS ARTE-S.I.S. L'ARTE PER LA SOLIDARIETA', L'INTEGRAZIONE, LO SVILUPPO	02216050605	FR - 137150	ROCCASECCA	FR	LAZIO	2010	08/11/2001
24	ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10538181008	RM - 1238390	CIVITAVECCHIA	RM	LAZIO	2012	15/06/2009
25	ARIN COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02681450603	FR - 169999	SORA	FR	LAZIO	2013	10/02/2011
26	CASSINO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA	02110300601	FR - 130151	CASSINO	FR	LAZIO	2009	25/06/1999
27	WORKERS SERVICE MULTISERVIZI COOP SOCIALE	11550811001	RM - 1311402	TIVOLI	RM	LAZIO	2011	02/08/2011
28	CIP & CIOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11544591008	RM - 1310770	ANZIO	RM	LAZIO	NO	29/07/2011
29	LA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02520670593	LT - 177772	MINTURNO	LT	LAZIO	2010	06/11/2009
30	CMG PARQUET COOPERATIVA	11493531005	RM - 1306876	ROMA	RM	LAZIO	NO	06/06/2011
31	COOPERATIVA SOCIALE TDL TERRE DEL LAZIO - ONLUS	02485230607	FR - 155707	ALATRI	FR	LAZIO	2010	16/03/2007
32	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE S.C.	09153511002	RM - 1144381	ANZIO	RM	LAZIO	2010	28/09/2006
33	ALVA SOCIETA' COOPERATIVA	02429220599	RM - 1315194	ROMA	RM	LAZIO	2010	21/03/2008
34	BD PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA	11040321009	RM - 1274964	ROMA	RM	LAZIO	2012	08/07/2010
35	AUXILIOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11534391005	RM - 1309950	ROMA	RM	LAZIO	2012	21/07/2011
36	GLOCAL SERVICE 2012 SOCIETA' COOPERATIVA	12096621003	RM - 1349905	ROMA	RM	LAZIO	nessuno	11/10/2012



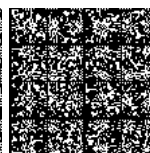
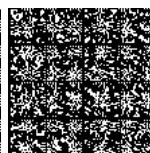
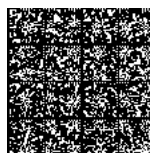
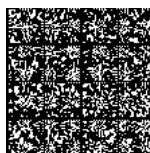
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
37	SECURITY COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	09744881005	RM - 1186905	ROMA	RM	LAZIO	2010	06/12/2007
38	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GENEREDIL	02245900606	FR - 139236	ANAGNI	FR	LAZIO	2014	23/05/2002
39	LA BETULLA SANITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11052041008	RM - 1274941	CIAMPINO	RM	LAZIO	2011	14/07/2010
40	SABINA ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01021360571	RI - 62435	POGGIO MIRTETO	RI	LAZIO	2013	31/01/2008
41	STELLA EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	09405821001	RM - 1161184	ROMA	RM	LAZIO	2010	02/03/2007
42	LA CASA ECOLOGICA ANTICA LAVINIUM SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07263561008	RM - 1021958	POMEZIA	RM	LAZIO	2012	21/10/2002
43	EDILTIBURTINA SOCIETA' COOPERATIVA	11679251006	RM - 1321447	ROMA	RM	LAZIO	2012	21/12/2011
44	POMEZIA TRE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA. [LAZIO] (RM)	07696770580	RM-392817	POMEZIA	RM	LAZIO	2014	16/02/1974
45	NEW TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	12639951008	RM - 1390208	POMEZIA	RM	LAZIO	NO	28/11/2013
46	EURO APPALTI 2013 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	12253231000	RM - 1360716	ARDEA	RM	LAZIO	2013	31/01/2013
47	N.E.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA	10886261006	RM - 1262383	ROMA	RM	LAZIO	NO	16/03/2010
48	S.T. E.P. SERVIZI TECNICI E PULIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10755851002	RM - 1254725	ROMA	RM	LAZIO	2010	28/12/2009
49	POSAFER - SOCIETA' COOPERATIVA	11327051006	RM - 1294702	ROMA	RM	LAZIO	NO	22/02/2011
50	MASTER SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	11488361004	RM - 1306887	ROMA	RM	LAZIO	2011	07/06/2011
51	ANACONDA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	12084481006	RM - 1348991	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/09/2012
52	COOP. OUTSOURCING SOLUTIONS ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	11959611002	RM - 1339817	ROMA	RM	LAZIO	NO	06/06/2012
53	T.V.C. SOCIETA' COOPERATIVA	12149371002	RM - 1354058	ROMA	RM	LAZIO	2013	21/11/2012
54	MIDICOOP ARTIGIANATO PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03514881006	RM - 675515	ROMA	RM	LAZIO	2011	13/12/1988
55	SELVA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02550320598	LT - 179937	SABAUDIA	LT	LAZIO	2011	16/04/2010
56	IL PARACADUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS [LAZIO] (RM)	11101291000	RM - 1278880	ANZIO	RM	LAZIO	2013	15/09/2010
57	CONSORZIO SOCIALE TERZO MILLENNIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02330370608	FR - 145209	FROSINONE	FR	LAZIO	2012	23/02/2004



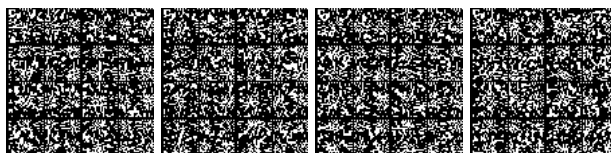
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
58	SINERGIE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	09473841006	RM - 1166157	ROMA	RM	LAZIO	2009	17/04/2007
59	BOOMERANG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01949410599	LT - 134970	LATINA	LT	LAZIO	2013	01/10/1999
60	TARTAGLIA CONTE DI LAVELLO - SOCIETA' COOPERATIVA [LAZIO] (VT)	80028300566	VT - 57729	TUSCANIA	VT	LAZIO	2013	21/07/1977
61	MURRI STELIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE [LAZIO] (VT)	017222280565	VT - 124067	VITERBO	VT	LAZIO	2013	04/07/2002
62	TEAM DIFFUSIONE VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02347660595	LT - 164362	LATINA	LT	LAZIO	2013	10/11/2006
63	ORMA - SOCIETA' COOPERATIVA	11029791008	RM - 1273109	ROMA	RM	LAZIO	2013	30/06/2010
64	HD 2012 SOCIETA' COOPERATIVA	12153781005	RM - 1354566	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	2012	03/12/2012
65	ALECO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	11573721005	RM - 1312900	ROMA	RM	LAZIO	NO	16/09/2011
66	COOPERATIVA SOCIALE PASSI SULLA SABBIA	02634620591	LT - 187293	SABAUDIA	LT	LAZIO	2012	19/12/2011
67	VIVAI COLLEFIORITO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	09079991007	RM - 1138181	GUIDONIA	RM	LAZIO	2010	30/06/2006
68	ALL SERVICE COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	11213291005	RM - 1287648	ROMA	RM	LAZIO	2013	17/12/2010
69	SOCIETA' COOPERATIVA NAPUL'E'	02677900595	LT - 190669	FONDI	LT	LAZIO	2012	20/09/2012
70	L MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11888811004	RM - 1335161	MONTECELIO	RM	LAZIO	nessuno	11/04/2012
71	AURORA 2010 - SOCIETA' COOPERATIVA	10881951007	RM - 1261462	ROMA	RM	LAZIO	2010	24/02/2010
72	BNT SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	12104491001	RM - 1350491	ROMA	RM	LAZIO	2013	18/10/2012
73	ARIEL SOCIETA' COOPERATIVA	09797491009	RM - 1189888	ROMA	RM	LAZIO	2010	07/01/2008
74	COOPERATIVA SOCIALE LA SCELTA - SOCIETA' COOPERATIVA	05127341005	LT - 162363	LATINA	LT	LAZIO	2010	09/05/1996
75	PROGETTO FUTURO - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	02235630593	RM - 1183066	ROMA	RM	LAZIO	2012	09/12/2004
76	S.NICOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. TRA PESCATORI E AFFINI	80115070585	RM - 333766	ROMA	RM	LAZIO	2009	06/02/1970
77	ULYSSE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	11277301005	RM - 1291352	ROMA	RM	LAZIO	2011	26/01/2011
78	IDEA 2000 - SOC. COOP. A R.L.	05414711001	RM - 885549	ROMA	RM	LAZIO	2010	11/12/1997
79	SEPI - SOCIETA' COOPERATIVA	09885651001	RM - 1195305	ROMA	RM	LAZIO	2010	26/02/2008



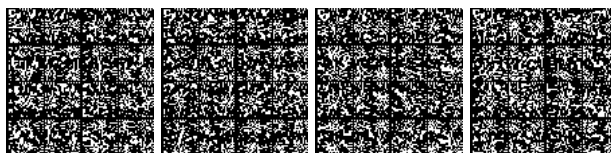
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
80	NAUTICUS SOCIETA' COOPERATIVA	11226381009	RM - 1288550	ROMA	RM	LAZIO	2012	21/12/2010
81	CCUBE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	09881381009	RM - 1195932	ROMA	RM	LAZIO	2012	25/02/2008
82	COOPERATIVA EDILIZIA LAVORATORI ITALCABLE	01555420585	RM - 400192	ROMA	RM	LAZIO	2009	16/01/1975
83	CAPITAL COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	11580151006	RM - 1314006	ROMA	RM	LAZIO	2011	23/09/2011
84	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SALUTE E SOLIDARIETA'	11445731000	RM - 1303988	ROMA	RM	LAZIO	2012	12/05/2011
85	ECO GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT A	11998831009	RM - 1342685	CERVETERI	RM	LAZIO	2013	05/07/2012
86	DITRAX - SOCIETA' COOPERATIVA	10902771004	RM - 1262866	ROMA	RM	LAZIO	2011	22/03/2010
87	C.D.S. SOCIETA' COOPERATIVA	11981321000	RM - 1341378	ROMA	RM	LAZIO	2013	21/06/2012
88	INDAGRI OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11542111007	RM - 1310572	ROMA	RM	LAZIO	2012	29/07/2011
89	OTTAVO SOCIETA' COOPERATIVA	09557811008	RM - 1171709	ROMA	RM	LAZIO	2010	18/06/2007
90	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LIBERTA'	10477151004	RM - 753591	POMEZIA	RM	LAZIO	2011	02/04/1992
91	ENDURENG SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	09723051000	RM - 1185003	ROMA	RM	LAZIO	2010	22/11/2007
92	POKKY SOCIETA' COOPERATIVA	11928401006	RM - 1337548	ROMA	RM	LAZIO	2012	09/05/2012
93	NEW PLAYLAND 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10887471000	RM - 1262646	ROMA	RM	LAZIO	NO	08/03/2010
94	G.F. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	02736710605	FR - 174030	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	LAZIO	NO	03/04/2012
95	FAST COURIER NEWS SOCIETA' COOPERATIVA	02601980598	LT - 184452	APRILIA	LT	LAZIO	NO	29/03/2011
96	THAMAS SOCIETA' COOPERATIVA	97227990583	RM - 979401	ROMA	RM	LAZIO	2011	29/05/2001
97	UFFICIO CENTRALE PER L'EDUCAZIONE ALLA COOPERAZIONE NELLE SCUOLE - U.C.C.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10313921008	RM - 1224438	ROMA	RM	LAZIO	2011	14/01/2009
98	PROGETTO LEGNO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA	11247431007	RM - 1289521	TIVOLI	RM	LAZIO	2011	12/01/2011
99	COOPERATIVA EDILIZIA SAN MARCO ARL	01397520568	VT - 84680	NEPI	VT	LAZIO	2009	04/05/1992
100	L'OASI DELLA CORTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01013180573	RI - 61792	CANTALUPO IN SABINA	RI	LAZIO	2011	04/07/2007
101	FUTUR PROGET 2007 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	09520741001	RM - 1168705	ZAGAROLO	RM	LAZIO	2012	14/05/2007



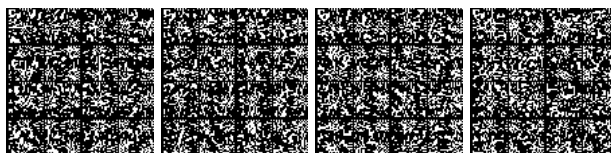
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
102	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ETRURIA	02878400585	RM - 423812	ROMA	RM	LAZIO	2009	17/10/1977
103	SOFIA COOPERATIVA SOCIALE	11546521003	RM - 1310999	ANTICOLI CORRADO	RM	LAZIO	2011	02/08/2011
104	PULSARDA - SOCIETA' COOPERATIVA	02626680595	RM - 1413561	ROMA	RM	LAZIO	2011	12/10/2011
105	BRUXELLES - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07680311003	RM - 1048991	ROMA	RM	LAZIO	2009	07/10/2003
106	LE PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	05508281002	RM - 907850	ROMA	RM	LAZIO	2012	01/04/1998
107	TECLA NEW SOC COOPERATIVA	09794531005	RM - 1189861	ROMA	RM	LAZIO	2010	11/01/2008
108	EFFEDUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	09900331001	RM - 1196113	ROMA	RM	LAZIO	2009	27/02/2008
109	LUCAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10776241001	RM - 1255323	ROMA	RM	LAZIO	2011	18/01/2010
110	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ELETTRA	09255591001	RM - 1152678	ROMA	RM	LAZIO	2011	05/12/2006
111	GARAB GHI SOCIETA' COOPERATIVA	11648091004	RM - 1318595	ROMA	RM	LAZIO	2011	14/11/2011
112	SUL ROMA OVEST SOCIETA' COOPERATIVA	11217911004	RM - 1289092	ROMA	RM	LAZIO	2010	29/12/2010
113	BETA GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA	11961001002	RM - 1339929	ROMA	RM	LAZIO	2012	07/06/2012
114	VELVET SOCIETA' COOPERATIVA	09797381002	RM - 1189886	ROMA	RM	LAZIO	2013	07/01/2008
115	LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	11518711004	RM - 1308952	ROMA	RM	LAZIO	2012	04/07/2011
116	RAMES - SOCIETA' COOPERATIVA	11394461005	RM - 1299623	ROMA	RM	LAZIO	2011	01/04/2011
117	NUOVA VEIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11592531005	RM - 1314211	ROMA	RM	LAZIO	2011	03/10/2011
118	MIDICOOP LUPIAE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03796951006	RM - 704390	ROMA	RM	LAZIO	2011	12/01/1990
119	AD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	12148171007	RM - 1354723	ROMA	RM	LAZIO	2013	12/11/2012



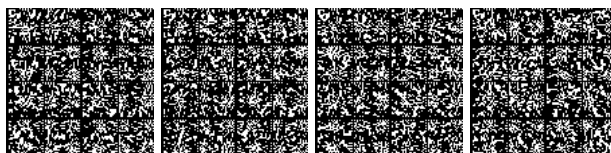
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
120	QUERCUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	11781131005	RM - 1327414	ROMA	RM	LAZIO	2012	09/02/2012
121	HAND DELIVERY ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	06576621004	RM - 976891	ROMA	RM	LAZIO	2008	26/04/2001
122	NGN - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	11405111003	RM - 1300417	ROMA	RM	LAZIO	2013	13/04/2011
123	PLUS SERVICE 2010 SOCIETA' COOPERATIVA	11019531000	RM - 1272278	ROMA	RM	LAZIO	2011	21/06/2010
124	COOP. SERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	11669741008	RM - 1320478	ROMA	RM	LAZIO	2011	07/12/2011
125	EDIL SG SOCIETA' COOPERATIVA	02595520590	LT - 184003	SERMONETA	LT	LAZIO	NO	04/03/2011
126	COOP. ITALIANA MULTISERVICE A MUTUALITA' PREVALENTE	10513481001	RM - 1236750	ROMA	RM	LAZIO	2011	28/05/2009
127	PULYNET - SOCIETA' COOPERATIVA	11610351006	RM - 1315595	ROMA	RM	LAZIO	2011	12/10/2011
128	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LIBERTA'	04296711007	RM - 753591	POMEZIA	RM	LAZIO	2011	02/04/1992
129	COFA - COSTRUZIONI FATTORI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	11176381009	RM - 1284439	ROMA	RM	LAZIO	2010	29/10/2010
130	DRAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA	02596940607	FR - 163727	TORRICE	FR	LAZIO	2010	27/05/2009
131	ALBATRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ON IN FORMA ABBREVIATA "ALBATRO SOC.COOP. A R.L.	08885871007	RM - 1125469	ROMA	RM	LAZIO	2010	14/02/2006
132	COOPERATIVA SANTA MARIA	02685220606	FR - 170284	AMASENO	FR	LAZIO	no	23/02/2011
133	NUOVA MASSICO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	01312600610	LT - 146007	MINTURNO	LT	LAZIO	2008	06/11/1982
134	MARGHERITA 2006 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	08799361004	RM - 1119488	ROMA	RM	LAZIO	2012	29/12/2005
135	I VIANDANTI SOC. COOP. A R.L.	11382751003	RM - 1299977	GALLICANO NEL LAZIO	RM	LAZIO	2013	15/03/2011
136	SERVEDIL SOCIETA' COOPERATIVA	11475611007	RM - 1305541	ROMA	RM	LAZIO	2012	26/05/2011
137	COOPERATIVA ROMANA LAVORI	10148861007	RM - 1213430	ROMA	RM	LAZIO	2011	18/09/2008
138	IMRT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	13047771004	RM - 1419922	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/10/2014



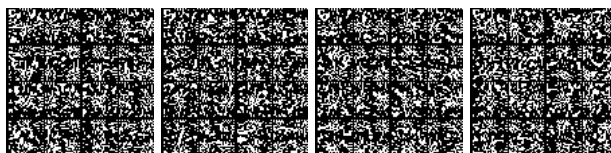
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
139	T.V.A. TRASPORTI VELOCI AUTOCAMBI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	09235141000	RM - 1150613	ROMA	RM	LAZIO	2011	25/11/2006
140	SATURNIA CENTRO SERVIZI PROFESSIONALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13049661005	RM - 1420071	ROMA	RM	LAZIO	no	08/10/2014
141	CONOSCERE IL MARE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02218180590	LT - 154736	TERRACINA	LT	LAZIO	2012	15/07/2004
142	CITTA' DELLA GIOIA SOC. COOP. SOCIALE INTEGRATA A R.L. O.N.L.U.S.	07226811003	RM - 1018838	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	2011	19/09/2002
143	COOPERATIVA VETTA	02604120606	FR - 164170	FROSINONE	FR	LAZIO	2010	23/07/2009
144	ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA	13186201003	RM - 1428306	ROMA	RM	LAZIO	nessuno	19/12/2014
145	DIAMO IL MEGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12470351003	RM - 1376639	ROMA	RM	LAZIO	2013	25/06/2013
146	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NEW EDIL GREEN	08624051002	RM - 1107370	ROMA	RM	LAZIO	2013	03/08/2005
147	VILLA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1042460574	RI - 63939	ROMA	RM	LAZIO	2011	06/04/2009
148	CSA COOP SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	02412160604	FR - 150411	TRIVIGLIANO	FR	LAZIO	2009	06/10/2005
149	IL MONDO DI TEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02508360597	LT - 176836	LATINA	LT	LAZIO	2014	04/08/2009
150	MARANOLESE 2 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02198340594	LT - 153151	FORMIA	LT	LAZIO	2013	06/03/2004
151	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIULIA	12555821003	RM - 1383674	ROMA	RM	LAZIO	no	
152	COOPERATIVA PANDOLCE DI SONNINO	02381880596	LT - 166948	LATINA	LT	LAZIO	2010	24/05/2007
153	"SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA APPIA E IL SUO CASALE"	02654980594	LT - 188785	LATINA	LT	LAZIO	no	19/03/2012
154	SERIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11315911005	RM - 1293934	ROMA	RM	LAZIO	no	04/02/2011
155	SVANTAGGIO ORGOGLIO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07469281005	RM - 1034248	ROMA	RM	LAZIO	2010	17/03/2003
156	ARGO II SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	09364161001	RM - 1158340	ROMA	RM	LAZIO	LAZIO	03/02/2007
157	VINUM SOCIETA' COOPERATIVA RESTAURI SASAREAN - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	01809510991	RM - 1300315	ROMA	RM	LAZIO	2010	06/05/2008
158	A RESPONSABILITA' LIMITATA	10678461004	RM - 1248549	ROMA	RM	LAZIO	LAZIO	29/10/2009



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
159	COOPERATIVA SETTANTUNO	10475221007	RM - 1235618	ROMA	RM	LAZIO	2010	06/05/2009
160	I DELFINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02150010599	LT - 149622	LATINA	LT	LAZIO	2010	04/04/2003
161	GSE SOCIETA' COOPERATIVA	12814891003	RM - 1403803	ROMA	RM	LAZIO	no	20/03/2014
162	EMMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	06985621009	RM - 1003369	ROMA	RM	LAZIO	2012	06/03/2002
163	COOPERATIVA AGRICOLA LA FATTORIA DI GELU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	12798401001	RM - 1402663	ROMA	RM	LAZIO	no	13/03/2014
164	CANTIERE LAZIO TERZO MILLENNIO - COOPERATIVA SOCIALE	12691301001	RM - 1393524	ROMA	RM	LAZIO	2014	09/01/2014
165	CDM SOCIETA' COOPERATIVA	12994051006	RM - 1416134	ROMA	RM	LAZIO	no	08/08/2014
166	COOPERATIVA VERI ROMANISTI	12991311007	RM - 1415865	ROMA	RM	LAZIO	no	06/08/2014
167	ALBA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11027851002	RM - 1272968	NETTUNO	RM	LAZIO	2012	01/07/2010
168	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	02387780592	LT - 167496	LATINA	LT	LAZIO	2013	18/04/2011
169	IUTORALE PONTINO - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02604560595	LT - 184681	SABAUDIA	LT	LAZIO	2011	18/04/2011
170	VENERE SOCIETA' COOPERATIVA	12959571006	RM - 141326	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/07/2014
171	FASHION MEDIA COMPANY COOPERATIVA	12363811006	RM - 1368615	ROMA	RM	LAZIO	2013	11/04/2013
172	E.M.M.A. - SOCIETA' COOPERATIVA	12980361005	RM - 1414894	ROMA	RM	LAZIO	NO	22/07/2014
173	SERVIZI MOBILI - SOCIETA' COOPERATIVA	12787241004	RM - 1400147	ROMA	RM	LAZIO	2014	07/03/2014
174	CONSORZIO SERVIZI TERRITORIALE - CONSORZIO DI COOPERAZIONE SOCIAL E O.N.L.U.S. IN FORMA ABBREVIATA CST CONSORZIO DI COOPERAZIONE SOCIALE O.N.L.U. S.	11827611002	RM - 1332015	ROMA	RM	LAZIO	2014	29/02/2012
175	PROSTAMINA LIFE COOPERATIVA SOCIALE	12647441000	RM - 1391073	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/12/2013
176	REDITUS IMPERUM COOPERATIVA SOCIALE	13033461008	RM - 1418933	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/09/2014
177	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA VALLE DEL SALTO - SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	00714490570	RI - 36914	PETRELLA SALTO	RI	LAZIO	LAZIO	10/05/1986
178	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA VALLE DEL SALTO - SOC.COOP. A R.L. - R.L.	02506920590	LT - 176763	PONTINIA	LT	LAZIO	NO	23/07/2009
179	ARCADIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	03958941001	RM - 716065	CIAMPINO	RM	LAZIO	2012	11/10/1990



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	data di costituzione
180	COOP. FORNAL SOC. COOP.	11167261004	RM - 1283725	ROMA	RM	LAZIO	2010	04/11/2010
181	EDILIZIA VARSHA 2006 SOCIETA' COOPERATIVA	09076881003	RM - 1137637	ROMA	RM	LAZIO	2012	05/07/2006
182	WAREUR 2000 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04048181004	RM - 727664	ROMA	RM	LAZIO	2012	25/02/1991
183	DRIVER GOOD SOCIETA' COOPERATIVA	12895801004	RM - 1408405	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/05/2014
184	LA FORTUNA SOCIETA' COOPERATIVA	12844101001	RM - 1404395	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/04/2014
185	SIN SOCIETA' COOPERATIVA	13083521008	RM - 1422735	ROMA	RM	LAZIO	NO	27/10/2014
186	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA	09714701001	RM - 1183696	ROMA	RM	LAZIO	2012	14/11/2007
187	GE.CO. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	09918151003	RM - 1197154	ANZIO	RM	LAZIO	2010	13/03/2008
188	SABINA INSIEME.SOLIDARIETA' ED AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA	07648131006	RM - 1046550	PALOMBARA SABINA	RM	LAZIO	2012	17/09/2003
189	SAN DONATO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI PRODUZIONE E LA VORO	02511370591	LT - 177089	LATINA	LT	LAZIO	NO	10/09/2009
190	I.P.R. SOCIETA' COOPERATIVA	09348891004	RM - 1156507	ROMA	RM	LAZIO	2010	22/01/2007
191	NAPOCENSIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09592371000	RM - 1174333	ROMA	RM	LAZIO	2009	06/07/2007
192	SUL BORGARO SOCIETA' COOPERATIVA	11217771002	RM - 1289084	ROMA	RM	LAZIO	NO	29/12/2010
193	SERVIZI LOGISTICI SOC. COOP.	10698941001	RM - 1250228	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/11/2009
194	LAVORO LIBERO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	10831461008	RM - 1258070	ROCCA PRIORA	RM	LAZIO	NO	01/02/2010
195	MEAT-ING	12519011006	RM - 1380629	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/07/2013
196	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE	00992230573	RI - 60284	RIETI	RM	LAZIO	2013	24/03/2006
197	AGRI FRANCESCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	02284010606	FR - 142054	ACUTO	FR	LAZIO	2012	04/03/2003
198	ALICE - SOCIETA' COOPERATIVA	10702501007	RM - 1250492	ROMA	RM	LAZIO	NO	11/11/2009
199	CRESCERE IN ARMONIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	12657111006	RM - 1391832	ROMA	RM	LAZIO	NO	24/12/2013
200	LOLLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11138451007	RM - 1281535	ROMA	RM	LAZIO	NO	05/10/2010



EC

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 marzo 2020.

Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

**IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

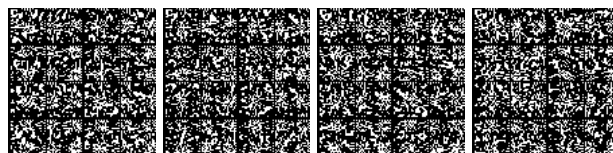
Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effet-

tuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle «unioni dei comuni» ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti



approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottato un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio *pro capite* riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Tenuto conto degli incontri tecnici e degli approfondimenti svolti presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali acquisita in data 11 dicembre 2019;

Vista la nota 17 gennaio 2020, con cui l'Anci ha chiesto, alla luce delle criticità emerse, alla complessità della disciplina e all'esigenza di definire le relative soluzioni, anche con apposita circolare interpretativa, di aggiornare la data di entrata in vigore del decreto;

Vista, la deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, resa nella seduta del 30 gennaio 2020, con la quale è stata fissata, come data di entrata in vigore del presente decreto, il 20 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, Reg. n. 1882;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, decorrenza, ambito soggettivo

1. Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra

spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

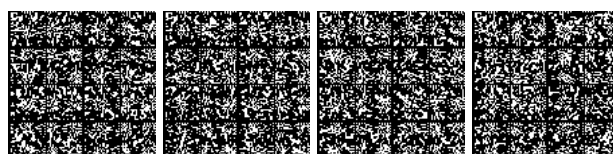
b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Art. 3.

Differenziazione dei comuni per fascia demografica

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.



Art. 4.

Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

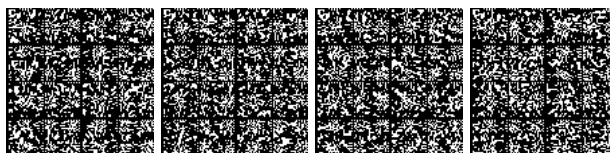
Art. 5.

Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio

1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

Tabella 2

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%



2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

3. Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Art. 6.

Individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale

1. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Tabella 3

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3%

2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Art. 7.

Disposizioni attuative e finali

1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. I parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2020

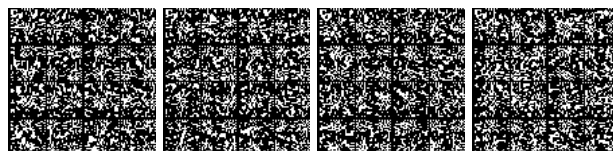
Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri reg.ne n. 603

20A02317



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione Piemonte. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6045. (Ordinanza n. 668).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 27, commi 1 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino ed è stata stanziata la somma di euro 36.902.647,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 con cui lo stanziamento di risorse di cui alla sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 è integrato di euro 14.097.353,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge n. 225 del 1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017 con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, sono stati estesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con cui è stato prorogato, fino al 10 dicembre 2017, lo stato di emergenza in conseguenza degli ecce-

zionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 516 del 17 aprile 2018 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte»;

Vista la nota della Regione Piemonte del 16 marzo 2020, con cui si rappresenta la necessità di prorogare, nei termini consentiti dalla normativa vigente, la contabilità speciale n. 6045 al fine di concludere le attività e gli interventi ancora non ultimati;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, commi 1 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come modificati dall'art. 18 del decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la vigenza della contabilità speciale n. 6045, intestata al presidente della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017, è prorogata fino al 16 dicembre 2020.

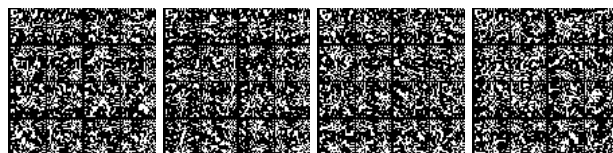
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A02334



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CON-
TRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 26 aprile 2020.

**Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di masche-
rine facciali.** (Ordinanza n. 11).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E
CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie de-
rivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblica-
to nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70
del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
è nominato un Commissario straordinario per l'attuazio-
ne e il coordinamento delle misure occorrenti per il con-
tenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in
deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale,
all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Com-
missario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ed a cui sono
stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato che lo stesso art. 122 statuisce che rientra
tra i compiti del Commissario straordinario attuare e so-
vrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'em-
ergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo
la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a
contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque
necessario in relazione alle misure adottate per contra-
starla, nonché programmando e organizzando ogni atti-
vità connessa;

Considerata la necessità di assicurare la massima dif-
fusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in
ragione del prevedibile aumento della domanda di ma-
scherine «chirurgiche» in esito al prossimo avvio della
così detta «fase 2»;

Considerato che tale aumento della domanda potrebb-
be comportare, per le mascherine «chirurgiche», ritenu-
te «beni strumentali utili a fronteggiare l'emergenza» e,
quindi, beni di primaria necessità, una lievitazione ingi-
ustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il
più ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conse-
guentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto
programmate;

Considerato che si ritiene necessario intervenire, per
calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei
prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo
massimo raccomandato di vendita al consumo;

Considerato che il documento UNI EN 14683 dell'ot-
tobre 2019 e la tabella ivi compendiate definisce i requi-
siti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico:

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95 ;

pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;

pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;

pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;

pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo IIR:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;

pressione differenziale (Pa/cm²): < 60 ;

pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$;

pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 ;

Dispone:

Art. 1.

*Prezzi massimi
di vendita al consumo*

Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti in-
dicati nell'allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non
può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Uffi-
ciale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2020

Il Commissario straordinario
ARCURI

ALLEGATO 1

MASCHERINE FACCIALI (STANDARD UNI EN 14683)

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95 ;

pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;

pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;

pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;

pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo IIR:

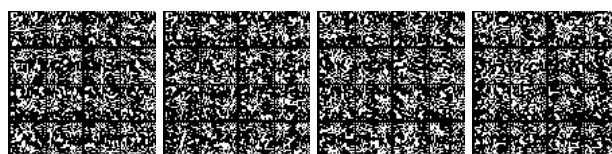
efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;

pressione differenziale (Pa/cm²): < 60 ;

pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$;

pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

20A02353



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 8 aprile 2020.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019. (Rep. Atti n. 61/CSR 8 aprile 2020).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 aprile 2020;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

Visto l'art. 115 del predetto regolamento, il quale prevede che, per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi d'emergenza per i mangimi e gli alimenti, in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente;

Visto l'art. 5, paragrafo 1, lettera i) del medesimo regolamento (UE), il quale stabilisce che le autorità competenti designate dagli Stati membri, responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal regolamento stesso, devono disporre di piani di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e devono essere pronte a gestire questi piani in casi di emergenza;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2019/300 del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE, e che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi a norma dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002;

Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita nella seduta dell'8 novembre 2018 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le «Linee guida per la consultazione dell'intesa dell'Istituto superiore di sanità nel sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi» (rep. atti n. 201/CSR);

Vista la proposta di intesa sul piano indicato in oggetto, inviata dal Ministero della salute con nota del 5 febbraio 2020 e diramata alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall'ufficio di segreteria di questa Conferenza con nota del 7 febbraio 2020;

Vista la nota del 23 marzo 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo dello schema di intesa in parola, diramato con nota del 27 marzo 2020 dall'ufficio di segreteria di questa Conferenza alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con richiesta al coordinamento interregionale in sanità di trasmettere il formale assenso tecnico, pervenuto in data 3 aprile 2020;

Considerato che, nel corso della odierna seduta, le regioni e le province autonome hanno espresso avviso favorevole sulla suddetta proposta del Ministero della salute;

Acquisito, nel corso della seduta odierna, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:

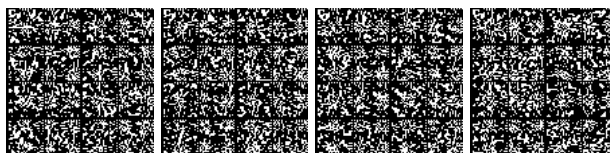
Visti:

l'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 2011/931 della Commissione del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale;

l'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, il quale stabilisce che la Commissione elabora in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi nel settore della sicurezza di alimenti e mangimi, di seguito denominato: «piano generale»;

il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

la decisione 2013/1082/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;



la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/253 della Commissione del 13 febbraio 2017 che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione 2013/1082/UE;

Considerato che a seguito dell'applicazione della decisione 2004/478/CE della Commissione, sono state acquisite ulteriori esperienze nel coordinamento della gestione delle crisi a livello UE nell'ambito di alcuni incidenti legati all'alimentazione e agli alimenti, e che nel 2017 la Commissione ha realizzato un *audit* interno sulla preparazione alle crisi riguardanti la sicurezza alimentare presso la DG Sante, da cui sono emerse alcune carenze del piano generale esistente, anche analizzate nella valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale), la quale ha evidenziato che occorre riconsiderare le modalità di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi a livello dell'Unione europea e nazionale;

Ritenuto che non tutte le situazioni suscettibili di rientrare nel campo di applicazione dell'art. 55 richiedono necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi, a norma dell'art. 56 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma potrebbero comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione europea;

Considerato che un'efficace gestione delle crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi richiede che siano predisposte procedure pratiche di preparazione alle crisi per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione prima del verificarsi di un incidente e che le procedure pratiche da seguire per le situazioni di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbero essere chiaramente definite, per garantire una risposta rapida e agevole a tali situazioni e che, per le stesse ragioni, è opportuno definire il ruolo, la composizione e il funzionamento pratico dell'unità di crisi;

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 625/2017 abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 e che i requisiti specificati nel regolamento (UE) n. 625/2017 in materia di piani di emergenza per alimenti e mangimi, a norma dell'art. 167, paragrafo 1, dello stesso regolamento diventano applicabili a partire dal 14 dicembre 2019;

occorre definire un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare come crisi, anche per quanto riguarda i criteri di individuazione e classificazione e le procedure da attuare, atteso che non tutte le situazioni che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 55 richiedono necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi a norma dell'art. 56 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma potrebbero comunque beneficiare di un maggior coordinamento a livello nazionale;

i criteri in questione dovrebbero comprendere la gravità e la portata dell'incidente in termini di effetti sulla salute pubblica, la percezione da parte dei consumatori, in particolare quando la fonte è ancora incerta, l'eventuale carattere intenzionale dell'incidente (ad esempio, bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volontà di creare una crisi (ad esempio, bioterrorismo) come pure il ripetersi di incidenti già avvenuti, a causa della mancanza di interventi sufficienti a prevenirli;

sussiste l'esigenza che le misure e le azioni ad opera delle competenti autorità, previste dalla normativa vigente, siano adeguate al rischio, applicate in modo uniforme sul territorio nazionale, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;

è necessario un coordinamento:

a) tra le diverse autorità a livello territoriale e regionale nonché l'autorità competente nazionale con la Commissione europea;

b) tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori, per condividere le informazioni e adottare le misure atte a gestire una crisi;

c) tra i punti di contatto nazionali per il sistema di allarme rapido e di reazione e il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi;

per gestire in maniera efficace le crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi è necessario che, già prima del verificarsi di un incidente, siano predisposte procedure pratiche di preparazione per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione europea;

la comunicazione di fatto e in tempo reale al pubblico e ai *partner* commerciali è essenziale per contribuire alla protezione della salute pubblica, evitare un'ulteriore diffusione dei rischi e ripristinare la fiducia nella sicurezza degli alimenti o dei mangimi non interessati da un incidente, in quanto l'elaborazione di principi di trasparenza e una strategia di comunicazione sono parti essenziali della gestione delle crisi;

si rende necessario:

a) creare procedure operative appropriate ed uniformi per la gestione degli incidenti, in particolare per quelli che evolvono in eventi avversi o eventi critici avversi, per garantire la salute pubblica, individuando *in primis* un coordinatore di crisi, così come richiesto dalla Commissione europea;

b) migliorare le procedure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di emergenze dovute all'immissione in commercio di alimenti o mangimi dannosi per la salute pubblica;

occorre considerare, inoltre, la necessità di intervenire rapidamente adottando tutte le misure necessarie allorché esista anche la sola possibilità che un alimento o un mangime possa produrre effetti nocivi sulla salute;

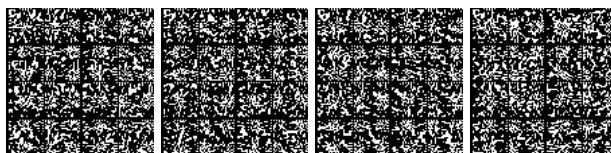
Si conviene

sul documento recante «Piano per la gestione delle crisi in alimenti e mangimi», di cui all'allegato 1 alla presente intesa, nei seguenti termini:

Art. 1.

Adozione del piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi

1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il piano nazionale di emergenza per gli alimenti e mangimi (di seguito denominato piano) di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente atto, in attuazione dell'art. 115 del regolamento (UE) n. 625/2017, che prevede che gli Stati



membri elaborino piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente. Il piano è adottato in concordanza con il piano generale per la gestione delle crisi a livello dell'Unione di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, e in attuazione di quanto stabilito dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 300/2019. Il piano copre i due seguenti tipi di situazioni:

a. situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale;

b. situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi che riunisca le autorità competenti ed i pertinenti Istituti scientifici nazionali.

2. Il piano definisce le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'allegato 1 a livello nazionale, regionale e/o locale, compresa una strategia di comunicazione conforme al principio di trasparenza.

3. In attesa di misure eventualmente disposte a livello dell'Unione europea, quanto previsto dal piano viene applicato dalle autorità competenti coinvolte, in particolari situazioni di rischio e/o situazioni che richiedono un maggiore coordinamento.

4. Con riferimento a quanto previsto nei commi precedenti, viene stabilito l'obiettivo di ridurre al minimo la portata e l'impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica, garantendo una preparazione rafforzata e una gestione efficace degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'allegato.

5. L'aggiornamento del piano e della documentazione di supporto interna avviene su base triennale e comunque ogni volta si renda necessario, a cura del Segretariato generale del Ministero della salute, in collaborazione con la Direzione generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del medesimo Ministero e le altre autorità competenti.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del piano di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sancita nella seduta del 24 gennaio 2008 (rep. atti n. 6/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente intesa.

Roma, 8 aprile 2020

Il Presidente: BOCCIA

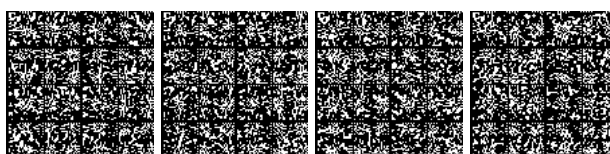
Il segretario: GRANDE

ALLEGATO 1

Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi

Indice

1) Definizioni	Pag. 7
2) Finalità e portata del Piano	Pag. 8
3) Autorità competenti	Pag. 10
4) Ruolo e funzioni del coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi	Pag. 12
5) Criteri generali per l'attivazione delle Unità di Crisi	Pag. 13
6) Funzioni delle Unità di Crisi	Pag. 14
7) Segnalazione iniziale, valutazione del rischio e attivazione della reazione	Pag. 15
8) Laboratori	Pag. 18
9) Aggiornamento professionale e formazione	Pag. 18
10) Comunicazione	Pag. 19
11) Punti di contatto	Pag. 21
12) Termine della crisi e valutazione post crisi	Pag. 21
13) Appendice I	Pag. 23
14) Appendice II	Pag. 24
15) Appendice III	Pag. 24
16) Appendice IV	Pag. 25



1. Definizioni

Ai fini della presente intesa si applicano le seguenti definizioni:

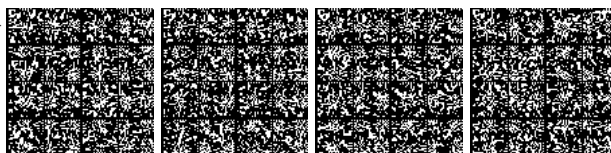
1.1 Condizione di gestione normale o ordinaria: situazione in cui, per gli alimenti o i mangimi aventi origine nell'Unione europea o importati da un Paese terzo, risultando soddisfatte le disposizioni della legislazione alimentare, non vi è evidenza di rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente. Tale condizione può essere interrotta nel momento in cui si manifesta un incidente riguardante la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

1.2 Incidente: evento avverso iniziale che implica l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare o indicare un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi. L'incidente rappresenta l'evento avverso da cui origina un focolaio di tossinfezione alimentare.

1.3 Situazione di emergenza: evento critico avverso per il quale sia manifesto che alimenti o mangimi aventi origine nell'Unione europea o importati da un Paese terzo possono comportare un rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dalla/e regione/i o dallo/gli Stato membro/Stati membri interessato/i. La situazione di emergenza si differenzia dall'incidente non solo per la gravità del rischio ma piuttosto per la tipologia di interventi/strumenti operativi e le correlate risorse che si rende necessario mettere in campo che in questo caso assumono carattere interregionale o transfrontaliero. Trattasi di eventi che non possono essere affrontati utilizzando risorse e procedure quotidiane e richiedono che il processo decisionale e l'allocazione delle risorse siano disposti a un livello più alto convocando il pertinente gruppo di gestione e coordinamento. Comportano sempre un certo grado di preoccupazione espresso dal pubblico e dagli organi di comunicazione.

1.4 Situazione di crisi: evento critico avverso che implica un rischio grave/serio - diretto o indiretto - per la salute umana percepito o divulgato come tale che si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte considerevole della catena alimentare o dei mangimi e assume ampiezza notevole per più Stati membri e/o Paesi terzi. Implica fattori critici a un livello tale da portare la Commissione europea a ritenere che la gestione del rischio in questione, derivante da prodotti alimentari o mangimi, sarà di tale complessità da impedirne l'adeguata gestione tramite le disposizioni esistenti. Richiede una risposta coordinata di tipo centralizzato. Si tratta di un evento critico avverso di livello nazionale o transfrontaliero che comporta l'impegno di tutte le risorse umane, strutturali, tecniche e finanziarie disponibili. (per es. Medici di Medicina Generale, Sist. Sorveglianza Malattie Infettive, Laboratori di Sanità Pubblica, altre Autorità competenti coinvolte nella programmazione, pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi).

1.5 Focolaio di tossinfezione alimentare: un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione, oppure la situazione in cui il numero



di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, o una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare.

1.6 Coordinatore di crisi nazionale: Il Segretario Generale del Ministero della salute, o il suo supplente, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del Piano o del piano generale della Commissione europea nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione.

2. Finalità e portata del Piano

Il Piano di gestione delle crisi nel settore alimentare e dei mangimi stabilisce le procedure che il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e in relazione alle proprie responsabilità, devono mettere in atto in risposta agli eventi avversi di cui al paragrafo 1.2, 1.3, e 1.4 legati agli alimenti o ai mangimi.

Nell'ambito del Piano vengono definite le disposizioni strategiche necessarie per garantire una preparazione rafforzata e una gestione efficace degli incidenti, con particolare riferimento agli eventi critici ed agli eventi critici avversi di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 che coinvolgono alimenti e/o mangimi.

Il Piano definisce inoltre la risposta che il Ministero della salute è tenuto a fornire in considerazione della responsabilità derivante dal suo ruolo di Autorità Competente a livello nazionale ed internazionale a seguito di un incidente o di una minaccia reale o potenziale per la sicurezza, qualità o integrità di alimenti e/o mangimi.

Il Piano si applica alle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica e fisica, che non è probabile che siano prevenuti, eliminati o ridotti a livello accettabile dalle disposizioni in vigore o che non possono essere gestite in modo adeguato unicamente mediante l'applicazione di misure di emergenza a norma dell'articolo 53 o 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Indipendentemente dall'ambito territoriale interessato (nazionale, regionale e/o locale) si distinguono due tipi di condizioni:

(1) Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato:

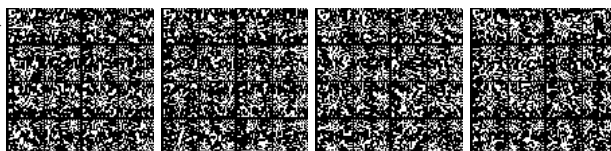
a) qualora:

i) sia stato individuato un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati); oppure

ii) il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi;

b) e in presenza di:

i) un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; oppure



ii) difficoltà nell'individuare la fonte del rischio.

(2) Situazioni che richiedono l'istituzione di Unità di crisi che riuniscano le figure tecniche, amministrative e professionali più appropriate per una gestione conforme ai principi di differenziazione e adeguatezza della reazione agli eventi avversi di cui ai punti 1.3 e 1.4:

a) qualora sia stato individuato in due o più regioni un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine;

e

b) in presenza di:

- i) un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi; oppure
- ii) un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana; oppure
- iii) sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

Con riferimento alle situazioni di cui ai punti 2(1) e 2(2), il Ministero della salute può richiedere alla Commissione di avviare un'azione di coordinamento rafforzato a livello di Unione europea.

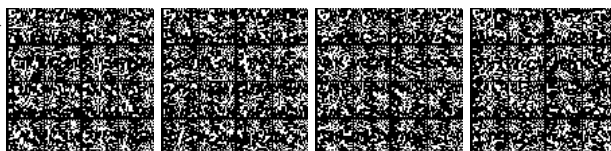
L'obiettivo del Ministero della salute e delle Regioni e delle Province Autonome è quello di proteggere la salute pubblica dai rischi che possono insorgere in relazione al consumo di alimenti (compresi i rischi legati alle modalità di produzione o fornitura di un alimento o di un mangime), riducendo al minimo la portata e l'impatto degli incidenti, in relazione ad una emergenza legata al consumo di alimenti o di mangimi.

Dal punto di vista operativo e gestionale, il Piano stabilisce le azioni da attuare, volte a garantire:

- a) procedure chiare di comando e controllo;
- b) l'esistenza di meccanismi efficaci di intervento;
- c) la capacità di individuare le parti chiave e le risorse necessarie per sviluppare e attuare una risposta efficace;
- d) una comunicazione efficace tra tutte le parti;
- e) la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e simulazioni.

Il Piano fornisce altresì un quadro completo che riassume le attività chiave da intraprendersi per reagire ad un evento avverso non routinario nel settore alimentare e/o dei mangimi. Le procedure di cui trattasi sono comuni e devono essere seguite da tutti i livelli amministrativi coinvolti nel controllo ufficiale degli alimenti e dei mangimi a livello centrale, regionale e locale.

L'attuazione del presente Piano dovrà interagire coerentemente ed avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani nazionali (come ad es. piani nazionali per le emergenze epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie animali, piani di reazione a emergenze ambientali ecc.) che eventualmente dovessero trovare applicazione in concomitanza con una emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi.



3. Autorità competenti

Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nella gestione degli eventi avversi di cui al punto 1.2, 1.3, 1.4, nel settore alimentare e dei mangimi si avvalgono di unità appositamente istituite a livello centrale, regionale e periferico, di seguito descritte:

- UNITA' DI CRISI NAZIONALE (UCN)
- UNITA' DI CRISI REGIONALE E PROVINCE AUTONOME (UCRTB)
- UNITA' DI CRISI PERIFERICA O LOCALE (UCL)

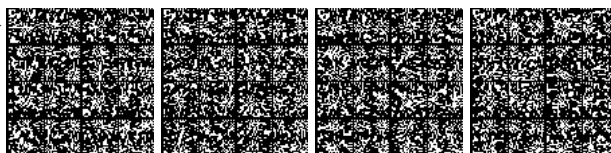
3.1 Unità di crisi nazionale (UCN)

L'Unità di Crisi Nazionale si compone di:

- Segretario Generale del Ministero della salute, Coordinatore nazionale delle crisi e punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione, o suo delegato;
- Direttore generale della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) o suo sostituto;
- Direttore generale della Direzione degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) o suo sostituto;
- Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPREV) o suo sostituto;
- Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAN) o suo sostituto;
- Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della Salute o suo sostituto;
- Direttore ufficio 3 Segretariato Generale o suo sostituto;
- Direttore ufficio 8 DGISAN o suo sostituto;
- Direttori di altri settori o Dirigenti di altri uffici del Ministero eventualmente coinvolti dall'emergenza;
- Responsabile/i delle Unità di Crisi Regionali e delle Province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i;
- Direttore/i degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle Agenzie Regionali Protezione Ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i, Centro/i Nazionali di Riferimento competente/i per materia."

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'Unità di crisi nazionale può essere integrata con:

- Rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nell'emergenza a vario titolo;



- Esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal mondo accademico e/o scientifico;
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare;

L'unità di crisi nazionale è ubicata fisicamente in un ufficio dedicato presso il Segretariato Generale del Ministero della salute, chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, cellulare, fotocopiatrice, computer e stampante, scanner, collegamento internet, software gestionali, database con gli elenchi delle unità di crisi regionali delle province autonome e locali, delle forze pubbliche, delle associazioni di categoria ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività. L'Amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.).

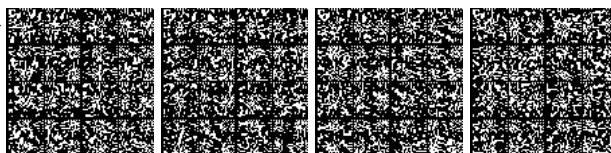
3.2 Unità di crisi regionale/provinciale (UCRTB)

L'Unità di Crisi Regionale si compone di:

- Responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di veterinaria ed igiene degli alimenti
- Direttore/i degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle Agenzie Regionali Protezione Ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i, Centro/i Nazionali di Riferimento competente/i per materia."
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio o loro sostituti ed i Dirigenti responsabili dei diversi Servizi: SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione), SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), SIAOA (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale), SIAPZ (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche), SSA (Servizio Sanità Animale);
- Rappresentante dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, ove coinvolta, o loro sostituti;
- Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della Salute o suo sostituto;
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare;

L'Unità di Crisi delle province Autonome di Trento e di Bolzano si compone di:

- Responsabile dell'Unità di Crisi individuato tra i membri dell'Unità stessa;
- Dirigente del Servizio Veterinario Provinciale di Bolzano;
- Dirigente del Servizio Veterinario Provinciale di Trento;
- Dirigente dell'Ufficio provinciale di Igiene e Salute Pubblica di Bolzano;
- Dirigente dell'Ufficio provinciale di Igiene e Salute Pubblica di Trento;
- Direttore/i degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle Agenzie Regionali Protezione Ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i, Centro/i Nazionali di Riferimento competente/i per materia."
- Rappresentante dell'Agenzia Provinciale Protezione Ambientale, ove coinvolta;



E' prevista la presenza di una unità di crisi per ciascuna regione italiana e per le Province autonome di Trento e Bolzano. L'unità di crisi regionale è ubicata fisicamente presso un ufficio degli Assessorati alla sanità regionali. L'unità di crisi delle province autonome di Trento e Bolzano è ubicata fisicamente presso un ufficio individuato dall'unità stessa. L'ufficio deve essere chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, che può essere la linea per l'allerta, cellulare, fotocopiatrice, computer e stampante, collegamento internet, scanner, software gestionali, database con gli elenchi delle altre unità di crisi regionali e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche, della protezione civile localmente competente, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

3.3 Unità di crisi locale (UCL)

L'Unità di Crisi Locale di ciascuna Azienda sanitaria locale si compone di:

- Direttore Sanitario (Responsabile Unità di Crisi locale) o suo delegato;
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio o loro sostituti ed i Dirigenti responsabili dei diversi Servizi: SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione), SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), SIAOA (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale), SIAPZ (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche), SSA (Servizio Sanità Animale);
- Qualsiasi soggetto pubblico o privato si ritenga utile consultare

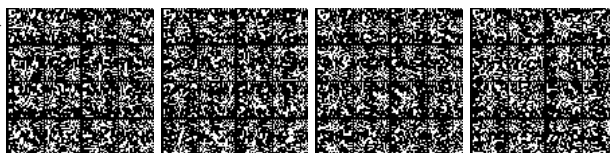
L'unità di crisi locale è ubicata presso una sede designata dalla ASL competente per territorio, che assicura anche l'adeguato supporto tecnico e gestionale, compresi i database con gli elenchi delle unità di crisi regionali, delle province autonome e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

L'ufficio deve essere chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, che può essere la linea per l'allerta, cellulare, fotocopiatrice, computer e stampante, collegamento internet, scanner, software gestionali. L'Amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.).

4. Ruolo e funzioni del coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi

Tenendo conto delle competenze attribuitegli, il Segretario Generale del Ministero della salute in qualità di "Coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi" agisce, nell'ambito di propria competenza, come punto di contatto unico per assicurare un efficace scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati.

Il "Coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi", sia in caso di situazioni che richiedono un "coordinamento rafforzato" da parte della Commissione, che in caso di attivazione dell'Unità di crisi della Commissione europea, assicura:



- la cooperazione tra l'Unità di Crisi Nazionale e l'Unità di Crisi della Commissione europea, favorendo la raccolta e la diffusione delle informazioni;
- l'aggiornamento costante e in maniera diretta del Ministro con cui decidere gli interventi mirati e la presentazione al pubblico delle misure sanitarie adottate;
- la cooperazione con i partner internazionali per la gestione degli aspetti che ricadono negli ambiti di competenza di prevenzione umana, sicurezza degli alimenti e sanità animale;
- la preparazione e/o il lancio della strategia di comunicazione coordinata e trasparente nei confronti del pubblico e, in particolare, la gestione di tutti gli aspetti della comunicazione, sia assicurando la comunicazione al pubblico di informazioni chiare, efficaci e coerenti relative alla valutazione e alla gestione del rischio, sia garantendo la comunicazione ai partner commerciali e ad altri portatori di interesse;
- la definizione e la condivisione con la Commissione europea e con i Paesi Membri coinvolti, in tempo reale di messaggi chiave/linee da adottare basati su dati concreti, in particolare nei confronti dei mass media;
- il coordinamento degli strumenti di comunicazione (ad es. FAQ, linee di assistenza telefonica ecc.);
- la coerenza di quanto comunicato con le valutazioni del rischio effettuate da EFSA ed ECDC nelle situazioni di crisi rispetto alle misure intraprese.

Inoltre, insieme al suo team garantisce:

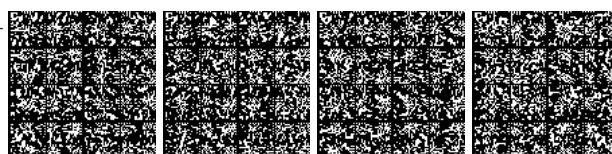
- il coordinamento a livello nazionale delle attività in caso di eventi avversi o eventi critici avversi di cui al punto 1 nel settore alimentare e dei mangimi;
- la presentazione del Piano su richiesta della Commissione;
- la partecipazione a conferenze audio/video organizzate dalla Commissione durante un coordinamento rafforzato o situazione di crisi in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità;
- il follow-up quando una crisi si è conclusa, su possibili lacune e aree di miglioramento;
- la creazione di una relazione diretta tra i "Coordinatori delle crisi nel settore alimentare e dei mangimi" degli altri Stati membri favorendo la fiducia tra i partner attraverso lo scambio di esperienze;
- la partecipazione agli esercizi di simulazione nazionali ed europei;
- il monitoraggio delle reazioni dei media e dell'opinione pubblica;
- la condivisione delle informazioni con le parti interessate.

5. Criteri generali per l'attivazione delle Unità di Crisi

Le Unità di crisi, a livello nazionale e/o regionale/provinciale e/o locale sono attivate, tenendo conto di quanto stabilito al paragrafo 2(2).

L'Autorità Competente nazionale notifica immediatamente l'insorgenza di una crisi nazionale alla Commissione europea, all'EFSA e, se di loro competenza, ad altre agenzie competenti.

Gli elementi utili ai fini della classificazione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4 sono elencati nello schema riportato in Appendice I, di cui alle "Linee guida per la gestione e la comunicazione durante gli incidenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei



mangimi" dell'EFSA. Lo schema ha l'obiettivo di fornire un indirizzo alle autorità competenti, a seconda dei valori di categorizzazione dell'impatto degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4, in vista della possibile attivazione delle Unità di crisi ai vari livelli.

Tenendo conto dell'articolazione delle autorità competenti coinvolte in tre livelli, lo schema di cui ad Appendice I trova applicazione nei seguenti casi:

1. incidente limitato al territorio di competenza di una singola ASL;
2. incidente limitato al territorio di competenza di una singola regione;
3. incidente con coinvolgimento di due o più regioni.

6. Funzioni delle Unità di Crisi

6.1 Funzioni dell'Unità di Crisi Nazionale

L'Unità di crisi nazionale si attiva, in concordanza con l'attivazione dell'Unità di Crisi della Commissione europea o su segnalazione nazionale, in seguito al verificarsi di una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana, derivante da alimenti e mangimi, che non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54, del reg. (CE) n. 178/2002.

L'Unità di Crisi nazionale stabilisce le modalità operative per garantire un rapido passaggio all'azione, in particolare:

- Individua, valuta e coordina le strategie operative da attuarsi sul territorio nazionale in caso di emergenza, e le aggiorna sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili e/o dell'evolversi della situazione;
- Controlla l'effettiva operatività delle Unità di crisi, anche attraverso l'attuazione di piani di simulazione;
- Svolge anche un ruolo di informazione per l'opinione pubblica, riguardo ai rischi in questione e alle misure prese a riguardo.

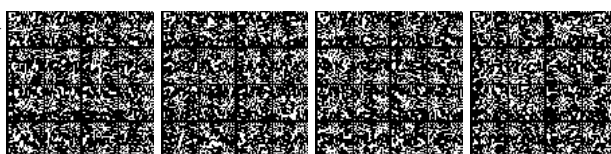
Il Coordinatore Nazionale delle Crisi ha il compito di:

- convocare le riunioni dell'Unità di crisi nazionale ed eventualmente il gruppo di esperti;
- concertare i provvedimenti necessari per attuare le strategie nazionali per una rapida gestione della crisi.

6.2 Funzioni dell'Unità di Crisi Regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (UCRTB)

L'Unità di Crisi Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'attivazione della Unità di Crisi Nazionale:

- Coordina e verifica le attività previste sul territorio;
- Assicura l'invio tempestivo, in via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti all'emergenza;



- Promuove l'organizzazione di corsi di formazione e addestramento per il personale competente in materia di gestione delle crisi in alimenti e mangimi avvalendosi della collaborazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e del Centro di riferimento competente sulla materia dell'emergenza;
- In particolare, il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha il ruolo di assicurare il coordinamento con l'Unità di Crisi Nazionale.

L'UCR agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi è regionale.

6.3 Funzioni dell'Unità di Crisi Locale (UCL)

L'Unità di crisi locale in relazione all'attivazione della Unità di Crisi Nazionale e della Unità di Crisi Regionale:

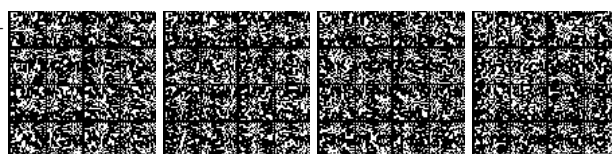
- individua i punti di contatto locali, da comunicare alle Unità di Crisi Nazionale e Regionale e delle Province Autonome, che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la corretta attivazione del flusso operativo;
- verifica che i data-base afferenti ai punti di contatto siano aggiornati, in caso di variazioni, e ridistribuiti periodicamente;
- attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale;
- si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e distruzione delle partite;
- fornisce per il tramite dell'Unità di Crisi Regionale e delle Province autonome i dati e gli elementi richiesti dall'Unità di Crisi Nazionale;
- In particolare, il responsabile dell'Unità di Crisi Locale, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Servizio di Igiene e Salute/Sanità Pubblica.

L'UCL agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi è locale.

7. Segnalazione iniziale, valutazione rapida del rischio (*Rapid Risk Assessment*) e attivazione della reazione

7.1 Segnalazione iniziale

Le segnalazioni iniziali possono provenire da diverse fonti ufficiali tra cui il sistema di allarme rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF), il sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS), o la rete internazionale delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN), o il Sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS). In particolare, il Ministero della salute assicura il coordinamento tra i punti di contatto nazionale per il RASFF ed EWRS al fine di garantire opportune forme di collegamento delle informazioni finalizzate alla individuazione degli eventi avversi di cui al punto 1.



Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno la responsabilità, ai sensi della legislazione alimentare europea, di informare l'autorità competente sugli eventuali eventi avversi ed eventi critici avversi che li riguardano e di ottemperare a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'industria, le imprese alimentari e le forze dell'ordine devono segnalare costantemente qualsiasi evento avverso, o evento critico avverso, di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4 direttamente all'autorità competente per territorio avvalendosi dei recapiti relativi ai "Punti di contatto nazionali e regionali", pubblicati sul portale del Ministero della salute all'indirizzo web:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1150&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema

Le informazioni relative alle condizioni di cui ai punti 2(1) e 2(2) sono rese disponibili, qualora le circostanze lo richiedano, sul sito web del Ministero della salute.

In particolare, costituisce segnalazione iniziale la segnalazione dell'incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, ovvero l'isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione.

7.2 Valutazione rapida del rischio (*Rapid Risk Assessment*)¹

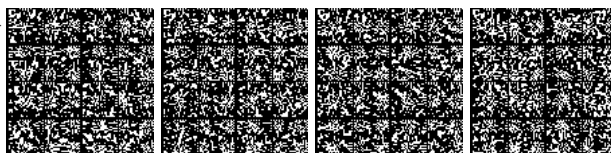
La classificazione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi, di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4 attiva il processo di valutazione rapida del rischio, che consente di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura. Il quadro descrittivo dovrà essere valutato, aggiornato e monitorato a partire dai riscontri iniziali e, successivamente, sulla base di ulteriori prove e delle informazioni che saranno disponibili.

Prove e riscontri dovranno essere costantemente valutati, aggiornati e monitorati secondo i seguenti indicatori:

- a. Effetti sulla salute;
- b. Rischio per l'integrità della catena alimentare;
- c. Numero e categorie dei consumatori coinvolti;
- d. Quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione;
- e. Livello di preoccupazione;
- f. Rischio percepito dagli organi di comunicazione;
- g. Tracciabilità e ritiro di prodotti;
- h. Tipologia di evento avverso (noto o sconosciuto).

La valutazione rapida del rischio è coordinata dall'autorità competente interessata e può richiedere il contributo di esperti interni al Ministero della salute e di esperti afferenti alle Istituzioni scientifiche di riferimento.

¹ Cfr. ECDC e in coerenza con Intesa n. 201/CSR 8 novembre 2018 la quale distingue l'attività di risk assessment e risk evaluation.



La valutazione rapida del rischio è effettuata al fine di determinare i rischi associati agli eventi avversi e agli eventi critici avversi, di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4, e informare l'autorità o le autorità competenti. La valutazione rapida del rischio viene eseguita a cura delle istituzioni scientifiche di riferimento (Laboratori nazionali di riferimento, Consiglio nazionale della Ricerca, Istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, etc.)

7.3 Attivazione del Piano nazionale in caso di attivazione del Piano generale dell'Unione europea

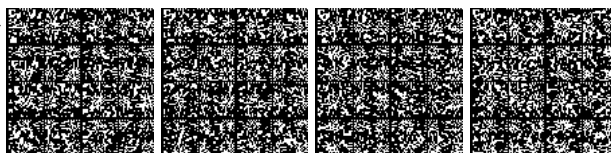
Qualora ne ricorrano le circostanze:

- Il Coordinatore nazionale della crisi, membro dell'Unità di Crisi a livello dell'UE, informa immediatamente i competenti Direttori Generali del Ministero della salute.
- Al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, tramite il proprio team, informa i punti di contatto regionali e delle Province autonome.
- Al più presto, e comunque entro le 24 ore, tramite il proprio team, convoca la prima riunione dell'Unità di Crisi, a seguito della quale l'Unità diventa effettivamente operativa.
- In ogni caso, per garantire la massima rapidità di comunicazione, prevede l'istituzione di un sistema di pronta reperibilità. Tutte le comunicazioni fra i soggetti coinvolti devono avvenire a mezzo di posta elettronica, telefono cellulare, utilizzando i recapiti disponibili sul portale del Ministero della salute all'indirizzo web sopra specificato.

7.4 Attivazione del Piano nazionale sulla base di segnalazione locale

Qualora le strutture locali territorialmente competenti riscontrino una situazione di serio rischio:

- oltre ad attivare il sistema di allerta, informano i punti di contatto locali;
- i punti di contatto locali, se del caso, avvisano al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, il responsabile dell'Unità di Crisi Locale;
- l'Unità di Crisi Locale provvede ad una valutazione della situazione, al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione degli art. 50, 53 e 54 del reg. (CE) n. 178/2002 oppure avvisare al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale o delle Province autonome;
- l'Unità di Crisi Regionale o delle Province autonome provvede ad una valutazione della situazione, al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione degli art. 50, 53 e 54 del reg. (CE) n. 178/2002 oppure avvisare il Coordinatore della crisi nazionale;
- il Coordinatore della crisi nazionale, se del caso, convoca immediatamente la riunione dell'Unità di Crisi nazionale, per valutare la situazione ed eventualmente ufficializzare lo stato di crisi, attivando le procedure previste dal Piano. Se necessario, il Coordinatore di Crisi si interfaccia con l'Unità di Crisi a livello dell'UE;
- il Coordinatore della crisi nazionale, in alternativa, può ritenere che la situazione non richieda l'attivazione del Piano, ma possa essere gestita in maniera adeguata secondo la normativa vigente.



In tutti i casi, le comunicazioni fra i soggetti coinvolti dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica e/o telefono cellulare. Per garantire la massima rapidità di comunicazione, si prevede l'istituzione da parte del Segretariato Generale di un sistema di pronta reperibilità.

8. Laboratori

I laboratori ufficiali coinvolti nel Piano sono:

- il laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità;
- i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- i laboratori di riferimento regionali per le malattie a trasmissione alimentare verificatesi nei casi umani;
- i laboratori delle Agenzie Regionali Protezione Ambientale;
- i laboratori di Sanità Pubblica;
- ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere;

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto, che assicurano assistenza tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) e la corretta attuazione del Piano, e li comunica alle Unità Regionali e delle Province Autonome.

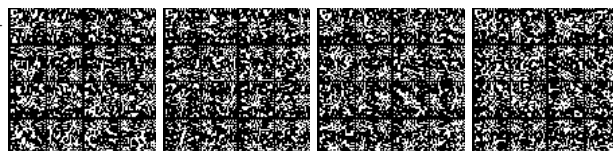
L'Unità di crisi centrale può, in corso di emergenza, diramare informative ritenute utili per favorire l'operatività dei laboratori.

9. Aggiornamento professionale e formazione

L'attività di formazione e l'aggiornamento professionale, che prevedono anche esercitazioni e simulazioni, sono fondamentali per garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e la corretta applicazione delle procedure previste nella gestione delle emergenze alimentari.

Il Ministero della salute, tramite l'Unità di Crisi nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate promuove l'organizzazione di corsi di formazione, esercitazioni e simulazioni di gestione delle emergenze in conformità al rispettivo piano di emergenza approvato, per quanto possibile, in stretta collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri o dei Paesi terzi limitrofi. Le esercitazioni e le simulazioni sono programmate ed effettuate avvalendosi delle competenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dell'Istituto Superiore di Sanità, e se del caso delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Università sulla base delle specifiche competenze in collaborazione con le Regioni e le Province.

Gli eventi formativi e l'aggiornamento professionale riguardano l'epidemiologia, la sorveglianza integrata delle zoonosi e la trasmissione alimentare, la diagnosi, la strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, la gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche e la comunicazione del rischio. Devono, inoltre, essere coerenti con le iniziative a cura della Commissione europea che promuove l'uso di strumenti all'avanguardia a livello dell'Unione, come gli strumenti per la rintracciabilità, le analisi di tipizzazione molecolare (compreso il sequenziamento dell'intero genoma - WGS) e la condivisione dei risultati nella banca dati *European Food Safety Authority – European communicable disease center*, di seguito EFSA-ECDC, sulla



tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente degli alimenti o dei mangimi.

L'aggiornamento professionale e la formazione sono, inoltre, allineati con gli esercizi di simulazione di incidenti legati agli alimenti e ai mangimi che la Commissione organizza periodicamente con gli Stati membri e che considerano anche gli aspetti relativi alla comunicazione e sono incentrati sulla preparazione agli incidenti e sulla loro gestione.

Nell'ambito degli eventi formativi, o indipendentemente da essi, devono essere previste esercitazioni e simulazioni di gestione delle emergenze in conformità al rispettivo piano di emergenza approvato, per quanto possibile, in stretta collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri o dei Paesi terzi limitrofi.

Le autorità regionali e locali dovranno assicurare adeguata formazione a cascata e relativo aggiornamento.

10. Comunicazione

10.1 Trasparenza e comunicazione

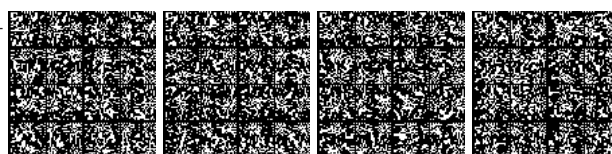
L'Autorità competente o l'Unità di Crisi Nazionale, qualora istituita, fermo restando un eventuale e giustificato trattamento dei dati nel rispetto del principio di trasparenza richiamato dagli artt. 9 e 10 del reg. CE n. 178/2002, assicurano una corretta informazione dei cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare il rischio.

A tal fine, in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Ministero della salute e, ove del caso, in coordinamento con la Commissione europea, l'EFSA e l'ECDC, il Ministero della salute o l'Unità di Crisi Nazionale, qualora istituita, definiscono contenuti e modalità di diffusione dei messaggi istituzionali, che vengono trasmessi anche agli Uffici Stampa delle Regioni e Province autonome. Inoltre, riferiscono prontamente al CNSA -Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

10.2 Strategia di comunicazione in situazioni che non richiedono l'istituzione di un'unità di crisi

Durante gli eventi avversi o gli eventi critici avversi di cui al punto 1, il Coordinatore della crisi e il suo team, se del caso, in coordinamento con la Commissione europea, gestisce le informazioni per il pubblico sulla valutazione e gestione del rischio, comprese le situazioni di incertezza, in modo chiaro, mirato ed efficace e come parte della risposta, eventualmente avvalendosi dei modelli di cui alle Appendici II, III e IV. L'informazione al pubblico deve essere tempestiva, solida, affidabile e coerente tra il livello nazionale, l'UE e i suoi Stati membri. I messaggi devono essere allineati in modo da evitare informazioni contrastanti.

Nell'ambito del coordinamento rafforzato, le autorità competenti regionali e locali coinvolte nel processo sono informate in anticipo riguardo agli annunci previsti, di loro pertinenza (ad esempio attraverso audio o videoconferenze). Queste ultime informano, inoltre, immediatamente gli operatori del settore alimentare interessati quando sono state raccolte prove attendibili sulla possibile origine di un focolaio.



Le autorità competenti regionali e locali condividono le informazioni sulla gestione degli incidenti al fine di garantire la coerenza in materia di comunicazione dei rischi. Il Ministero della salute tiene informato il Comitato permanente per i vegetali, gli animali, l'alimentazione e i mangimi e il Comitato per la sicurezza sanitaria sulla gestione degli incidenti circa la strategia di comunicazione. La rete internazionale delle autorità di sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) è utilizzata quando gli scambi da o verso Paesi terzi sono interessati dal rischio in questione, fatta salva la necessità di ulteriori scambi bilaterali di informazioni con i partner commerciali e le autorità competenti dei Paesi terzi.

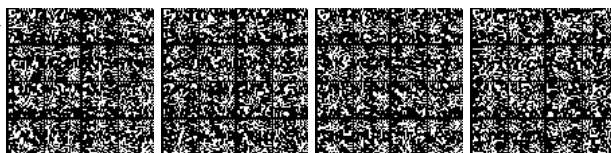
Le informazioni vengono anche fornite alle organizzazioni internazionali competenti, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione mondiale della salute degli animali (OIE) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), a seconda dei casi.

10.3 Strategia di comunicazione specifica da parte dell'Unità di crisi

L'Unità di crisi, in caso di situazioni che ne richiedono l'istituzione, sviluppa immediatamente una strategia di comunicazione specifica, al fine di tenere il pubblico informato sui rischi e sulle misure adottate. La strategia di comunicazione deve identificare i messaggi chiave per i principali destinatari e i mezzi di comunicazione chiave per distribuirli. Il Coordinatore della crisi, nell'ambito delle proprie competenze, coordina a livello nazionale la comunicazione di crisi (ad esempio misure adottate, raccomandazioni relative alla salute ecc.) utilizzando i modelli comunicativi di cui alle Appendici II, III e IV, secondo una strategia comunicativa che mira ad informare gli attori pubblici ed economici, compresi i partner commerciali di prodotti alimentari e mangimi, mediante azioni volte a:

- a. diffondere messaggi coerenti e coordinati;
- b. adottare una comunicazione efficace sui rischi;
- c. evitare l'emissione di informazioni premature a qualsiasi livello, ad es. prima di informare le parti interessate in attesa di dati comprovati sul rischio, in modo che tutte le parti possano prepararsi alle possibili reazioni della stampa / dei consumatori, o senza avere prove sufficientemente attendibili, ad es. sulla fonte o sul peso della malattia;
- d. fornire prove attendibili (risultati di analisi, evidenze epidemiologiche, ecc.) a sostegno delle posizioni e delle misure adottate;
- e. fornire rassicurazioni sulla sicurezza dei prodotti non implicati nella crisi, comprese informazioni chiare sul tipo o sui tipi di prodotti interessati e rispetto a quelli non interessati;
- f. fornire messaggi su misure efficaci e risultati ottenuti sulla base di prove attendibili: ad es. identificazione e ritiro dei lotti interessati a seguito di un'indagine efficace.

La strategia di comunicazione comprende la creazione di contatti adeguati con i Paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti sull'evoluzione della gestione della crisi pertinente.



11. Punti di contatto

Presso ciascuna Unità di crisi e laboratorio coinvolto vengono identificati i punti di contatto che hanno la responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile nel caso di insorgenza degli eventi avversi o degli eventi critici avversi di cui ai punti 1.2, 1.3, e 1.4.

In particolare, per l'Unità di Crisi Nazionale, Regionale e delle Province autonome il punto di contatto è individuato nel Responsabile, mentre nell'ambito dell'Unità di Crisi Locale si provvede ad individuare i relativi punti di contatto.

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascuna Unità di crisi locale predispone l'organigramma dell'unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili, e lo trasmette all'Unità di crisi regionale. Ogni unità di crisi regionale e delle province autonome raccoglie gli elenchi delle unità di crisi locali afferenti al rispettivo ambito territoriale, e trasmette il proprio elenco all'Unità di crisi Nazionale.

Analogamente l'Unità di crisi nazionale predispone il proprio organigramma e lo trasmette a tutte le Unità di crisi regionali e delle province autonome.

Tali elenchi devono essere aggiornati e ridistribuiti periodicamente (almeno una volta l'anno), da parte del team del Coordinatore nazionale delle crisi e, comunque, ogniqualvolta subentrino variazioni.

L'elenco dei punti di contatto nazionali, regionali e dei laboratori è reso disponibile sul portale Internet del Ministero della Salute alla pagina dedicata al seguente indirizzo:

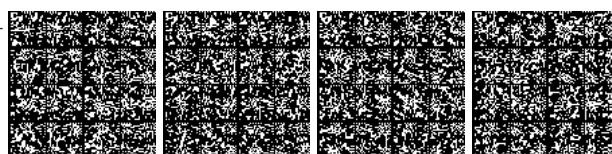
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1150&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema

12. Termine della crisi e valutazione post-crisi

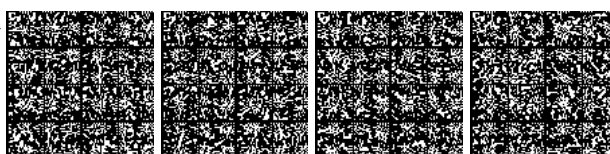
In concordanza con l'Unità di crisi a livello dell'UE se l'Unità di crisi Nazionale ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, il Coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi dichiara terminata la crisi. Nel caso in cui la crisi mantenga una dimensione locale, regionale o interregionale nel momento in cui l'Unità di Crisi Regionale/i ritenga/ritengano che il rischio sia ormai sotto controllo, in concordanza con il Coordinatore nel settore degli alimenti e dei mangimi potrà essere dichiarata terminata la crisi.

Il medesimo Coordinatore avvia, quindi, una valutazione post-crisi, costituita da tre componenti:

- un'attività di valutazione del rischio (*risk assessment*) a posteriori svolta dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) - Sezione per la Sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla situazione nazionale, alla luce di tutti i dati e le informazioni correlati alla gestione della crisi e da essa generati;
- una valutazione dell'attuazione delle procedure per la gestione della crisi in alimenti e mangimi e dello svolgimento delle attività di gestione del rischio svolta dal Ministero della salute e dalle Istituzioni scientifiche pertinenti;
- una valutazione delle attività di comunicazione del rischio svolta dal Ministero della salute, in collaborazione con il CNSA - Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.



Gli esiti della valutazione post-crisi, nelle sue tre componenti, vengono trasmessi e illustrati ai componenti delle Unità di crisi nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento a quelle coinvolte nel caso specifico, per identificare quanto sia stato eventualmente appreso e per evidenziare, se del caso, gli eventuali miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi.



Appendice I Classificazione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4

Fattore	Peso specifico associato al fattore	1.1	1.2	1.3	1.4	Indice di classificazione*	Calcolo dell'indice di classificazione*
Effetti sulla salute	10	non è richiesto l'intervento del medico di famiglia	è richiesto l'intervento medico di pronto soccorso	è richiesto l'intervento medico di pronto soccorso	è richiesto l'intervento medico di pronto soccorso	decesso	classificazione di più paesi
Popolo ad alta mortalità	10	consumatori di una sola ASL	consumatori di una sola ASL	consumatori di una sola ASL	consumatori di più ASL	>1000	con elevati tassi di mortalità
Valutazione del rischio	10	rischio molto basso	rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio alto	rischio alto
Percezione del rischio	10	rischio molto basso	rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio molto alto	rischio molto alto
Impatto sul rischio	15	rischio molto basso	rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio molto alto	rischio molto alto
Ritraggiabilità	10	tutti i prodotti (identificati, presenti in commercio, dati di intracciabilità completi)	tutti i prodotti (identificati, presenti in commercio, dati di intracciabilità completi)	tutti i prodotti (identificati, presenti in commercio, dati di intracciabilità completi)	tutti i prodotti (identificati, presenti in commercio, dati di intracciabilità completi)	prodotti non identificati o impropriamente distribuiti	prodotti non identificati
Diffusione/distribuzione commerciale	10	un solo prodotto, diversi fornitori	un solo prodotto, diversi fornitori	un solo prodotto, diversi fornitori	un solo prodotto, diversi fornitori	più prodotti, più fornitori	più prodotti, più fornitori
Impatto economico sulla filiera produttiva	15	rischio molto basso	rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio molto alto	rischio molto alto

* Inserire nella colonna i valori del moltiplicatore di ogni fattore. Il foglio Excel restituirà automaticamente il valore dello IESS indicando anche il livello di gestione relativo al valore di IESS ottenuto

Intervalli di classificazione

>= 251

>= 151 - < 251

< 151

livello di gestione 3 UCL

livello di gestione 2 coordinamento rafforzato o/e se del caso UCR-UCL

livello di gestione 1 coordinamento rafforzato territoriale o se del caso UCR-UCL

Indice di classificazione

0

Appendice II

Fase 1**Modello di dichiarazione in caso di incidente/crisi iniziale o emergente (quando molti dei fatti sono ancora sconosciuti)**

"L'Autorità competente è a conoscenza di un sospetto incidente di sicurezza alimentare locale/regionale/nazionale/multinazionale, che riguarda X, Y, Z (confermare area geografica).

Attualmente sono disponibili informazioni limitate sull'entità dell'incidente o su cosa l'abbia causato.

Tuttavia, un team di gestione degli incidenti è stato convocato e sta lavorando intensamente per indagare sulla questione.

La salute e il benessere del pubblico in generale sono la nostra principale preoccupazione ed il nostro obiettivo è quello di prevenire l'ulteriore diffusione del problema e tutelare le persone colpite ed i consumatori in generale.

L'Autorità competente segue attentamente la situazione ed è in stretta collaborazione con i suoi partner a livello europeo e nazionale.

Forniremo un ulteriore aggiornamento sulla situazione (dove e quando - ad es. sul nostro sito web alle 13:00, questo pomeriggio ecc.)".

Appendice III

Fase 2**Modello di dichiarazione in caso di aumentata consapevolezza ed evoluzione più ampia dell'incidente/crisi (alcuni elementi diventano noti)**

"L'Autorità competente può confermare che esistono prove che dimostrano la presenza di (XXX - indicare la sostanza, l'organismo ecc.) in (XXX - prodotti) specifici da (Paese di origine e/o produttore).

Stiamo lavorando con i nostri partner, tra cui (ad es. EFSA/ECDC/Stati membri), per continuare l'indagine e comprendere l'intera portata e la probabile causa del problema.

Mentre l'inchiesta è in corso l'EFSA/Autorità competente consiglia alle persone di (specificare l'azione, ad es. seguire le buone pratiche in cucina, distruggere/restituire il prodotto ecc.) che in questo caso significa (azioni specifiche di igiene/cottura, se applicabile).

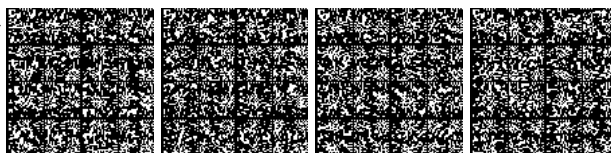
Si prega di verificare con le proprie Autorità di controllo per la sicurezza alimentare le notifiche sui prodotti specifici che sono stati richiamati o che lo devono essere.

I prodotti richiamati dagli operatori sono pubblicati sulla pagina web del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_5.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=richiami&dataa=2019/12/31&detada=2016/01/01

o segnalati alla pagina web degli avvisi di sicurezza all'indirizzo web:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_7.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=alimentare&annoda=2019



La salute e il benessere del pubblico in generale sono la principale preoccupazione dell'Autorità competente con l'obiettivo di prevenire l'ulteriore diffusione del problema e tutelare le persone colpite ed i consumatori in generale.

Appendice IV

Fase 3

Modello di dichiarazione in caso di evoluzione grave dell'incidente

Le Indagini effettuate da (indicare ente / fonte ufficiale - ad es. l'Autorità Sanitaria Ambientale) in (Paese) hanno confermato che ... (dettagli sullo stato di evoluzione dell'incidente sulla base delle conferme acquisite).

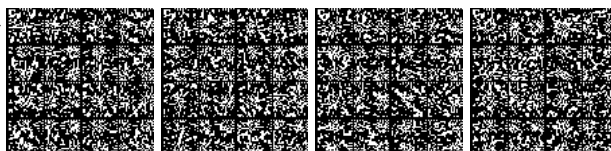
Ciò ha comportato livelli elevati e rischiosi di (XXX - contaminante chimico/biologico potenzialmente pericoloso) in (prodotti specifici di XXX).

I sintomi delle persone colpite e coinvolte da questo focolaio sembrano essere coerenti con gli effetti di (contaminazione da XXX).

Sono in corso tutte le iniziative del caso per reagire all'incidente/evento avverso/evento critico avverso a livello regionale/nazionale/europeo causato dai prodotti interessati.

La salute e il benessere del pubblico in generale sono la principale preoccupazione dell'Autorità competente con l'obiettivo di prevenire l'ulteriore diffusione del problema e tutelare le persone colpite ed i consumatori in generale.

20A02280



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio Novaselect».

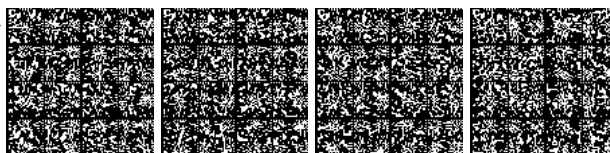
Con la determina n. aRM - 56/2020 - 3687 del 9 aprile 2020, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della S.M. Farmaceutici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLUCOSIO NOVASELECT;
 confezione: A.I.C. n. 030748014;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748026;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» flaconcino 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748038;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» flaconcino 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748040;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748053;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» flaconcino 1000 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748091;
 descrizione: «10% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748065;
 descrizione: «10% soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748077;
 descrizione: «10% soluzione per infusione» flaconcino 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748089;
 descrizione: «10% soluzione per infusione» flaconcino 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748103;
 descrizione: «10% soluzione per infusione» flaconcino 1000 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748141;
 descrizione: «20% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748115;
 descrizione: «20% soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748127;
 descrizione: «20% soluzione per infusione» flaconcino 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748139;
 descrizione: «20% soluzione per infusione» flaconcino 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748154;
 descrizione: «20% soluzione per infusione» flaconcino 1000 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748204;
 descrizione: «33% soluzione per infusione» flaconcino 1000 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748166;
 descrizione: «33% soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748192;
 descrizione: «33% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748178;
 descrizione: «33% soluzione per infusione» flaconcino 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748180;
 descrizione: «33% soluzione per infusione» flaconcino 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748242;

descrizione: «50% soluzione per infusione» flaconcino 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748216;
 descrizione: «50% soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;
 confezione: a.i.c. n. 030748228;
 descrizione: «50% soluzione per infusione» flaconcino 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748230;
 descrizione: «50% soluzione per infusione» flaconcino 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748255;
 descrizione: «50% soluzione per infusione» flaconcino 1000 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748293;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» sacca 1000 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748267;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» sacca 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748279;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» sacca 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748281;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» sacca 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748305;
 descrizione: «20% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748406;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» 100 sacche 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748317;
 descrizione: «20 % soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748329;
 descrizione: «33% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748331;
 descrizione: «50% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748343;
 descrizione: «10% soluzione per infusione» 30 flaconi 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748356;
 descrizione: «10% soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748368;
 descrizione: «10% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748370;
 descrizione: «5 % soluzione per infusione» 30 flaconi 100 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748382;
 descrizione: «5 % soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748394;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748418;
 descrizione: «5 % soluzione per infusione» 30 sacche 250 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748420;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» 24 sacche 500 ml;
 confezione: A.I.C. n. 030748432;
 descrizione: «5% soluzione per infusione» 12 sacche 1000 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02277



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Nomina del Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna

Con decreto del Presidente f.f. della Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna n. 1293/2020 del 20 aprile 2020 alla prof.ssa Maria Vita De Giorgi è stato rinnovato l'incarico di Garante del contribuente per la Regione Emilia-Romagna per il quadriennio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2024.

20A02284

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto delle risorse incrementalì, pari a 2 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale (FSC), per gli anni dal 2020 al 2022, ai comuni montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, al fine di ridurre la quota dell'IMU che gli stessi enti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo mediante una quota dell'imposta municipale propria.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> alla voce «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020, con il relativo allegato A), recante: «Riparto delle risorse incrementalì, pari a 2 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale (FSC), per gli anni dal 2020 al 2022, ai comuni montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, al fine di ridurre la quota dell'IMU che gli stessi enti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo mediante una quota dell'imposta municipale propria», adottato ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

20A02314

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 27 marzo 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004679/PG-L-111 del 10 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal Comitato amministratore della gestione separata in data 27 marzo 2020, recante: Emergenza COVID-19. Possibilità dilazione e differimento contributi per l'anno 2020.

20A02273

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Gestione sostitutiva dell'AGO, in data 28 gennaio 2020.

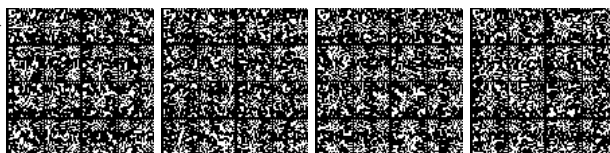
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004730/PG-L-103 del 14 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Gestione sostitutiva dell'AGO - in data 28 gennaio 2020, concernente l'applicazione dei valori retributivi e contributivi minimi per la determinazione delle contribuzioni dovute per l'anno 2020.

20A02282

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 12 febbraio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004731/RAG-L-110 del 14 aprile 2020 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 12 febbraio 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2019, in misura pari a zero euro.

20A02283



SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo, data di nascita e data del decreto di conferimento

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

STRANIERI

(ART. 2)

Gran Cordone

Steinmeier	S.E.	Frank-Walter	Detmold	05/01/1956	17/09/2019
------------	------	--------------	---------	------------	------------

Cavaliere di Gran Croce

Büdenbender	Sig.ra	Elke	Siegen	14/01/1962	17/09/2019
-------------	--------	------	--------	------------	------------

Commendatore

Foggo	Amm.	James Gordon	Hostert	02/09/1959	07/10/2019
-------	------	--------------	---------	------------	------------

Cavaliere

Diagne	Sig.	Samba	Niagane	25/11/1967	19/12/2019
Vargas Fernandez	Sig.	Angel Micael	Cordoba	31/08/1999	19/12/2019

NAZIONALI

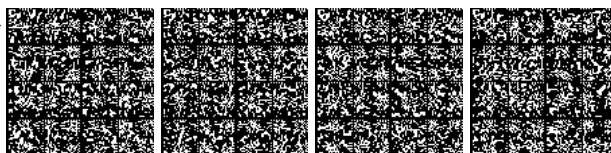
(ART. 2)

Cavaliere di Gran Croce

Cafarelli	Sig.	Vincenzo	Napoli	29/12/1955	27/12/2019
Faggin	Ing.	Federico	Vicenza	01/12/1941	27/11/2019
Palmieri Sandulli	Avv.	Gabriella	Napoli	07/04/1958	12/09/2019
Panetta	Dott.	Fabio	Roma	01/08/1959	09/12/2019
Quadrio Curzio	Prof.	Alberto Luigi Gioacchino	Tirano	25/12/1937	31/07/2019

Grande Ufficiale

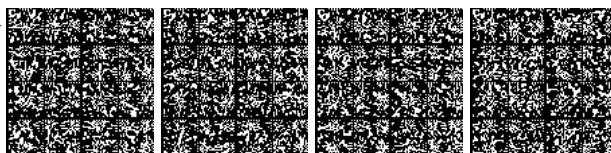
Bellantone	Prof.	Rocco Domenico	Villa San Giovanni	02/08/1953	27/12/2019
		Alfonso			
Busiri Vici	Arch.	Giovanni Carlo	Roma	18/03/1933	26/07/2019
Calvi	Gen. B.	Eduardo Ignazio	Bari	26/05/1966	17/02/2020
Celestini	Prof.	Marcello	Roma	02/12/1949	31/07/2019
De Bono	Col.	Giovanni	Roma	07/07/1963	15/10/2019
Fulco	Gen. B.	Diego Filippo	Piazza Armerina	17/10/1969	27/12/2019



Marazzi	Sig.ra	Angela	Piacenza	19/08/1925	27/12/2019
Naldini	Prof.	Luigi	Torino	05/03/1959	27/12/2019
Pasinelli	Dott.ssa	Francesca	Gardone Val Trompia	23/03/1960	27/12/2019
Pisauro	Prof.	Giuseppe	Roma	02/07/1955	27/12/2019
Quilici	Prof.	Lorenzo	Monfalcone	01/01/1938	27/12/2019
Rizzo	Prof.	Stanislao	Cosenza	07/10/1956	27/12/2019
Sorrentino	Prof.	Roberto	Roma	27/12/1947	04/11/2019

Commendatore

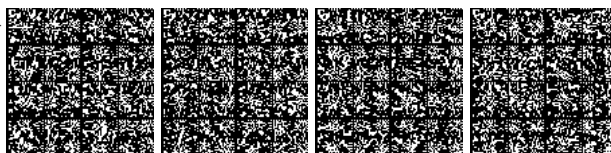
Agrusti	Dott.	Raffaele	Casarsa della Delizia	02/02/1957	27/12/2019
Albertini	Prof.ssa	Alessandra Rosa	Torno	16/09/1951	19/12/2019
Ammirata	Sig.	Vincenzo	Palermo	23/07/1954	27/12/2019
Angeletti	Sig.	Gaetano	Falerone	25/05/1943	19/12/2019
Angius	Maestro	Marco	Civita Castellana	26/05/1969	27/12/2019
Antonetti	Prof.	Nicola	Foggia	01/06/1945	27/12/2019
Arma	Cap.	Gennaro	Piano di Sorrento	03/05/1975	05/03/2020
Buti	Ten. Col.	Vitaliano	Roma	28/12/1966	27/12/2019
Caponera	Dott.	Mauro	Roma	09/11/1959	27/12/2019
Caramazza	Dott.	Franco	Roma	10/07/1947	27/12/2019
Carletti	Sig.	Romolo detto Romano	Montemignaio	03/09/1935	19/12/2019
Carraro	Don	Dante	Pianiga	29/03/1958	27/12/2019
Cecati	Prof.	Carlo	Lanciano	26/12/1957	27/12/2019
Cepparulo	Col.	Silvio	Roma	04/11/1963	27/12/2019
Cerbone	Dott.	Giuseppe	Napoli	13/04/1958	27/12/2019
Cesaroni	Dott.ssa	Giulia	Roma	10/11/1965	27/12/2019
Cucuglielli	Col.	Michele	Milano	05/01/1973	27/12/2019
de Girolamo	Dott.	Giovanni	Napoli	03/04/1953	27/12/2019
Dentener	Dott.	Franciscus Johannes	Paesi Bassi	02/05/1965	27/12/2019
Distefano	Prof.	Giuseppe	Catania	14/11/1949	19/12/2019
Esposito	Col.	Raffaele	Caivano	01/02/1964	27/12/2019
Fabiani	Col.	Carlo	Roma	08/01/1966	17/02/2020
Ferilli	Maestro	Guido Maria	Presicce	13/04/1949	27/12/2019
Ferina	Sig.	Giuseppe	Chiusa Sclafani	26/06/1935	12/09/2019
Fontana	Dott.	Alberto	Milano	02/07/1971	27/12/2019
Forastiere	Prof.	Francesco	Modena	10/01/1954	27/12/2019
Francese	Dott.ssa	Carla	Roma	10/09/1959	27/12/2019
Genovesi	Dott.	Piero	Roma	10/04/1960	27/12/2019
Giammattei	Prof.ssa	Emma	Castellammare di Stabia	18/03/1949	27/12/2019
Gisotti	Dott.	Giuseppe	Napoli	12/06/1936	27/12/2019
Goretti	Dott.ssa	Chiara	Roma	19/12/1962	27/12/2019
Impagliazzo	Prof.	Marco	Roma	17/03/1962	27/12/2019
Impagliazzo	Sig.	Dino	Arzachena	02/05/1930	19/12/2019
Impallomeni	Sig.	Giovanni	Palermo	11/02/1960	27/12/2019
Lodoli	Lgt.	Flavio	Venezia	23/07/1965	27/12/2019
Matassino	Prof.	Donato	Ariano Irpino	17/04/1934	19/12/2019
Mezza	Sig.	Ottavio	Vercelli	28/12/1963	27/12/2019
Miglietta	Dott.	Francesco Giuseppe	Genova	07/08/1954	16/01/2020
Monda	Dott.	Andrea	Roma	22/03/1966	27/12/2019
Pahor	Prof.	Boris	Trieste	26/08/1913	27/12/2019



Pelaschiar	Sig.	Mauro	Monfalcone	29/04/1949	19/12/2019
Petrucci	Dott.ssa	Maria Teresa	Pontecorvo	13/03/1958	27/12/2019
Pintore	Col.	Giancarlo Ottavio Fernando	Sassari	05/06/1960	04/02/2020
Pistolato	Sig.	Giuseppe	Venezia	17/11/1926	19/12/2019
Ranelli	Avv.	Libero	Legnano	17/05/1946	27/12/2019
Ranzo	Ing.	Giulio	Roma	29/01/1971	27/12/2019
Reinberg Mastragostino	Sig.ra	Greta	Ecuador	27/03/1930	19/12/2019
Rotondo	Prof.ssa	Rosalba	Napoli	04/03/1958	19/12/2019
Rusconi	Prof.	Mario	Roma	18/05/1947	16/01/2020
Sabeddu	Ten. Col.	Bruno	Genova	14/09/1966	27/12/2019
Sbrana	Sig.	Silvio	Roma	27/08/1955	27/12/2019
Scurati	Prof.	Antonio	Napoli	25/06/1969	27/12/2019
Simonato	Sig.	Monlio detto Manlio	Morsano al Tagliamento	12/10/1925	10/09/2019
Sinagra	Prof.	Gianfranco	Palermo	12/06/1964	27/12/2019
Sposito	Sig.	Francesco Paolo	Palermo	02/01/1942	27/12/2019
Stornello	Dott.	Gianni Maria	Ispica	10/04/1940	27/12/2019
Testore	Sig.ra	Gemma	Torino	18/02/1940	27/12/2019
Toso	Sig.	Omero	Padova	18/06/1945	27/12/2019
Tucci	Mons.	Filippo	Roma	11/02/1929	19/12/2019
Zanardi	Prof.	Alberto	Milano	19/11/1960	27/12/2019

Ufficiale

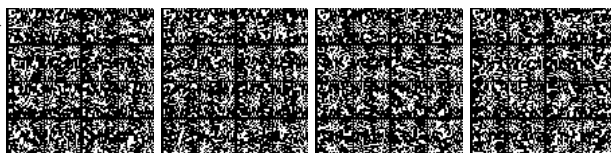
Alecci	Lgt.	Gaetano	Scicli	10/01/1968	27/12/2019
Angioloni	Sig.	Stefano	Orbetello	28/09/1960	27/12/2019
Apuzzo	Brig.	Antonio	Trebisacce	20/10/1967	27/12/2019
Baresani Varini	Prof.ssa	Camilla	Brescia	25/02/1961	27/12/2019
Barzi	V. Brig.	Mauro	Citta' della Pieve	10/01/1973	27/12/2019
Borghi	Dott.	Umberto	Reggio nell'Emilia	08/01/1930	27/12/2019
Bottani	Suor	Gabriella	Milano	08/11/1964	19/12/2019
Campi	Prof.	Alessandro	Catanzaro	15/02/1961	27/12/2019
Carioti	Dott.	Fausto	Roma	10/02/1968	04/02/2020
Carlusti	Sig.	Angelo	Valmontone	11/09/1960	04/02/2020
Cesari	Prof.	Matteo	Roma	24/09/1974	27/12/2019
Cipollone	Sig.ra	Elisabetta	Milano	05/07/1962	19/12/2019
Coletti	Sig.ra	Maria	Roma	26/07/1969	19/12/2019
Cosenza	Sig.	Giuseppe	San Marco Argentano	03/02/1960	07/01/2020
Covati	Dott.ssa	Giovanna	Piacenza	24/12/1961	19/12/2019
Covotta	Dott.	Andrea	Roma	03/07/1965	27/12/2019
Cuttillo	Sig.	Giuseppe	Caserta	31/05/1971	27/12/2019
Defendi	Sig.	Francesco	Lurano	25/10/1944	19/12/2019
Della Seta	Dott.ssa	Simonetta	Roma	31/01/1958	27/12/2019
Delogu	Sig.	Marco	Roma	11/04/1960	27/12/2019
Di Nicolantonio	Prof.ssa	Federica	Pescara	13/02/1974	27/12/2019
Evangelista	Dott.ssa	Emanuela	Roma	06/05/1968	19/12/2019
Francola	Sig.	Stefano	Roma	28/02/1960	07/01/2020
Ghigliani	Dott.	Marco	Asti	02/03/1965	27/12/2019
Grapulin	Dott.ssa	Lavinia	Roma	06/07/1956	27/12/2019
Gresta	Gen B.A. (aus.)	Alessandro	Palermo	22/11/1957	27/12/2019
Latino	Sig.	Claudio	Aosta	10/01/1960	19/12/2019
Letizia Mauro	Dott.ssa	Giulia	Palermo	10/02/1959	09/07/2019



Lusiani	Primo M.llo	Fabio	Vigevano	14/03/1977	27/12/2019
Maldera	Primo M.llo	Riccardo	Corato	16/05/1972	27/12/2019
Manna	Dott.	Liberato	Venezuela	05/12/1971	27/12/2019
Manuzio	Sig.	Giovanni	Vado Ligure	09/12/1950	27/12/2019
Matassino	Dott.	Alberto	Battipaglia	08/05/1965	27/12/2019
Murgo	Sig.	Alfredo	L'Aquila	12/07/1967	19/12/2019
Olla	Dott.	Roberto	Quartu Sant'Elena	18/06/1951	27/12/2019
Pessina	Sig.	Angelo	Bergamo	26/06/1962	19/12/2019
Pieraccini	Sig.	Massimo	Subbiano	06/02/1962	19/12/2019
Pilia	Luogotenente	Fabrizio	Sant'Antioco	16/02/1966	09/12/2019
Pisano	Ten. Col.	Vincenzo	Latina	08/02/1974	17/02/2020
Pocobelli	Sig.	Paolo	Milano	01/11/1971	19/12/2019
Purrone	Sig.	Roberto	Roma	12/04/1960	07/01/2020
Ronzio	Sig.ra	Tiziana	Roma	02/05/1970	19/12/2019
Rossi	Brig. Capo Q.S.	Alessandro	Roma	14/09/1960	27/12/2019
Sani	Prof.	Gabriele	Roma	18/08/1976	05/03/2020
Spadolini	M.llo Capo	Daniele	Marino	08/05/1972	27/12/2019
Spigno	Ing.	Ettore	Napoli	21/03/1963	27/12/2019
Tevere	Brig. Capo	Maurizio	Torino	31/03/1963	09/07/2019
Torriero	Dott.	Fabio	Roma	04/02/1958	27/12/2019
Trematore	Arch.	Mario	Foggia	10/02/1953	21/10/2019
Vannelli	M.llo Capo	Alessandro	Firenze	28/09/1971	27/12/2019
Veraldi	Prof.	Roberto	Catanzaro	18/10/1965	27/12/2019
Zingale	Cap.	Sebastian Franz	San Candido	22/06/1973	25/07/2019

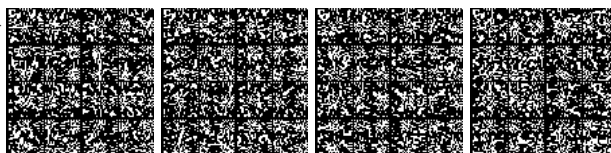
Cavaliere

Barbieri	Sig.	Pompeo	Larino	16/01/1994	19/12/2019
Bello	Sig.	Giacomo Matteo	San Michele Al Tagliamento	23/02/1954	27/12/2019
Benincasa	Sig.	Andrea	Palermo	25/09/1973	03/12/2019
Bonacina	Sig.	Ferruccio	Calcinate	06/11/1976	27/12/2019
Bracich	Sig.	Christian	Trieste	15/10/1975	19/12/2019
Carlioni	Dott.	Aldo	Marsciano	15/08/1966	27/12/2019
Carmignan	App. Sc. Q.S.	Stefano	Lonigo	03/01/1967	27/12/2019
Carnevali	Sig.	Giuseppe	Fabriano	24/06/1935	27/12/2019
Carosella	App.Sc.	Carlo	Roma	07/01/1978	09/07/2019
Caruso	App.Sc.	Davide	Velletri	24/05/1982	07/01/2020
Ciampi	Dott.ssa	Sara	Genova	24/01/1976	27/12/2019
De Nuzzo	Magg.	Giovanni	Mesagne	20/10/1981	27/12/2019
Di Caro	Sig.	Accursio	Palermo	21/04/1948	27/12/2019
Duranti	Dott.	Massimo	Perugia	13/07/1947	27/12/2019
Ercolani	Sig.ra	Simonetta	Roma	20/10/1963	27/12/2019
Faedi	Dott.ssa	Francesca	Fano	27/07/1976	27/12/2019
Ferrara	Sig.	Stefano	Palermo	23/06/1966	07/01/2020
Ghelfi	Dott.	Luciano	Mantova	26/06/1965	24/02/2020
Giazzi	Sig.	Marco	Milano	26/07/1993	19/12/2019
Gigante	Sig.	Fabio	Palermo	06/10/1970	27/12/2019
Grosso	Sig.	Carlo	Biella	03/06/1968	27/12/2019
Guardalà	Sig.	Giampiero	Roma	14/11/1965	27/12/2019
Ingraldo	Sig.	Luciano	Palermo	25/04/1959	27/12/2019



Lisio	Primo M.llo	Mario	Roma	11/05/1968	27/12/2019
Lo Scalzo	Sig.ra	Rosalia	Santo Stefano Quisquina	23/07/1986	27/12/2019
Lo Vercio	Sig.	Calogero	Ficarra	19/07/1967	27/12/2019
Locatelli	Sig.	Franco	Milano	27/06/1949	27/12/2019
Lonero	Lgt.	Paolo	Solarino	24/08/1972	27/12/2019
Lucà	Sig.	Vincenzo	Gioiosa Ionica	25/02/1945	27/12/2019
Mannino	Sig.ra	Rosangela	Cagliari	25/03/1971	27/12/2019
Morelli	Dott.	Stefano	Viterbo	12/07/1977	19/12/2019
Muci	Lgt. C. S.	Rocco Giuseppe	Copertino	27/02/1967	27/12/2019
Palumbo	Ten. Col.	Fulvio	Napoli	08/04/1972	14/11/2019
Panetti	Brig.	Tommaso	Ischia	29/04/1977	27/12/2019
Pasquali	Dott.ssa	Cinzia	Roma	09/11/1959	27/12/2019
Peraro	Sig.	Matteo	Verona	23/03/1981	27/12/2019
Perciaccante	Ten. Col.	Sergio Domenico Savio	Catania	11/12/1978	27/12/2019
Perini	Sig.	Giacomo	Roma	16/05/1996	19/12/2019
Pintus	App. Sc. Q.S.	Giuseppe	Sassari	21/04/1965	07/01/2020
Pisanu	App. Sc. Q.S.	Tonello	Sassari	06/04/1965	07/01/2020
Raso	App. Sc. Q.S.	Michele	Taurianova	12/09/1972	27/12/2019
Romano	App.	Ludovico	Pomigliano d'Arco	23/06/1964	07/01/2020
Russo	Sig.	Mario	Palermo	21/04/1960	12/09/2019
Saccà	Prof.	Enrico Aldo	Milano	13/10/1976	27/12/2019
Santella	Sig.ra	Silvana	Castel del Piano	19/01/1961	27/12/2019
Santucci	Dott.	Carlo	Roma	24/09/1985	19/12/2019
Sasso	Sig.ra	Cristina	Biella	22/10/1968	27/12/2019
Segata	Prof.	Nicola	Trento	15/02/1982	27/12/2019
Simone	V. Brig.	Stefano	Roma	06/05/1965	27/12/2019
Stupazzoni	Sig.	Davide	Verona	20/01/1976	27/12/2019
Tarquini	Ing.	Stefania	Sant'Omero	09/08/1987	27/12/2019
Tinetti	Prof.ssa	Giovanna	Torino	01/04/1972	27/12/2019
Todini	Sig.	Giovanni Battista	Roma	13/06/1967	27/12/2019
Vasaturo	Magg.	Luca	Mons	16/01/1982	09/12/2019
Vongher	Sig.	Sergio	Monte Argentario	18/01/1937	27/12/2019
Zaccaro	Sig.	Riccardo	Roma	06/09/1997	19/12/2019

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo, data di nascita e data del decreto di conferimento



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COLLOCATI A RIPOSO

(ART. 7)

Con decreti in data 27 dicembre 2019

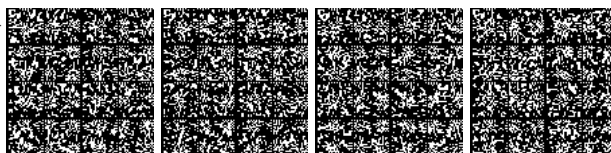
<i>Cavaliere di Gran Croce</i>				
Caput	Avv.	Francesco	Cagliari	17/07/1949
<i>Grande Ufficiale</i>				
Fazio	Dott.ssa	Valeria	Varazze	23/05/1949
Spataro	Dott.	Armando	Taranto	16/12/1948
<i>Commendatore</i>				
Caggegi	Dott.	Mario Antonino	Santa Domenica Vittoria	15/10/1954
<i>Ufficiale</i>				
Bruno	Sig.	Paolo	Riano	22/06/1952
Di Risio	Ing.	Pietro	Vasto	27/06/1954
<i>Cavaliere</i>				
Bollettino	Lgt. C.S. Dott.	Michele	Battipaglia	24/05/1959
Loi	Sig.	Giorgio	Sestu	21/04/1952
Pascale	Mar. Magg. Dott.	Annibale	San Lorenzello	06/07/1959

STRANIERI

(ART. 7)

Con decreti in data 27 dicembre 2019

<i>Cavaliere di Gran Croce</i>				
Choi	S.E.	Jong-hyun	Seoul	24/10/1958
Córdoba	Prof. Avv.	Marcos Mauricio	Buenos Aires	19/11/1953
<i>Ufficiale</i>				
Rieser	Sig.	Peter	Obdach	05/07/1950
<i>Cavaliere</i>				
Baù	Sig.	Terenziano	Gallio	19/08/1941



Caiazzo	Avv.	Nicholas	New York - Brooklyn	28/01/1963
Mulè	Sig.	Antonino	Partanna	12/05/1944
Razzano	Dott.	Dante	San Germano Chisone	10/10/1948
Velloso Mata	Avv.	Maria De Los Angeles	Valladolid	08/12/1968

Con decreti in data 10 febbraio 2020

Cavaliere di Gran Croce

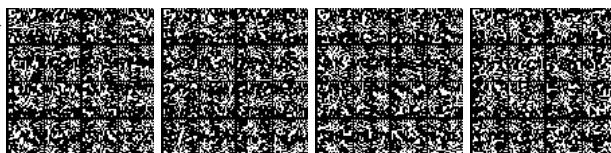
Bierlein	Dott.ssa	Brigitte	Vienna	25/06/1949
Dossi	Dott.	Harald	Klagenfurt	26/07/1961
Haslauer	Dott.	Wilfried	Salzburg	03/05/1956
Kandlhofer	Dott.	Dieter	Vorau	31/07/1970
Ludwig	Dott.	Michael	Vienna	03/04/1961
Marschik	Amb.	Alexander	Vienna	12/04/1967
Mayer	Dott.ssa	Andrea	Amstetten	19/04/1962
Michaelis	Sig.	Andreas	Hannover	24/07/1959
Peterlik	Amb.	Johannes	Vienna	23/01/1967
Schallenberg	Dott.	Alexander	Bern	20/06/1969
Sobotka	Dott.	Wolfgang	Waidhofen an der Ybbs	05/01/1956
Steinlein	Sig.	Stephan	Finsterwalde	03/05/1961

Grande Ufficiale

Arz Von Straussenburg	Amb.	Konrad	London	11/12/1962
Bagger	Amb.	Thomas	Lüneburg	21/10/1965
Drofenik	Amb.	Enno	Mödling	20/09/1971
Elbling	Amb.	Viktor	Karachi	04/04/1959
Engelke	Sig.ra	Anna	Unna	01/05/1969
Frölichsthal	Dott.	Georg	Vienna	14/01/1960
Hechtner	Dott.	Erich	Kindberg	22/01/1958
Kirnbauer	Amb.	Bettina	Bruck an der Mur	15/08/1961
Korschil	Sig.	Oliver	Klagenfurt	09/05/1966
Kössler	Amb.	Gregor	Salzburg	09/03/1969
Oberreiter	Amb.	Thomas	Linz	03/07/1966
Preuner	Ing.	Harald	Salzburg	03/08/1959
Seiser	Dott.ssa	Verena	Neustadt	16/02/1984
Weinberger	Dott.	Hubert	Linz	18/06/1958
Wunderbaldinger	Dott.	Thomas	Innsbruck	06/07/1957

Commendatore

Benker	Sig.	Michael	Frankenthal (Pfalz)	12/05/1964
Bognar	Dott.ssa	Sonja	Vienna	02/05/1979
Brantner	Dott.ssa	Franziska	Lörrach	24/08/1979
Dinger	Dott.	Dörte	Bielefeld	24/03/1981
Hollerer	Ten. Col.	Christian	St. Sebastian	22/06/1976
Hoppe	Col.	Joachim	Olsberg	24/01/1963
Kauther	Sig.ra	Natalie	Dortmund	05/11/1974
Pickl-Herk	Dott.	Reinhard	Kobenz	20/11/1961
Sedlitzky	Dott.	Dominik	Vienna	18/10/1993
Wagner	Dott.ssa	Niklas	Garmisch - Partenkirchen	27/07/1973
Walcher	Dott.ssa	Isabella	Gmunden	18/02/1965



Zimmer	Dott.	Günther	Schwarzach	11/08/1979
--------	-------	---------	------------	------------

Ufficiale

Berezicki	Sig.ra	Dorota	Tarnowitz	04/10/1982
Hennecke	Sig.ra	Viktoria	Stadtoldendorf	31/12/1982

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Cavaliere di Gran Croce

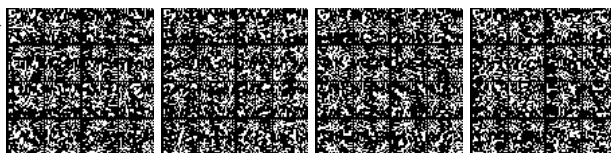
Cimolai	Ing.	Armando	Fontanafredda	17/03/1928
Cologni	Dott.	Franco	Milano	27/11/1934
Piumatti	Sig.	Giuseppe	Bra	26/04/1960
Tenore	Prof.Avv.	Vito	Napoli	23/06/1962

Grande Ufficiale

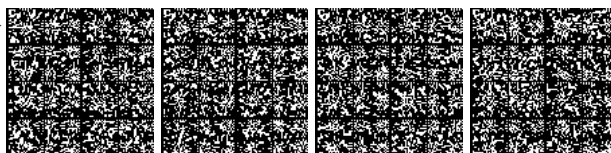
Benassi	Amb.	Pietro	Roma	07/06/1958
Caravelli	Gen. C.A.Dott.	Giovanni	Frisa	18/03/1961
Chiappinelli	Prof.	Carlo	Bovino	08/08/1955
Debiasi	Dott.	Giorgio	Brez	26/06/1945
Ercoli Finzi	Prof.ssa Ing.	Amalia	Gallarate	20/04/1937
Giustiniani	Dott.	Stefano	Massa Lombarda	10/09/1942
Grassi	Prof.	Giovanni Battista	Roma	26/01/1947
Grigo	Dott.	Maurizio	Roma	17/05/1941
Iuozzo	Dott.	Lorenzo	Roma	07/12/1960
Kalenda	Gen. B.Dott.	Paolo	Roma	04/08/1967
Lipari	Gen. B.Dott.	Benedetto	Palermo	13/10/1966
Nardone	Dott.	Paolo	Pisa	07/10/1959
Niutta	Dott.	Andrea	Siderno	18/03/1959
Ordigoni	Sig.	Ezio	Venezia	14/11/1947
Orsini	Prof.	Luciano	Alessandria	03/07/1952
Passamonti	Dott.	Paolo	Pineto	31/12/1953
Priolo	Dott.	Giuseppe	Messina	25/05/1952
Ricozzi	Gen. C.A.Dott.	Carlo	Roma	14/03/1957
Sica	Prof.Avv.	Salvatore	Salerno	28/01/1961
Staro	Dott.	Sergio	Napoli	03/10/1966
Tedeschi	Dott.	Enrico	Cerchio	09/02/1965
Todaro	Sig.	Vincenzo Leonardo	Francavilla Marittima	16/06/1933
Vaccari	Prof.	Franco	Arezzo	09/07/1952
Viazzi	Dott.	Claudio Carlo	Genova	26/06/1949

Commendatore

Agricola	Dott.	Maurizio	Palermo	10/10/1962
Andrei	Prof.	Paolo	Parma	10/10/1962
Angeloni	Dott.	Antonio	Mondolfo	08/12/1961
Annunziata	Sig.	Rizieri	Baiano	14/10/1963
Balboni	Col. Dott.	Giovanni	Modena	11/08/1965
Bambina	Dott.	Francesco	Alcamo	07/11/1959



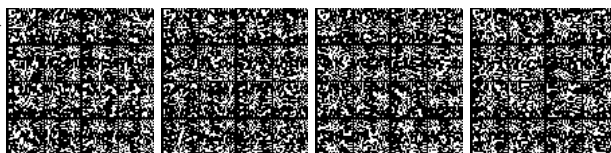
Buratta	Dott.ssa	Vittoria	Parrano	10/07/1955
Cabras	Dott.ssa	Donata	Decimomannu	11/12/1956
Cancini	Sig.	Felice	Bormio	27/05/1962
Carrano	Avv.	Pasquale	Napoli	01/06/1963
Carta	Col. Dott.	Marco	Sesto San Giovanni	18/03/1966
Castrucci	Prof.	Tommaso	Roma	24/07/1969
Cerbone	Dott.	Domenico	Napoli	04/07/1969
Compagnone	Dott.	Arturo	Teano	01/09/1958
Coppola	Dott.	Giovanni	Roma	16/10/1956
D'Alpaos	Prof.Ing.	Luigi	Pieve d'Alpago	04/09/1945
de Martis	Gen. B.Dott.	Vittorio	Napoli	27/05/1947
De Simone	Prof.	Antonio	Lecce	16/02/1952
Dellantonio	Sig.	Maurizio	Cavalese	28/10/1962
Di Piazza	Sig.	Antonino	San Giuseppe Jato	22/04/1952
Fagetti	Sig.	Enrico	Olgiate Comasco	20/04/1940
Faidiga	Col. Dott.	Adolfo	Tarvisio	25/10/1956
Fantauzzo	Dott.ssa	Donatella	Verona	30/01/1960
Federici	Col. Dott.	Fabio	Marino	25/07/1970
Forte	Dott.	Ascenzo	Schiavi di Abruzzo	07/11/1963
Frezza	Sig.ra	Alba	Calvi dell'Umbria	12/09/1943
Gemignani	Prof.	Marco	Viareggio	28/05/1966
Ghetti	Dott.	Oscar	Cesena	06/12/1957
Loreto	Prof.ssa Avv.	Rita	Avellino	24/04/1956
Ludovico	Dott.	Marco	Bari	21/11/1964
Manco	Sig.ra	Carmela	Napoli	15/11/1954
Manfredi	Prof.	Riccardo	Roma	14/05/1963
Mechelli	Dott.	Luigi Ottavio	Viterbo	20/06/1967
Molinari	Prof.	Carlo	Roma	07/07/1958
Montaruli	Dott.	Angelo	Giovinazzo	29/02/1956
Natale	Dott.	Luigi	Caserta	02/10/1960
Nicolella	Avv.Prof.	Salvatore	Caserta	12/03/1953
Nispi Landi	Dott.	Mario	Roma	02/10/1958
Padovano	Dott.	Onofrio	Mola di Bari	22/02/1958
Palermo	Dott.	Fabrizio	Perugia	05/02/1971
Palumbo	Dott.	Gianpaolo	Avellino	24/08/1951
Parisi	Dott.	Nicola Alfredo	Ciro' Marina	01/07/1960
Pergola	Dott.	Vincenzo Maria	Potenza	16/04/1956
Petronio	Avv.	Francesco	Roma	08/10/1955
Piotti	Avv.	Lucia	Brescia	02/11/1958
Pistritto	Sig.	Paolo	Palazzolo Acreide	19/08/1948
Polito	Avv.	Maria Teresa	Crotone	29/04/1953
Rana	Sig.	Domenico	Bisceglie	11/06/1949
Ribuffo	Dott.	Diego	Roma	25/09/1962
Rizzuto	Prof.	Rosario	Roma	15/04/1962
Roatta	Dott.ssa	Giannina	Varallo	22/08/1961
Rossi	Dott.	Paolo	Livorno	27/01/1959
Rubini	Sig.	Giacomo	Ruvo di Puglia	14/10/1958
Santoni	Prof.ssa	Angela	Nereto	21/02/1950
Sartori	Dott.	Paolo	Mantova	19/02/1962
Strati	Dott.	Bruno	Fuscaldo	07/05/1969
Testa	Dott.	Giuseppe	Napoli	28/07/1946
Turlon	Sig.	Elvio	Montegrotto Terme	28/06/1963
Ubertini	Prof.Ing.	Francesco	Perugia	06/02/1970



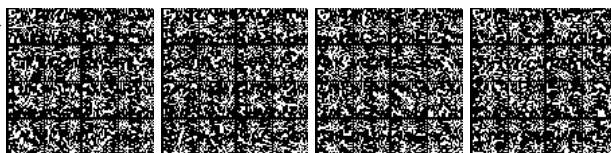
Vecchioni	Prof.	Roberto	Carate Brianza	25/06/1943
Vicari	Sig.	Gaetano	Enna	17/06/1930
Viciglione	Avv.	Tommaso	Marcianise	08/02/1953
Vidor	Sig.	Virgilio	Roma	14/01/1948
Vitetti	Dott.	Luigi	Napoli	16/07/1967
Zirilli	Ing.	Ottavio	Messina	02/08/1960

Ufficiale

Aringoli	Dott.	Gian Paolo	Camerino	20/09/1955
Balzanelli	Dott.	Mario Giosuè	Barletta	10/10/1964
Baso	Dott.	Adriano	Verona	02/04/1950
Becherucci	Dott.ssa	Bruna	Napoli	31/07/1960
Bellagamba	Dott.ssa	Vivietta Anna	Montalbano Jonico	30/09/1969
Boaretti	Sig.	Ivano	Anguillara Veneta	23/11/1956
Boeri	Arch.	Gianni	Reggio nell'Emilia	17/05/1935
Bortolozzo	Sig.	Renzo	Stra	18/12/1953
Bruno	Sig.	Cosimo	Eboli	27/09/1952
Campo	Lgt.	Benedetto	Valderice	01/07/1962
Carlone	Sig.	Arturo	Chieti	31/07/1926
Carnelli	Sig.	Renzo	Turate	13/06/1947
Carriero	Prof.	Alessandro	Monteroni di Lecce	16/11/1959
Cavallaro	Col. Dott.	Giuseppe	Messina	11/09/1966
Ceccarelli	Mons.	Marco	Roma	06/08/1962
Celona	Dott.ssa	Fatima Maria Nicoletta	Palma di Montechiaro	21/09/1959
Cervone	Brig. Capo	Luigi	Brusciano	03/10/1968
Cimino	Sig.	Giovanni*	Isernia	30/12/1963
Cola	Dott.	Fabrizio	Roma	21/11/1959
Colangelo	Avv.	Salvatore	Campotosto	04/10/1954
Colazzilli	Mar. Magg.	Antonio	Moscufo	26/07/1963
Colombo Galli	Dott.ssa	Carmen	Parabiago	04/06/1941
Conti	Dott.	Sergio	Sondrio	16/05/1954
Costantino	Dott.	Giovanni Rosario	Benestare	30/09/1961
D'Agostino Panebianco	Dott.	Manlio	Catania	25/06/1976
D'Angelo	Col. Dott.	Giuseppe Antonio	Cerda	30/11/1962
De Bartolomeo	Ing.	Domenico	Roma	19/06/1960
De Ceglia	Sig.	Luca	Bisceglie	28/07/1968
De Filippi	Maestro	Sebastiano	Buenos Aires	13/09/1977
De Giovanni	Dott.ssa	Maria	Colonia	24/01/1971
De Liso	Col. Dott.	Giuseppe	Santa Maria Capua Vetere	09/04/1966
De Lorenzo	Dott.ssa	Carmela	Santa Lucia di Serino	10/01/1965
De Vizia	Dott.	Antonio	Avellino	05/08/1948
Desideri	Vice Brig.	Mauro	Roma	06/07/1977
Di Gregorio	Sig.	Fausto	Sant'Omero	13/01/1962
Di Marsico	Dott.ssa	Silvana	Genova	16/03/1957
Di Monde	Dott.	Giovanni	Pomigliano d'Arco	20/10/1957
Di Paoli Paulovich	Maestro	David	Trieste	06/02/1973
Di Ruscio	Dott.	Luigi	Bari	15/11/1963
Dibari	Col. Dott.	Antonio	Pordenone	04/12/1965
Ettorre	Vice Brig.	Nicola	Bari	02/12/1973
Falco	Col. Dott.	Pietro Isacco	Napoli	12/09/1967
Fasani	Mons.	Bruno	Grezzana	16/12/1947
Fatiguso	Dott.	Antonio	Bari	27/12/1962
Federici	Sig.	Maurizio	Viterbo	26/11/1951



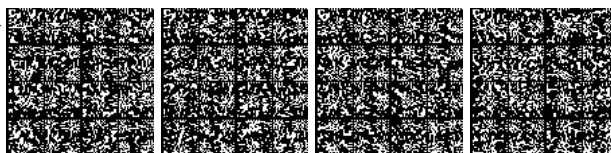
Ferlito	Dott.	Michele	Caronia	07/12/1958
Ferrara	Dott.	Alessandro	Salerno	07/07/1961
Fontana	Sig.	Costante	Belluno	14/01/1943
Forlenza	Dott.	Giuseppe	Contursi Terme	09/03/1964
Fregolent	Sig.	Antonio	Azzano Decimo	20/07/1939
Frigio	Sig.	Andrea	Vicenza	17/08/1965
Fucilli	Magg. Dott.	Vittorio Francesco	Bari	26/10/1975
Gambato	Sig.	Erminio	Conselve	17/09/1948
Gattulli	Avv.	Domenica	Andria	06/04/1967
Germani	Dott.ssa	Alba	Avezzano	29/09/1959
Grimaz	Prof.	Stefano	Udine	03/08/1965
Guerra	Dott.ssa	Maristella	Sassari	19/01/1968
Guglielmino	Dott.	Filippo	Vittoria	13/12/1959
Lamare	Dott.	Nicola	Roma	05/08/1964
Lenzi	Dott.	Paolo	Bologna	30/01/1972
Lettieri	Mar. Capo Dott.	Antonio	Roma	01/10/1973
Lippiello	Dott.	Domenico	Baiano	21/10/1960
Loi	Dott.	Franco	Iglesias	03/10/1956
Maestri	Col. Dott.	Alberto	Parma	20/03/1970
Manfredi	Prof.Dott.	Felice	Manfredonia	24/04/1966
Marini	Sig.	Gabriele	Gemona del Friuli	08/11/1948
Marino	Ten. Dott.	Luigi	Caivano	23/09/1959
Martelli	Mar. Aiut.Dott.	Michel	Lione	29/01/1972
Martinelli	Brig.	Luigi	Napoli	18/09/1972
Meghnagi	Sig.	Gabriel	Tripoli	30/07/1957
Meoli	Ten. Col.	Giovanni	Solopaca	14/01/1961
Mercurio	Mar. Capo	Giuseppe	Bari	06/12/1969
Messineo	Dott.	Antonino	Agrigento	08/09/1961
Migliore	Sig.	Nicola	Santa Maria a Vico	10/09/1957
Minervino	Cap. di Vasc.	Salvatore	Napoli	08/07/1962
	Dott.			
Moda	Sig.	Valentino	Adria	10/04/1957
Morra	Ten. Col.Dott.	Antonio	Napoli	30/11/1963
Negro	Sig.	Maurizio	Gorizia	15/08/1959
Nese	Sig.	Angelo	Casal Velino	14/04/1954
Paone	Dott.	Giovanni	Treviso	11/07/1959
Paradiso	Sig.	Gennaro	Lamezia Terme	14/04/1947
Parisi	Sig.	Giuseppe	Taviano	17/03/1955
Pellizon	Dott.	Manlio	Muggia	21/05/1964
Pennetta	Sig.	Pasquale	San Pietro Vernotico	28/09/1939
Perinati	Sig.	Franco	Ferrara	06/08/1950
Petricca	Dott.ssa	Ivana	Anticoli Corrado	16/03/1960
Piasentin	Ten. Col.Dott.	Gianluca	Latina	31/03/1975
Pizzorno	Sig.	Marco	Avellino	26/02/1978
Postal	Dott.	Gianfranco	Trento	28/12/1948
Ranieri	Cap. di Vasc.	Antonio	Reggio di Calabria	03/11/1963
	Dott.			
Rescigno	Sig.	Vincenzo	Nocera Inferiore	23/05/1959
Ricci	Ing.	Claudio	Perugia	07/07/1964
Riva	Dott.	Pietro	Gambettola	09/11/1936
Rodighiero	Prof.ssa	Luciana	Cavriana	15/01/1951
Romano	Dott.	Filippo	Udine	19/10/1966
Rosato	Mar.	Nicola	Castellaneta	09/09/1965
Saladini	Sig.ra	Simona	Como	15/11/1960



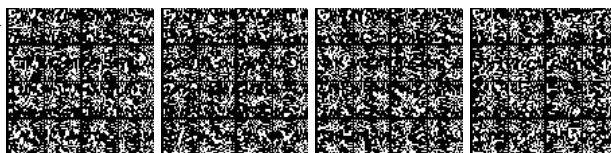
Sannino	Avv.	Maria Cira	Napoli	28/08/1964
Santopuoli	V. Brig.Dott.	Giuseppe	Rivarolo Canavese	04/03/1965
Sartori	Sig.	Ilario	Bressanone	29/04/1957
Strangio	Dott.	Maurizio Adriano	Canberra	26/10/1963
Taurasi	Sig.	Bruno	Gesualdo	28/09/1949
Tiritera	Lgt. Dott.	Massimo	Roccagorga	18/07/1973
Tornesello	Dott.ssa	Assunta	Alezio	11/07/1957
Trevisan	Sig.	Carlo	Padova	08/12/1946
Trimboli	Rag.	Antonino	Reggio di Calabria	07/03/1961
Tubertini	Sig.	Matteo	Bologna	29/06/1977
Varano	Sig.	Vincenzo	Catanzaro	24/07/1961
Ventura	Sig.	Vincenzo	Bari	05/05/1948
Volpi	Col. Dott.	Luca	Civiale del Friuli	10/02/1972
Zecchini	Sig.	Eleno	Bondeno	01/02/1935
Zerrillo	Dott.	Ennio	San Giorgio la Molara	13/03/1954
Zinali	Dott.	Adriano	Torino	30/06/1963
Zontilli	Dott.	Carlo	Roma	26/03/1963

Cavaliere

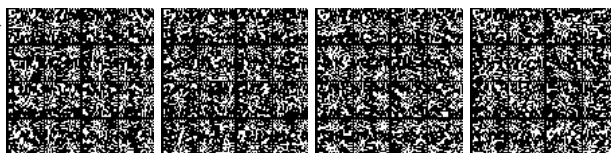
Abbate	Dott.	Luigi	Santa Maria Capua Vetere	12/12/1976
Agostini	Sig.	Settimio	Offida	17/09/1963
Agresta	Sig.ra	Maria	Vallo della Lucania	16/07/1978
Alba	Sig.	Nicolò	Monopoli	11/09/1964
Albergoni	Dott.	Marcello	Palermo	17/07/1979
Albertini	Dott.	Michele	Martina Franca	29/01/1961
Algieri	Dott.	Aldo	Corigliano Calabro	14/11/1955
Alimenti	Sig.	Romolo	Spoletto	20/01/1948
Alinovi	Sig.	Mauro	Parma	09/01/1953
Allegretti	Sig.	Giuseppe	Roma	09/03/1970
Amantea	Dott.	Roberto	Nocera Inferiore	14/06/1959
Amato	Sig.	Tommaso	Bari	13/08/1962
Ammirata	Sten. Dott.	Francesco	Bisignano	11/02/1961
Amodio	Sig.	Umile	Cosenza	05/08/1972
Ampollini	Geom.	Alberto	Collecchio	21/03/1961
Angeloni	Dott.	Fiorangelo	Napoli	19/03/1962
Antonino	Lgt. C.S. Dott.	Sergio	San Severo	30/09/1965
Apis	Sig.	Stefano	Recanati	14/04/1964
Aquilani	Mar. Magg.	Andrea	Teramo	15/06/1970
Armaroli	Sig.	Mauro	Bologna	23/06/1963
Armerini	Sig.	Giacomo	Avellino	28/07/1951
Arpaia	M.llo Magg.	Francesco	Napoli	21/01/1971
Asaro	Dott.	Massimo	Bari	08/02/1974
Ascione	App.Sc.Dott.	Flavio	San Giorgio a Cremano	01/06/1983
Assainato	Lgt. Dott.	Achille	Grottaglie	30/07/1973
Asuni	Cap. Dott.	Andrea	Cagliari	05/11/1972
Attimonelli	Mar. Magg.	Pasquale	Lucera	29/11/1973
Azzei	Dott.	Andrea	Cagliari	05/02/1965
Azzolini	Ten. Col.Dott.	Andrea	Imperia	08/09/1974
Baccani	Sig.	Franco	Filattiera	21/08/1962
Bachis	Sig.	Claudio	Siliqua	11/09/1956
Bai	Sig.	Daniele	Tradate	06/11/1957
Baila	Sig.	Enrico	Busto Arsizio	10/11/1942



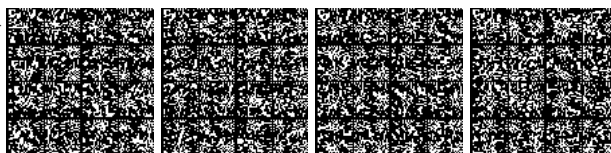
Bajardelli	Dott.ssa	Laura	Milano	04/07/1974
Baliani	Dott.	Diego	Venezia	23/07/1974
Ballarin	Sig.	Luciano	Lyon	30/06/1959
Barbalinardo	Sig.	Palma Antonio	Pisticci	06/04/1952
Bardone	Dott.	Giuseppe	Bari	08/02/1943
Barletta	Brig. Capo	Pietro	Ceglie Messapica	17/02/1965
Barone	Magg. Dott.	Marco	Scafati	12/05/1984
Bartocetti	Sig.	Damiano	Montemaggiore Al Metauro	17/10/1981
Bartolotta	Mar. Magg.	Sergio Giuseppe	Termini Imerese	06/11/1963
Basso	Sig.	Giovanni	Pravisdomini	10/01/1923
Belardini	Dott.ssa	Alessandra	Roma	22/06/1968
Bellio	Sig.	Roberto	Milano	20/12/1964
Belloni	Dott.	Marco	Montepulciano	20/03/1958
Belrosso	Sig.	Giovanni Mario	Roddi	08/12/1946
Benato	Sig.	Giancarlo	Rovolon	29/06/1955
Benatti	Sig.	Giorgio	San Benedetto Po	31/08/1937
Benedetti	Lgt. Dott.	Guido	Roma	23/05/1971
Benigno	Sig.ra	Silvana	Palermo	07/06/1969
Bergonzi	Sig.	Enrico	Colorno	26/07/1969
Bernabò	Dott.	Luigi	Salerno	30/09/1962
Bernini	Sig.	Piero	Viterbo	10/03/1964
Bernoldi	Dott.ssa	Susanna	San Remo	19/05/1953
Bertone	Lgt.	Alberto	Melito di Porto Salvo	26/02/1972
Bianchi	Dott.	Angelo Michele	Varese	11/06/1952
Bianchi	Dott.ssa	Marisa	Como	29/11/1964
Bianchi	Rag.	Fulvia	Cernobbio	17/11/1944
Birolo	Sig.	Riccardo	San Sebastiano da Po	21/11/1947
Boccuzzo	Sig.	Emilio	Fontanarosa	06/09/1960
Boggione	Suor	Giustina Marcella	Torino	17/04/1940
Bolognesi	Col. Dott.	Andrea	Roma	25/12/1962
Bolza	Sig.	Roberto	Trento	07/07/1964
Bonanni	Sig.	Roberto	Roma	21/02/1965
Bonanno	Dott.	Maurizio	Vibo Valentia	05/05/1960
Bonfiglio	Ing.	Roberto	Milazzo	04/07/1975
Bonfissuto	Ten. Col.Dott.	Luca Antonio	Caltanissetta	31/05/1968
Borocci	Sig.ra	Paola	Roma	20/02/1961
Borrazza	Sig.	Maurizio	Perugia	25/07/1957
Borrelli	Dott.ssa	Maria Cristina	Avellino	27/04/1962
Borso	Sig.	Orazio	Porto Viro	10/03/1948
Bosco	Dott.	Tiziano	Treviso	03/12/1960
Bovalino	Sig.	Giovanni	Genova	24/05/1953
Bove	Ten. Col.Dott.	Raimondo	Avellino	11/01/1968
Braconi	Sig.	Roberto	Osimo	28/03/1950
Brambilla	Sig.	Roberto	Livorno	30/10/1975
Brighenti	Dott.ssa	Gloria	Ala	16/01/1969
Brignolo	Sig.	Franco	Calliano	23/07/1947
Bristot	Dott.	Fabio	Belluno	15/03/1968
Bruffa	Sig.ra	Anna	Roma	01/03/1960
Brugognone	Sig.	Massimo Michele	Enna	06/06/1968
Bruni	Dott.ssa	Amalia Cecilia	Girifalco	03/04/1955
Bruno	Dott.	Francesco Achille	Andria	15/12/1964
Brusca	Car. Sc.	Mauro	Terracina	23/08/1982
Bruson	Sig.ra	Luciana	Cavarzere	15/02/1942



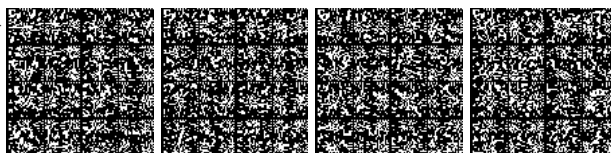
Bua	Ten. Col.Dott.	Eugenio	Modica	24/08/1970
Burgio	Magg. Dott.	Giovanni	Niscemi	13/02/1982
Busatto	Sig.	Luigi	Aosta	19/11/1948
Buscemi	Dott.	Riccardo	Pisa	13/04/1966
Busiello	Sig.	Giovanni	Napoli	07/06/1980
Cafeo	Lgt. C.S. Dott.	Domenico	Messina	11/03/1964
Caffù	Sig.ra	Gabriella	Gambolo'	04/08/1947
Cagol	Sig.	Marco	Imperia	28/04/1960
Caiazza	Mar. Capo Dott.	Antonio	San Paolo Bel Sito	26/12/1974
Calarco	Vice Brig.	Domenico	Locri	06/06/1966
Calce	Sig.	Alfonso	Ravello	18/04/1937
Calisse	Mar. Magg. Dott.	Serafino Sandro	Borgorose	08/08/1969
Calvanico	App.	Francesco	Sarno	12/07/1979
Calvelli	Cap. di Freg. Dott.	Giovanni	Cosenza	12/03/1970
Calvi	Sig.	Paolino	Pavia	02/08/1949
Camarda	Sig.	Giovanni	Roma	15/08/1970
Camarda	Vice Brig.	Nicolò	Adrano	13/01/1968
Campanile	Sig.	Antonio	Orsara di Puglia	08/02/1948
Campanile	Sig.	Renato	Napoli	29/09/1962
Cani	Dott.	Leo	Massa Lombarda	24/07/1946
Cannalire	Lgt. C.S. Dott.	Francesco	Matera	20/08/1965
Capobianchi	Sig.	Eduardo	Roma	20/08/1964
Capodiferro	Sig.	Vito Donato	Adelfia	14/10/1952
Capoluongo	Magg. Dott.	Giuseppe	Atripalda	20/09/1975
Caponi	Sig.	Franco	Ascoli Piceno	04/02/1951
Capovilla	Sig.ra	Carmen	Motta di Livenza	02/01/1929
Caprio	Sig.	Alessandro	Cassino	10/02/1976
Caputo	Dott.	Antonio	Napoli	14/02/1962
Carestia	Sig.	Luciano	Potenza Picena	11/02/1964
Caria	Brig. Capo	Pier Paolo	Serrenti	17/01/1965
Carminati	Sig.	Fausto Domenico	Zogno	18/12/1950
Caroni	Lgt. C.S. Dott.	Marco	Roma	02/02/1970
Caroni	Lgt. C.S. Dott.	Roberto	Roma	02/02/1970
Caroprese	Sig.	Francesco	Stradella	29/05/1970
Carraro	Sig.	Giorgio	Legnaro	28/08/1952
Carrichiello	App.Sc.	Rosario	Napoli	11/05/1981
Carta	Sig.	Pietro	San Gavino Monreale	19/12/1937
Carubia	Ten. Col.Dott.	Giuseppe	Agrigento	05/06/1976
Casadei	Dott.	Gianluca	Firenze	05/03/1978
Casali	Dott.	Matteo	Premosello-Chiovenda	17/06/1965
Caselli	Avv.	Giancarlo	Roma	23/07/1972
Caselli	Sig.	Antonio	Brindisi	29/11/1950
Casini	Sig.	Piergiorgio	Ronciiglione	01/08/1970
Castellana	App.Sc.	Giovanni	Martina Franca	05/04/1971
Casti	Lgt.	Ignazio	Domusnovas	01/02/1961
Castriota Skanderbeg	Maestro	Lorenzo	Roma	20/01/1964
Catalano	Mar. Magg. Dott.	Leonardo	Tricase	02/04/1974
Cavaliere	Sig.	Gabriele	Alfonsine	14/09/1961
Cavallo	Cap. Dott.	Gianni	Roma	24/01/1977
Cazzato	Lgt. Dott.	Luigi	Carmiano	23/11/1961
Cazzato	Sig.	Franco	Ruffano	26/12/1952



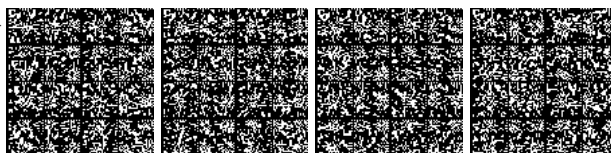
Cela	Dott.	Giuseppe	Foggia	11/12/1963
Celesti	Dott.ssa	Anna Maria Ida	Messina	14/01/1955
Cellamare	Dott.	Michele	San Giovanni Rotondo	21/05/1975
Celletti	Sig.	Angelo	Frosinone	01/01/1934
Cerbara	Dott.	Massimiliano	Roma	17/06/1966
Cerutti	Avv.	Massimo Giorgio Maria	Milano	16/01/1961
Cesi	Dott.	Claudio	Roma	27/07/1953
Chiapperino	Mar. Magg.	Marco	Roma	11/10/1967
Chieppa	Cap. di Freg. Dott.	Nicola Maria	Bari	27/07/1969
Chirico	Dott.ssa	Maria Cristina	Reggio di Calabria	03/01/1967
Ciarrocchi	Geom.	Remo	Termoli	17/11/1961
Cibiroli	Geom.	Roberto	Reggio nell'Emilia	03/09/1964
Ciccone	Rag.	Tiziana	Roma	11/03/1958
Cima	Sig.	Emilio	Viterbo	18/03/1961
Cimadomo	Mar. Magg.	Felice	Terlizzi	30/11/1960
Cimino	Prof.	Vincenzo	Trento	23/02/1976
Cimolai	Sig.	Aurelio	Fontanafredda	02/02/1944
Cipollini	Dott.ssa	Paola	Ascoli Piceno	14/06/1955
Civaschi	Sig.	Riccardo	Udine	29/12/1971
Civerchia	Lgt. C.S. Dott.	Flaviano	Jesi	28/01/1967
Cocchi	Dott.	Simone Paolo	Treviglio	26/10/1979
Codegoni	Sig.	Giovanni	Chioggia	16/01/1944
Colandrea	Sig.	Fabio	Roma	06/10/1958
Colella	Lgt.	Bruno	Napoli	05/11/1962
Collana	Mar. Capo	Filippo	Palermo	25/07/1976
Colloca	Primo Lgt.	Pino	Vibo Valentia	12/12/1963
Colombo	Sig.	Alessandro	Mantova	30/09/1959
Colombo	Sig.	Ercole	Monza	18/11/1944
Colombo	Sig.ra	Licia	Laureana d'Istria	23/08/1937
Colonna	Sig.	Santo	Paola	05/12/1960
Colucci	Dott.ssa	Rosanna	Baragiano	05/08/1965
Comelato	Sig.	Massimo	Venezia	05/10/1955
Commendatore	Dott.	Sergio	Lentini	19/04/1983
Compagnone	Dott.	Vincenzo	Gorizia	05/01/1951
Comucci	Dott.	Leonardo	Firenze	23/07/1970
Conte	Lgt. Dott.	Emilio	Vallo della Lucania	08/11/1966
Corino	Sig.	Gianfranco	Bra	25/05/1967
Cornacchia	Dott.ssa	Francesca	Roma	05/08/1972
Corona	Magg. Dott.ssa	Gerardina	Napoli	06/07/1983
Corsi	Mar. Aiut.	Davide	Verbania	01/09/1968
Corsoni	Sig.	Luciano	Colle di Val d'Elsa	08/04/1938
Corvatta	Dott.	Gerardo	Corinaldo	26/09/1961
Cosimi	Geom.	Andrea	Macerata	19/09/1963
Cossettini	Sig.	Mauro	Udine	05/02/1966
Cossu	Lgt.	Pier Paolo	Sorgono	24/08/1968
Costa	V. Brig.Dott.	Angelo	Foggia	02/04/1972
Costabile	Sig.	Carmine	Avellino	13/07/1966
Costagliola	App.Sc.	Alessio	Procida	08/10/1977
Costanzo	Dott.	Roberto	Gela	17/02/1966
Costella Da Fies	Ins.	Francesca	Valle di Cadore	17/03/1925
Cotugno	Sig.	Cosimo	Sesto San Giovanni	15/04/1937
Cozzi	Dott.	Cristiano	Bollate	22/12/1972
Cozzoli	Dott.	Paolo	Bari	16/01/1967



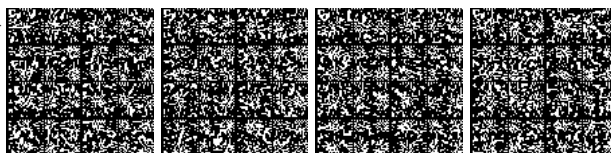
Crema	Sig.	Antonio	Ponzano Veneto	31/07/1926
Cremonesi	Sig.ra	Ornella	Linarolo	29/10/1950
Crispino	Cap. Dott.	Antonio	Santa Maria Capua Vetere	14/02/1982
Cro	Sig.	Arnaldo	Roma	08/02/1959
Cundari	Ing.	Massimo	Cosenza	03/11/1964
Cuoco	Sig.	Maurizio	Fasano	24/06/1974
Curnis	Prof.	Antonio	Fonteno	11/02/1958
D'Addona	Lgt. C. S.	Arturo	Benevento	30/10/1962
Daghetta	Dott.ssa	Elena	Vigevano	17/06/1957
D'Albenzio	Mar. Magg. Dott.	Beniamino	Napoli	11/12/1966
Dalceri	Rag.	Enrico	Monza	15/10/1962
Dalle Vedove	Ten. Col.Dott.	Paolo	Latina	21/08/1975
D'Alonzo	Avv.	Claudio	Bari	31/08/1978
D'Ambrosio	Dott.	Eleuterio	Monte San Giovanni Campano	02/01/1952
D'Amico	Dott.	Nicolò	Biella	08/07/1964
D'Amico	Sig.	Carmelo	Piaggine	28/09/1943
D'Andrea	App.Sc.	Francesco	Sarno	28/12/1977
D'Angelo	Sig.	Alessandro	Roma	01/06/1967
Daniele	Dott.ssa	Matilde	Piove di Sacco	21/12/1982
D'Antoni	Dott.	Corrado	Noto	20/07/1962
d'Aragone	Dott.	Giuseppe	Foggia	27/06/1957
D'Arienzo	M.llo Ord. Dott.ssa	Mariacristina	Avellino	24/07/1982
Darioli	Sig.	Felice	Bognanco	10/02/1947
D'Arpino	Dott.	Luciano	Frosinone	21/04/1960
D'Avena	Sig.	Luigi	Orta Nova	26/11/1946
D'Avino	Mar. Ord. Dott.	Umberto Maria	Salerno	14/05/1979
Davò	Prof.	Paolo	Asti	16/01/1938
De Agostini	Dott.ssa	Fabiana	Roma	03/03/1969
De Angelis	Sig.	Ermanno	Roma	17/03/1966
De Angelis	Sig.	Giovanni	Force	11/03/1932
De Angelis	Sig.ra	Stefania	Roma	27/11/1958
de Bellis	Dott.ssa	Giovanna	Napoli	02/09/1969
De Cesare	Mar. Capo	Giuseppe	Bisceglie	24/03/1978
De Cicco	Mar. Magg.	Gerardo	Napoli	21/09/1967
De Cicco	Mar. Magg. Dott.	Paolo	Napoli	02/04/1967
De Felice	Sig.ra	Silvia	L'Aquila	21/03/1980
De Gado	Dott.ssa	Angela	Roma	20/12/1978
De Giorgio	Rag.	Fiorenza	Ormelle	14/09/1953
De Giovanni	Sig.	Franco	Cutrofiano	05/10/1964
De Iaco	Sig.	Mario	Tricase	17/01/1957
De Lillo	Col.	Fabio	L'Aquila	11/05/1957
De Luca	Mar. Magg. Dott.	Ivan	Cosenza	28/06/1971
De Lucia	Lgt. Dott.	Angelo Giuseppe	Caserta	27/05/1974
De Maio	Dott.ssa	Modesta	Salerno	19/12/1955
De Napoli	Dott.	Salvatore	Salerno	19/09/1969
De Nardi	Avv.	Barbara	Vittorio Veneto	08/04/1982
De Palo	Dott.	Pasquale	Ruvo di Puglia	24/09/1963
De Riccardis	Vice Brig.	Demetrio	Lecce	06/02/1971
De Rossi	Sig.	Antonio	Capodimonte	16/02/1961
De Santis	Dott.	Guido	Padenghe sul Garda	31/07/1944



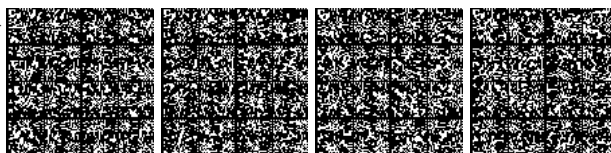
De Santis	Lgt. C.S. Dott.	Filippo	Valencia	29/04/1966
De Santis	Mar. Capo Dott.	Luigi	Formia	24/08/1973
De Stefano	Lgt. Dott.	Gennaro	Napoli	21/04/1972
De Zotti	Sig.	Arduino	Ponte di Piave	17/01/1938
Del Prete	Dott.	Gennaro	Napoli	02/02/1980
Del Vecchio	Dott.	Cosimo Damiano	Barletta	07/08/1972
Della Rocca	Lgt.	Armando	Salerno	21/09/1964
Della Seta	Sig.	Mario	Roma	18/04/1961
Dellisanti	Lgt.	Carlo	Grottaglie	26/02/1971
Di Blasi	Lgt. Dott.	Maurizio	Messina	12/07/1960
Di Ciaula	Ten. Col.Dott.	Nicola	Bari	12/10/1963
Di Fazio	Sig.	Sergio	Bucchianico	30/11/1966
Di Filippo	Mar. Magg.	Sabatino	Siano	20/04/1971
Di Filippo	Mar. Ord.	Gerardo	Siano	12/01/1968
Di Gerardo	App.Sc.	Cosimo	Polla	30/05/1979
Di Leo	Avv.	Generoso	Roma	12/07/1971
Di Maio	Lgt. C.S. Dott.	Rosario	Napoli	06/03/1963
Di Manna	Sig.	Salvatore	Pico	01/06/1940
Di Marco	Sig.	Giuseppe	Francofonte	28/11/1957
Di Matteo	Sig.	Riccardo	Andria	13/07/1963
Di Sabato	Dott.	Giulio	Terni	16/02/1959
Di Serafino	Col. Dott.	Giancarlo	Caserta	29/11/1968
Di Somma	Sig.	Catello	Pompei	14/11/1962
Di Stasio	Rag.	Marcello	Sessa Aurunca	04/12/1962
Diliberto	Sig.	Giuseppe	Mussomeli	23/10/1962
Dimopoli	Dott.ssa	Antonietta	Milano	07/10/1973
Dini	Dott.	Urbano	Caprese Michelangelo	04/03/1962
Dinoi	Sig.	Antonio	Brindisi	22/07/1960
Disetti	Sig.	Giuseppe	Lecco	06/06/1974
Dogali	Sig.	Mario	Calice Ligure	13/04/1954
Donfrancesco	Prof.	Bernardo	Colfelice	12/09/1939
Donini	Sig.	Maurizio	Bologna	07/09/1960
Donza	Sig.	Vincenzo	Messina	05/12/1977
Dragotto	Dott.	Nicolò	Napoli	05/03/1962
Durante	Lgt. C.S. Dott.	Michele	Avetrana	16/09/1969
Ermanni	Dott.	Francesco	Sezze	12/03/1971
Esposito	Dott.	Giuseppe	Pomigliano d'Arco	25/02/1965
Eusepi	Sig.	Mario	Roma	22/11/1963
Faggioli	Sig.	Bruno	San Casciano in Val di Pesa	19/04/1924
Fanelli	Rag.	Michele	Bari	12/03/1954
Fantino	Sig.	Flavio	Saluzzo	31/10/1968
Fanucci	App. Sc. Q.S.	Cesare	Scheggia e Pascelupo	24/07/1960
Farchica	Lgt. C.S. Dott.	Francesco Maria Antonio	Mazzarino	10/12/1964
Farina	Geom.	Roberto Virginio	Trovo	15/03/1934
Fauttilli	Dott.	Cristiano	Roma	04/02/1974
Favero	Rag.	Mirco	Valdobbiadene	30/03/1953
Favre	Sig.	Adriano	Ayas	05/01/1956
Fazio	Mar. Magg.	Rosario	Padova	11/02/1973
Fazzari	Mar. Capo Dott.	Domenico	Roma	14/09/1972
Fedi	Rag.	Marco	Chiusi	23/09/1954
Felici	Ten. Dott.	Giorgio	Frascati	13/05/1981
Femia	Lgt. C.S. Dott.	Pasquale	Ardore	27/09/1966
Ferrante	Dott.ssa	Valeria	Palermo	24/05/1957



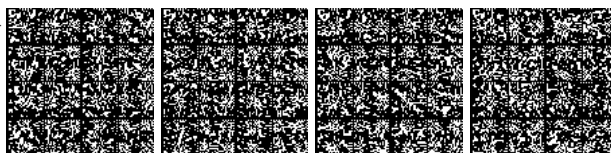
Ferrante	Sig.	Antonio	Sarno	10/10/1983
Ferrari	Sig.	Fulgido	Breguzzo	29/09/1960
Figus	Rag.	Orazio	Nurachi	19/10/1942
Filippini	Dott.ssa	Tiziana	Pescara	14/12/1958
Fimiani	App. Sc. Q.S.	Antonio	Roccapiemonte	06/01/1970
Finelli	Dott.	Francesco	Caserta	07/01/1950
Fiocchi	Avv.	Giuseppe	Varzi	30/03/1941
Fiore	Mar. Capo Dott.	Antonio	Polla	23/10/1975
Flora	Sig.ra	Lucia	Paluzza	22/09/1940
Fogliata	Sig.	Giacomo	Comezzano-Cizzago	13/09/1947
Foscili	Sig.	Giuseppe	Salsomaggiore Terme	10/09/1965
Fozzi	Sig.	Salvatore	Bonorva	20/07/1946
Fragasso	Ten. Col.Dott.	Giovanni	Roma	12/02/1969
Francesconi	Geom.	Francesco	Roma	04/07/1966
Franchi	Sig.ra	Elisabetta	Casalecchio di Reno	08/12/1968
Frangioni	Sig.	Giulio Adriano	Domodossola	03/04/1955
Franzò	Brig. Capo	Giuseppe Gianni	Vizzini	24/11/1967
Frattalemi	Mar.	Sandro	Enna	11/12/1974
Frigerio	Sig.	Alberto	Luino	06/05/1946
Frignani	Sig.	Bruno	Ferrara	29/06/1952
Frisenna	Sig.	Francesco	Barletta	14/02/1955
Fruci	Cap. Dott.	Domenico	Polia	18/04/1976
Fusco	Sig.	Antonio	Roma	16/07/1980
Fusco	Sig.	Luciano	Roma	10/05/1940
Gaeta	Col. Dott.	Emanuele	Roma	09/06/1973
Gaetano	Lgt.	Francesco	Santi Cosma e Damiano	11/01/1963
Gagliostro	Ten. Dott.	Carmelo	Palmi	26/03/1972
Gagliotta	Sig.	Mario	Napoli	29/12/1960
Gajer	Sig.	Giorgio	Bolzano	23/08/1954
Galati	Sig.	Fernando	Surano	15/07/1952
Galdi	Dott.	Giuseppe	Salerno	16/06/1963
Galli	Sig.	Antonino	Blera	27/10/1951
Gallina	Sig.ra	Teresa	Ougree	01/10/1961
Gallo	Ing.	Romeo	Matera	26/01/1960
Gallo	Sig.	Antonio	Torre Annunziata	02/09/1974
Galluccio	Primo M.llo	Michele	Napoli	09/05/1977
Galotta	Sig.	Antonio	Acerenza	11/09/1957
Gambetti	Padre	Mauro	Castel San Pietro Terme	27/10/1965
Garofalo	Magg. Dott.	Antonio	Vico Equense	29/06/1983
Garufi	Prof.	Vincenzo	Sant'Alessio Siculo	10/10/1939
Gasbarri	Dott.	Vincenzo	Viterbo	24/04/1958
Gasparella	Sig.	Rolando	Valdagno	02/06/1962
Gasparetto	Sig.	Fabio	Rovigo	24/02/1977
Gatti	Ing.	Roberto	Borgonovo Val Tidone	09/09/1962
Geltride	Dott.	Michele	Potenza	16/01/1969
Ghignone	Dott.	Andrea	Asti	31/05/1973
Giacalone	Dott.	Ezio Antonio	Milano	21/11/1974
Giacinti	Sig.	Stefano	Firenze	03/11/1972
Giallombardo	Sig.	Paolo	Albissola Marina	09/02/1940
Gianfranceschi	Sig.	Aldo	Bardolino	25/10/1941
Giannatiempo	Sig.	Luciano	Lainate	11/01/1965
Giannico	Sig.	Tommaso	Gioia del Colle	27/06/1962
Giannoccaro	Sig.	Angelo	Monopoli	08/01/1975



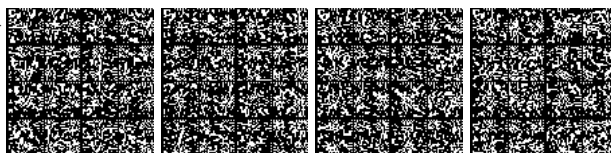
Giardili	Sig.	Sergio	Arlena di Castro	04/07/1965
Giorgione	App. Sc. Q.S.	Massimo	Benevento	16/06/1972
Giovannini	Dott.ssa	Linda	Magenta	31/03/1978
Giovannoli	App.Sc.	Aleandro	Roma	29/09/1976
Giovinazzo	Sig.	Luciano	Cittanova	26/03/1953
Giuffrida	App. Sc. Q.S.	Marcantonio	Augusta	07/01/1971
Giunta	Sig.	Rosario Giuseppe	Santa Caterina Villamosa	15/09/1960
Gnoni	Ten. Col.Dott.	Claudio	Maglie	29/10/1974
Goldin	Brig. Capo	Luca	Genova	15/08/1968
Goldoni	Sig.	Marco	Mantova	25/02/1967
Gonella	Sig.	Maggiorino	Montegrosso d'Asti	19/10/1947
Gorga	Sig.	Vincenzo	Vietri di Potenza	11/12/1919
Gorrini	Sig.	Michele	Piacenza	15/06/1970
Gramaglia	Prof.	Elso	Buttiglieria d'Asti	30/05/1949
Grandini	Col. Dott.	Marco	Roma	16/06/1966
Grassi	Dott.	Valerio Alessandro Renato	Milano	30/07/1969
Grasso	Dott.	Giuseppe	Bagheria	01/05/1955
Grella	Sig.	Franco	Sturno	22/07/1962
Grimaldi	Dott.	Luigi	Bari	14/07/1942
Grimaldi	Mar. Aiut.Dott.	Pasquale	Mercato San Severino	29/11/1962
Grimaldi	Mar. Ord. Dott.	Francesco	Eboli	17/02/1980
Grita	Sig.	Corrado	Roma	29/08/1972
Grossi	Sig.ra	Carla	Ferrara	10/06/1943
Guardavilla	Sig.	Piero Antonio	Castelleone	17/01/1948
Guarini	Dott.	Angelo	Mesagne	29/05/1947
Guerra	Mar. Magg.	Marco	Afragola	07/12/1963
Guida	App.Sc.Dott.	Leonardo	Roma	01/10/1978
Guidastri	Avv.	Pier Luigi	Modena	16/06/1958
Guido	Primo Lgt.	Giuseppe	Roma	02/01/1964
Gulli	Ing.	Roberto	L'Aquila	30/10/1965
Gurrieri	Mar. Magg.	Giovanni	Roma	07/08/1972
	Dott.			
Guzzo	Rag.	Pietro	Polla	01/08/1973
Guzzo	Rag.	Tony Nico	Polla	17/07/1969
Iacobellis	Sig.	Pietro	Grumo Appula	26/07/1928
Iacovacci	Lgt. C. S.	Roberto	Sessa Aurunca	01/06/1966
Iafolla	Lgt. C.S. Dott.	Vittorio	Avezzano	27/05/1963
Iafrate	Dott.	Piero	Arpino	29/04/1971
Iaia	Sig.	Saverio	Brindisi	12/07/1953
Illuminati	Sig.	Giuseppe	Corridonia	24/01/1937
Incudine	Maestro	Mario	Enna	02/06/1981
Inguscio	Dott.ssa	Mafalda	Lecce	20/10/1951
Iodice	Avv.	Diego	Napoli	30/10/1976
Iovino	Contramm.	Giovanni	Trapani	30/10/1957
Ippolito	Gen. B.Dott.	Camillo	Napoli	07/07/1954
Izzo	Brig.	Gerardo	Castel San Giorgio	07/09/1965
Lais	Dott.ssa	Flaminia	Roma	25/11/1965
Lamarina	Primo Mar.	Riccardo	Monteroni di Lecce	11/03/1970
Lamberti	Dott.	Giacomo	Napoli	21/09/1946
Lanari	Sig.	Roberto	Roma	02/06/1973
Landucci	Sig.	Alessandro	Viareggio	11/05/1959
Lascialfari	Sig.ra	Immacolata	Brescia	04/09/1965
Laudati	Sig.	Giovanni	Forino	21/02/1941
Laurito	Magg. Dott.	Maurizio	Lorrach	31/03/1970



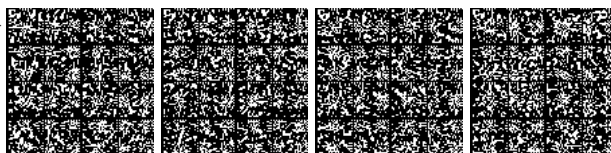
Lavezzari	Sig.	Alessandro	Verona	03/06/1942
Lazzarin	Sig.	Luigi	Arcade	19/08/1937
Lega	Cap. Dott.	Lorenzo	Firenze	03/12/1980
Lembo	Dott.ssa	Giuditta	Gambatesa	10/07/1963
Lenarduzzi	Sig.	Mario	Ruda	30/06/1945
Leonardo	Dott.	Carmine	Galatina	21/05/1961
Leone	Dott.	Leonardo	Francoforte sul Meno	24/06/1968
Leone	Lgt. C.S.	Graziano	Atri	25/09/1966
Leone	Sig.	Raffaele Rocco	Guardia Perticara	24/10/1965
Lettini	Dott.	Mariano	Bari	26/07/1966
Liberti	Sig.	Maurizio	Benevento	20/08/1961
Licordari	Dott.	Giuseppe Antonio	Reggio di Calabria	16/06/1957
Lisciandro	Col. Dott.	Luigi	Messina	28/07/1964
Lo Iacono	Sig.	Vincenzo Pio	Siracusa	30/11/1961
Lo Torto	Dott.	Mario	Roma	24/07/1958
Lobuono	Cap. Dott.	Michelangelo	Bari	09/01/1977
Longhi	Ten. Col.	Fabio	Casorate Primo	21/04/1966
Longobardi	Dott.	Errico	Torre del Greco	10/01/1948
Lorenzetti	Sig.ra	Annamaria	Crotone	06/07/1948
Lorusso	Col. Dott.	Michele Angelo	Milano	03/09/1969
Lovaglio	Dott.	Luigi	Potenza	04/08/1955
Lucciola	Sig.	Tommaso	Sessa Aurunca	25/08/1958
Luciani	Sig.	Luciano	Lanciano	12/11/1975
Macelloni	Sig.	Roberto	Roma	19/12/1967
Macri	Dott.	Pietro	Chivasso	31/03/1966
Maestri	Dott.	Fabio	Pavia	22/08/1967
Maffei	Dott.ssa	Fiorenza Grazia	Foggia	20/07/1963
Maggiani	Lgt. C.S. Dott.	Sergio	La Spezia	12/10/1966
Maggio	Brig.	Giuseppe	Pisticci	20/08/1969
Maggiulli	Sig.	Vincenzo	Lecce	10/07/1962
Mainini	Rag.	Luigi	Napoli	24/07/1958
Maio	Dott.	Agostino	Udine	09/06/1964
Maiorano	Sig.	Antonio	Castelfranci	03/01/1959
Malaguti	Sig.	Matteo	Cento	01/05/1978
Malerba	Sig.	Osvaldo	Sannicola	16/11/1942
Mancino	Sig.	Gabriele	Torino	08/02/1973
Mancusi	Don	Claudio	Avigliano	18/09/1981
Mandrioli	Dott.	Giancarlo	Cento	22/04/1953
Mangano	Dott.ssa	Francesca	Messina	11/02/1973
Mangiameli	Brig.	Paolo	Lentini	08/08/1963
Mangione	Primo Mar.	Rosario	Napoli	20/04/1973
Mannarino	Secondo Capo Scelto	Francesco	Catanzaro	06/09/1977
Manzella	Sig.	Pasquale Felice	Vietri di Potenza	20/05/1923
Maraca	Mar. Magg. Dott.	Gianluca	Narni	04/02/1967
Marchei	Lgt.	Marco	Bologna	04/09/1971
Marcolongo	Sig.	Leopoldo	Cittadella	28/02/1949
Margiotto	Lgt.	Domenico	Galatina	26/03/1968
Mariani	Rag.	Gabriele	Pavia	11/04/1954
Mariantoni	Ing.	Paolo	Rieti	22/04/1965
Marinelli	Lgt. C.S. Dott.	Antonello	Gualdo Tadino	19/09/1964
Marini	App.Sc.	Davide	Cesena	01/05/1980
Marino	Sig.	Vincenzo	Casoria	07/01/1945



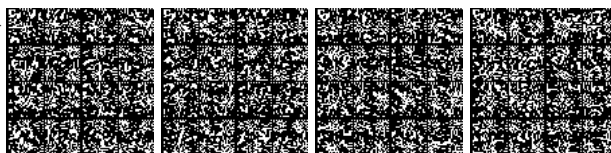
Marinucci	Ten. Col.Dott.	Antonio	Sulmona	22/10/1973
Maron	Geom.	Graziano	Rovigo	24/09/1952
Maroni	Prof.ssa	Franca	Ascoli Piceno	27/10/1945
Marotta	C.le Magg. Ca. Sc. Q.S.	Mario	Teano	21/08/1976
Marrese	Sig.ra	Gelsomina Mirella	Calvi Risorta	03/07/1963
Marsala	Gen. Dott.	Maurizio	Palermo	21/01/1955
Martinelli	Sig.	Giuliano	Milano	27/03/1964
Martino	Sig.	Benito	Atina	12/06/1933
Martino	Sig.	Gregorio	Reggio di Calabria	14/01/1964
Martinuzzi	Sig.	Roberto	Campi Bisenzio	03/08/1937
Maruccio	Sig.	Massimo	Lecce	21/04/1964
Mascetti	Dott.	Sandro	Ascoli Piceno	28/12/1965
Masciarelli	Sig.	Carlo	Ancona	04/07/1965
Mascolo	Lgt. C.S. Dott.	Michele	Bologna	03/07/1970
Massaccesi	Dott.	Simone	Roma	03/02/1975
Mastella	Ing.	Giorgio	Padova	02/06/1976
Mastrandrea	Sig.	Vincenzo	Filadelfia	29/11/1961
Mastrangelo	Brig. Capo Q.S.	Angelo	Massafra	03/08/1965
Mattei	Mar. Magg.	Roberto	Isola del Liri	13/03/1967
Mazza	Brig. Capo Q.S.	Nicola	Erice	21/12/1959
Mazza	Sig.	Salvatore	Napoli	20/07/1970
Mazzagatti	Mar. Magg.	Angelo	Messina	21/07/1964
Mazzei	Sig.	Francesco	Cerchiara di Calabria	04/05/1948
Mazzeo	App. Sc. Q.S.	Maurizio	Potenza	17/07/1969
Mazzilli	App. Sc. Q.S.	Francesco	Corato	29/01/1966
Mecucci	Sig.	Walter	Caprarola	13/06/1967
Megna	Geom.	Pantaleone Salvatore	Crotone	04/12/1960
Melchionna	Sig.	Tommaso	Stornarella	13/10/1959
Meliconi	Rag.	Gerardo	Roma	11/05/1964
Mellano	Sig.	Giulio	Saluzzo	24/01/1935
Menichelli	Dott.	Federico	Roma	05/05/1976
Meninno	Dott.	Valentino	Grottaminarda	09/05/1959
Mercuri	Sig.	Raphael Edward	Derby	16/05/1967
Mereu	Sig.ra	Elisabetta	Trieste	03/10/1959
Messina	Dott.	Bartolo	Palermo	15/02/1962
Miceli	Sig.	Vito	Minturno	14/11/1953
Micocci	Sig.	Aldo	Botrugno	06/12/1957
Micocci	Sig.	Carmine	Botrugno	12/08/1948
Micucci	Sig.	Nazzareno	Pioraco	09/03/1953
Miele	Avv.	Diego Maria	Cassino	22/05/1978
Migliavacca	Sig.	Cristiano	Pavia	06/07/1975
Milani	Sig.	Stefano	Roma	14/12/1964
Militari	Sig.	Claudio	Roma	27/04/1962
Miniucchi	Dott.	Agapito	Rocca Sinibalda	26/09/1923
Minutoli	Dott.ssa	Caterina	Messina	05/02/1965
Mirabella	Vice Brig.	Giuseppe	Vallecorsa	27/10/1967
Missaglia	Sig.ra	Irma	Beregazzo con Figliaro	30/10/1952
Misseroni	Sig.	Roberto	Cles	09/09/1965
Modenini	Sig.	Mario	Sorga'	26/05/1948
Molinari	Dott.	Marco	Pavia	05/10/1951
Molinari	Prof.	Fabio	Lovere	13/09/1977
Monaco	Prof.ssa	Paola Pasqua	Rocca di Mezzo	13/04/1952
Monfrecola	Sig.	Gianluca	Tradate	05/07/1976



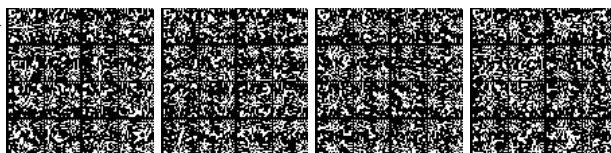
Montagna	Mar. Aiut.Dott.	Salvatore	Rotondella	03/03/1969
Montagner	Sig.	Antonio	Treviso	26/04/1936
Montagnese	Magg. Dott.	Alfonso	Catanzaro	30/07/1978
Montalto	Sig.	Paolo	Pachino	16/11/1918
Montedoro	Sig.	Pasquale	Noicattaro	18/01/1958
Montesi	Lgt. Dott.	Sergio	Macerata	24/01/1965
Monticelli	Sig.ra	Ida	Napoli	21/04/1957
Morena	Sig.ra	Antonella	Gubbio	08/01/1955
Mori	Sig.	Giorgio	Carrara	11/01/1923
Moschetta	Lgt. C.S. Dott.	Riccardo	Andria	28/06/1960
Moschin	Dott.ssa	Lorella	Latina	19/06/1965
Mozzillo	Mar.	Claudio	Napoli	21/04/1979
Mulè	Prof.	Nunzio Fortunato	Catania	24/05/1945
Munari	Sig.	Gianni	Reggio nell'Emilia	14/03/1956
Mura	Sig.	Giovanni	Isili	31/01/1937
Muto	Vice Brig.	Domenico	Pagani	01/03/1974
Napoli	Sig.	Vincenzo	Napoli	03/04/1968
Nesticò	Sig.	Claudio	Sesto San Giovanni	08/09/1965
Nicosiano	Sig.	Pierluigi	Carignano	09/04/1975
Nonini	Sig.	Giorgio	Udine	18/02/1964
Not	Sig.	Dario	Moggio Udinese	22/10/1943
Novelli	Sig.	Ugo	Milano	18/07/1966
Occhiogrosso	Sig.	Domenico	Bitetto	01/07/1952
Odoardi	App.Sc.	Angelo	Teramo	10/11/1978
Olivieri	Dott.ssa	Maria	Matera	20/07/1968
Olivieri	Dott.ssa	Maria Antonietta	Lecce	06/02/1964
Oppici	Dott.ssa	Ida	Sestri Levante	12/07/1952
Oreti	Serg. Magg. Capo Dott.	Fabrizio	Roma	25/09/1976
Orrei	Dott.	Mario	Benevento	26/10/1961
Osnaghi	Sig.	Vittorio	Corbetta	01/06/1940
Ossini	Dott.	Massimiliano	Napoli	22/12/1978
Paccagnella	Sig.ra	Giuseppina	Pieve di Cadore	05/12/1961
Pace	Sig.	Mario	Castellana Grotte	30/06/1958
Paciotti	App.Sc.	Danilo	Gubbio	30/10/1969
Padovano	Dott.	Onofrio Vito	Monopoli	16/01/1978
Padula	Geom.	Giuseppe	Pianella	02/05/1946
Pagano	Mar. Ord.	Luca	Benevento	14/11/1977
Pagella	Sig.ra	Ornella	Alessandria	18/02/1962
Pagliaricci	Ten. Col.Dott.	Carlo	Roma	30/09/1965
Paini	Dott.ssa	Francesca	Como	12/07/1964
Palatini	Sig.	Paolo	Zenson di Piave	13/01/1959
Palazzi	Col. Dott.	Flaviano	Gioia del Colle	09/04/1969
Palmacci	Dott.	Arcangelo	Terracina	18/11/1956
Palmiero	Sig.	Giuseppe	Marcianise	28/07/1982
Paluan	Sig.	Diego	Carceri	10/12/1951
Pannullo	Sig.	Pasquale	Succivo	04/03/1954
Papaleo	Sig.	Mario Bruno	Casarano	22/11/1948
Papini	Mar. Aiut.Dott.	Roberto	Soverato	02/07/1966
Pappalardo	Sig.	Alfio	Messina	05/08/1942
Parise	Dott.	Luigi	Caserta	24/02/1954
Parisi	Lgt.	Gino	Catania	05/07/1970
Parrella	Mar. Magg.	Claudio	Napoli	23/05/1966
Pascucci	App.Sc.	Cono	Polla	07/10/1980



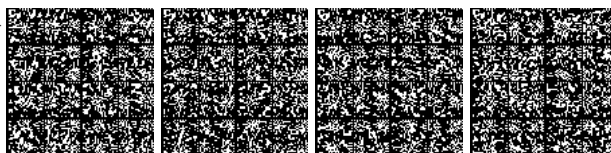
Pasqualucci	Dott.ssa	Giovanna	Roma	18/02/1963
Pastore	Mar. Magg.	Gianluca	Roma	29/11/1972
	Dott.			
Pastore	Sig.	Francesco Domenico	Mottola	04/10/1963
Patacchiola	Mar. Magg.	Mariano	Rieti	11/01/1968
Patassini	Vice Brig.	Mirco	Graffignano	13/06/1974
Patat	Prof.	Luciano	Udine	08/11/1950
Patriarca	Maestro	Alfonso	Pescara	19/06/1963
Pavanello	Sig.	Valeriano	Minerbe	27/02/1948
Pecorilli	Dott.	Fausto	Roma	19/05/1964
Pedicini	Prof.ssa	Giovanna	Vitulano	19/10/1949
Pellecchia	Magg. Dott.	Pasquale	Avellino	22/06/1977
Pellerone	Sig.	Antonino	Reggio di Calabria	12/04/1960
Peluso	Magg.	Roland	Roma	21/01/1981
Perlasca	Sig.	Angelo	Nesso	04/07/1947
Perna	Sig.	Angelo	Valle di Maddaloni	01/11/1960
Perri	Sten. Dott.	Nicola	San Vito sullo Ionio	17/11/1964
Perrone	Lgt. C.S. Dott.	Davide	Forlì	26/01/1964
Perrotta	Dott.ssa	Daria	Napoli	02/03/1977
Petralia	Dott.	Luca	Genova	02/03/1967
Petrelli	Sig.	Vito	Ostuni	16/04/1952
Petroni	Mar. Capo Dott.	Antonio	Napoli	28/03/1976
Petti	Sig.	Carlo	Campobasso	16/08/1969
Pezzella	Mar. Capo Dott.	Gennaro	Napoli	14/01/1972
Piazza	Sig.	Salvatore	Alia	26/01/1958
Picariello	Primo Mar.	Maurizio	Pontecagnano Faiano	30/08/1968
Piccerillo	Mar.	Natale	Santa Maria Capua Vetere	01/03/1980
Piccinini	Sig.	Michele	Pinarolo Po	12/06/1965
Piccirillo	Sig.	Salvatore	Macerata Campania	31/01/1940
Pichelli	Cap. Dott.	Daniele	Roma	25/04/1978
Pieretti	Dott.ssa	Manuela	Roma	11/07/1957
Pierleoni	Geom.	Luciano	Fossombrone	18/08/1944
Pietrantonio	Arch.	Porzia	Bari	08/06/1972
Pietrobono	Sig.	Sandro	Alatri	02/09/1964
Pietrosante	Rag.	Paolo	Bergamo	08/01/1946
Pinto	Dott.	Carlo	Ancona	06/05/1967
Pipere	Sig.	Antonio	Siniscola	17/01/1959
Pippi	Dott.	Vanni	Manciano	16/09/1963
Pisani	Dott.	Italo Vittorio	Isola del Liri	24/05/1937
Piva	Sig.	Fabio	Bolzano	22/11/1958
Pollicino	Mar. Magg.	Giovambattista Antonio	Catania	15/06/1973
	Dott.			
Polonia	Dott.ssa	Agata	Aidone	24/10/1954
Pompei	Lgt. C.S. Dott.	Giampiero	Roma	04/03/1965
Portoso	Dott.	Mauro	Bisceglie	06/12/1974
Postiglione	Dott.	Alessio	Napoli	15/10/1976
Pratesi	Dott.ssa	Franca	Firenze	20/11/1947
Preda	Dott.	Francesco	Pavia	04/04/1946
Previti	Prof.	Ugo	Catania	13/02/1961
Prinetto	Prof. Ing.	Paolo	Gassino Torinese	17/03/1953
Puggioni	Primo Lgt.	Roberto	Roma	29/11/1964
Puglisi	Lgt. C.S.	Giovanni	Portici	02/04/1965
Quagliata	Dott.	Leonardo	Roma	21/10/1953
Quaiotti	Prof.ssa	Raffaella	Villa Bartolomea	26/05/1950



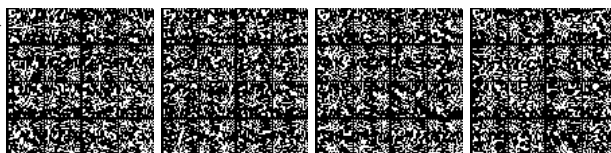
Quattrocchi	Geom.	Carlo	Sermoneta	24/10/1953
Raffin	Dott.ssa	Cinzia	Cordenons	06/01/1958
Rago	Dott.ssa	Alfonsina	Salerno	13/06/1961
Ragosta	Primo Mar. Dott.	Domenico	Salerno	02/11/1967
Rampazzo	Sig.	Renato	Fosso'	16/08/1935
Raspanti	Sig.ra	Carolina	Lugo	10/01/1984
Reinero	Sig.	Pietro	Bra	13/08/1939
Reitano	Sig.	Giuseppe	Licciana Nardi	23/02/1965
Riccardi	Magg. Dott.	Gennaro	Napoli	27/08/1965
Ricchitelli	Col. Dott.	Giacomo	Bisceglie	13/08/1959
Ricci	Lgt. C. S.	Simone	Corinaldo	09/10/1967
Rinaldi	Lgt. C. S.	Mauro Felice	Monforte d'Alba	05/07/1962
Rinaldi	Sig.ra	Maria	Roma	06/03/1963
Rizzello	Cap. Dott.	Luigi	Francavilla Fontana	16/07/1975
Rizzotti	Sig.	Bruno	Mantova	23/03/1948
Rocca	Dott.	Salvatore	Acireale	18/01/1961
Romagnoli	Sig.	Luigino	Montelupone	23/06/1957
Romano	Dott.	Luigi	Salerno	20/04/1974
Rondinone	Sig.	Giovanni	Matera	06/09/1973
Rosati	Ten. Col.Dott.	Massimo	Roma	12/12/1974
Rossi	Dott.	Andrea	Napoli	29/03/1960
Rossi	Dott.	Giancarlo	Cesenatico	16/10/1963
Rossi	Sig.	Silvio	Isso	25/04/1950
Roventini	Rag.	Massimiliano	Cecina	21/05/1973
Roversi	Rag.	Antonio	Torino	22/11/1954
Ruggieri	Dott.ssa	Maria	Bari	11/12/1965
Ruggieri	Sig.	Pasquale	Vieste	29/09/1951
Ruis	Ten. Col.Dott.	Francesco	Pozzuoli	28/08/1975
Rullo	Sig.ra	Monia	Alba	13/11/1969
Russo	Arch.	Antonella	Roma	26/01/1968
Russo	Sig.	Gaetano	Enna	14/07/1941
Russo	Sig.	Giuseppe	Montoro Inferiore	10/11/1949
Russo	Vice Brig.	Rosario	Sant'Agata di Militello	18/02/1975
Sabatino	Sig.	Giuseppe	Castelguidone	11/06/1957
Saffioti	Dott.	Stefano	Roma	17/11/1964
Saggese	Sig.	Salvatore	Rodi Garganico	15/01/1945
Salcuni	Sig.	Matteo	Monte Sant'Angelo	09/04/1953
Salemme	V. Brig.Dott.	Leonardo	San Prisco	04/11/1969
Salli	Sig.	Francesco	Agrigento	31/07/1938
Salvadeo	Ing.	Paolo	Novara	16/07/1969
Salvato	Mar. Magg.	Mario Rosario	Maratea	19/03/1973
Salvatori	Sig.	Luigi	Tagliacozzo	14/05/1955
Salvi	Primo Lgt.	Maurizio	Piglio	18/08/1961
Salzano	Dott.	Alessandro	Salerno	15/11/1972
Sambi	Sig.ra	Elsa	Sogliano Al Rubicone	25/04/1934
Sansico	Sig.	Antonio	San Severo	21/03/1955
Santoriello	Lgt. Dott.	Pasquale	Cava de' Tirreni	16/03/1969
Sattin	Sig.	Ilario	Anguillara Veneta	04/07/1954
Saulle	Lgt.	Gaetano	Grazzanise	06/02/1973
Saviana	Sig.	Vittorio	Motta di Livenza	06/11/1924
Savioli	Vice Brig.	Federico	Padova	05/07/1973
Scaggiante	Dott.ssa	Bruna	Trieste	02/04/1960
Scaltritti	Maestro	Silvano	Jerago con Orago	05/04/1959



Scalzo	Dott.	Rosario	San Cataldo	07/01/1958
Scaringella	Sig.	Cosimo Damiano	Canosa di Puglia	08/01/1967
Scatena	Dott.ssa	Monica	Roma	17/10/1970
Sciaruto	Mar. Magg.	Loreto	Chieti	12/06/1965
	Dott.			
Scotti	Avv.	Felice	Cimitile	11/05/1950
Scotto Di Carlo	Dott.	Simone Antonio	Pozzuoli	05/04/1977
Secli	Sig.	Ortensio	Parabita	07/12/1940
Senatore	Lgt. C.S. Dott.	Marino	Nocera Inferiore	09/09/1965
Serafino	Sig.	Antonio Felice	San Paolo di Civitate	22/11/1961
Serafino	Sig.	Cesare	Spilimbergo	26/09/1950
Serrati	App.Sc.	Francesco	Campi Salentina	26/10/1981
Sessegolo	Sig.	Francesco	Schio	16/07/1953
Signoretti	Sig.	Mario	Casaprotta	24/03/1944
Silvestri	Sig.	Gaetano	Pomigliano d'Arco	19/11/1976
Simeone	Avv.	Attilio	Policoro	13/09/1975
Simoni	Sig.ra	Iole	Levico Terme	28/09/1937
Sirici	Sig.	Gino	Assisi	23/05/1956
Soda	Dott.	Luca Marcello	Mangone	18/10/1964
Soffredini	Vice Brig.	Massimiliano	Torino	16/09/1970
Sogno	Cap. di Corv.	Antonio	Napoli	31/10/1981
	Dott.			
Soriano	Sig.ra	Giuseppina	Roma	27/04/1961
Soricaro	Lgt. C.S.	Nunzio	Napoli	16/12/1965
Spadoni	Sig.	Oriano Giovanni	Fivizzano	16/11/1944
Spagnoli	App.Sc.	Roberto	Borgo Val di Taro	29/05/1981
Spagnoli	Sig.	Steve	Gran Bretagna	13/06/1962
Spalletta	App. Sc. Q.S.	Filippo	Agira	05/07/1962
Specchia	App. Sc. Q.S.	Annunziato	Galatina	24/03/1968
Speciale	App.Sc.	Umberto	Messina	08/08/1976
Spina	Magg. Dott.ssa	Cristina	Roma	04/01/1981
Spiniello	App. Sc. Q.S.	Gerardo	Avellino	27/03/1966
Spoletini	Magg. Dott.	Antonio	Roma	01/09/1967
Sponziello	App. Sc. Q.S.	Alessandro	Roccaforzata	05/10/1972
Sprecacenero	Mar. Ord. Dott.	Danilo	Chieti	04/04/1978
Squillaci	Dott.ssa	Milena	Roma	04/09/1967
Stasi	Sig.	Michele	Ruvo di Puglia	03/09/1963
Stella	Sig.	Tauro	Bologna	09/05/1945
Stenico	Sig.	Sandro	Trento	28/02/1953
Striano	Lgt. C.S. Dott.	Pasquale	Ercolano	01/09/1961
Strinati	Lgt. C.S.	Angelo	Cantalice	05/05/1967
Succi	Dott.	Aldo	Isernia	19/06/1948
Suraci	Sig.	Carlo	Reggio di Calabria	24/07/1963
Taccogna	Sig.	Pietro	Napoli	07/07/1959
Tacconi	Sig.	Riccardo	Voghera	16/03/1943
Tartaglia	Lgt.	Michele Carmine	Campobasso	31/08/1963
Taurisano	Brig. Capo Q.S.	Antonio	Mesagne	05/03/1969
Tedeschi	Arch.	Roberto Enzo	Genova	24/08/1954
Teglucci	Sig.ra	Franca Maria	Marsciano	03/08/1948
Telesca	Mar.	Simone	Catania	16/08/1976
Terragnoli	Sig.ra	Emanuela	Verona	02/05/1956
Tessarini	Sig.	Emilio	Venezia	10/06/1930
Testa	Dott.	Giuseppe	Foggia	21/06/1976
Testa	Dott.ssa	Ariella	Gradisca d'Isonzo	10/06/1950



Testa	Sig.	Angelo	Cisterna di Latina	13/04/1953
Testoni	Brig. Capo Q.S.	Antonio	Bonorva	11/07/1959
Tirabassi	Dott.	Giuliano	Roma	18/08/1973
Tirino	Mar. Ord.	Vincenzo	Airola	13/03/1972
Tofanin	Brig. Capo	Stefano	Padova	22/12/1963
Tomizzi	Rag.	Lino	Acquaviva Collecroce	12/10/1953
Tonon	Sig.	Silvio	San Fior	18/12/1950
Toppetti	Magg. Dott.	Marco	Pescara	16/04/1970
Torregiani	Dott.	Federico	Broni	14/06/1959
Torreno	Sig.	Germano	Cirie'	21/07/1975
Tortoioli	Sig.	Alvaro	Perugia	07/08/1959
Tota	Mar. Capo Dott.	Giuseppe	Ruvo di Puglia	28/04/1978
Trabucco	Sig.	Lucio	Venezia	27/10/1951
Trangoni	Sig.	Ezio	Udine	19/08/1936
Trapani	Sig.	Salvatore	Belpasso	11/09/1954
Triarico	Primo Mar.	Ferruccio	Mesagne	07/10/1966
Trionfo-Fineo	Dott.ssa	Mariangela	Bari	18/04/1968
Tufanisco	Sig.	Nicola	Genzano di Lucania	20/09/1961
Tufilli	Sig.	Marco	Roma	19/02/1983
Turchetti	Prof.	Lorenzo Maria	Viterbo	25/08/1960
Turetta	Sig.	Gianluca	Viterbo	13/08/1969
Urbani Neri	Avv.	Alessia	Roma	20/10/1971
Utensili	Primo Mar.	Fabrizio	Roma	05/07/1974
Uva	Sig.	Antonio	Rossano	13/07/1958
Vaccino	Sig.	Francesco	Villarboit	01/10/1948
Valentini	Sig.	Francesco Paolo	Pescara	16/07/1961
Valentini	Ten. Col.Dott.	Claudio	Bari	08/03/1977
Valori	Maestro	Angelo	Ascoli Piceno	18/04/1960
Vantini	Ten. Col.	Cassandra	Bellinzona	30/12/1974
	Dott.ssa			
Varano	Dott.	Edoardo	Roma	02/04/1977
Varvaglione	Mar. Ord.	Massimo	Merate	10/05/1974
Vecchione	Mar. Magg.	Alfonso	San Paolo Bel Sito	22/04/1972
	Dott.			
Vegni	Sig.	Pietro	Quarrata	22/12/1951
Venier	Dott.	Alberto	Piancastagnaio	27/12/1953
Venturini	Sig.	Matteo	Padova	10/12/1982
Verga	Sig.	Giovanni	Porto Ceresio	28/07/1944
Versace	Lgt. C. S.	Bruno	Messina	24/04/1963
Vescarelli	Sig.	Massimo	Umbertide	28/05/1959
Viani	Sig.	Piero	Roma	16/07/1958
Viano	Sig.	Cesare	Castagneto Po	19/07/1948
Vicinanza	Mar. Magg.	Giovanni	Salerno	05/09/1966
Viganò	Sig.	Giuseppe	Seregno	23/12/1955
Vignes	Dott.	Luigi	Cava de' Tirreni	25/07/1960
Villani	Cap. Dott.	Luigi	Salerno	22/11/1981
Vimercati	Sig.	Enrico	Como	11/07/1954
Vinci	Mar. Magg.	Mario	Roma	08/09/1970
Visentin	Dott.ssa	Emanuela	Varese	06/03/1955
Vona	Sig.	Sergio	Monte San Giovanni Campano	11/04/1945
Vulturo	Sig.	Lucio Giuseppe	Enna	13/12/1949
Zagonara	Sig.	Abele	Bagnara di Romagna	18/02/1926
Zammarchi	Dott.	Giuseppe	Monchio delle Corti	14/06/1955
Zanardi Landi	Sig.	Orazio	Piacenza	14/11/1952

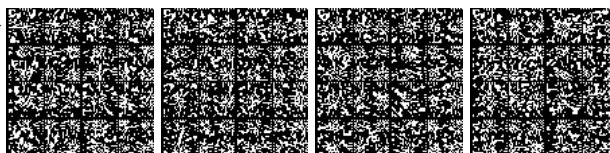


Zanazzo	Sig.	Fabrizio	Roma	13/06/1968
Zanchetta	Mar. Magg.	Angelo	Latina	15/09/1968
Zanella	Sig.	Walter	Vas	28/07/1949
Zattini	Mons.	Dino	Meldola	24/05/1939
Zearo	Sig.	Dario	Tolmezzo	27/08/1946
Zerrilli	Mar. Capo	Michele	Firenze	30/12/1969
Zirafa	Dott.	Marzio	Bergamo	09/02/1970
Zoccarato	Sig.	Vio	Vigodarzere	14/03/1945

Con decreti in data 10 febbraio 2020

Cavaliere

Eick	Sig.ra	Caroline	Tokyo	21/06/1964
Kappeler	Sig.ra	Birgit	Sigmaringen	17/08/1969



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

STRANIERI

(ART. 7)

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Ufficiale

Arkas	Sig.	Lucien	Izmir	25/07/1945
Henze	Dott.	Kurt	Greven	29/03/1949

Cavaliere

Bin Mohd Su'ud	Prof.Dott.	Mazliham	Johor Bahru	08/09/1967
De Cossio in Gonzales Posada	Sig.ra	Maria Luisa	California	27/04/1945
Farfaglia	On.	Ignazia Graziella detta Grace	Brisbane	12/08/1958
Hernández Callejas	Dott.	Antonio	Tudela (Navarra – Spagna)	20/07/1955
Hill	Dott.	Vernon W. II	San Francisco (Ca)	18/04/1945
Iqbal	Sig.	Fahad	Lahore	29/01/1980
Mlinarevic Sopta	Sig.ra	Martina	Ljubuski	14/05/1982

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Grande Ufficiale

Serra	Amb.	Maurizio Enrico Luigi	Londra	03/06/1955
Tarenghi	Prof.	Massimo	Monza	30/07/1945

Commendatore

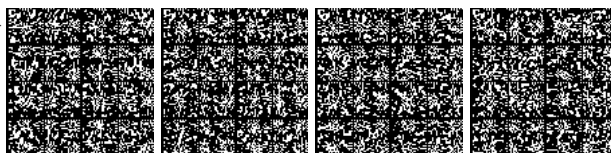
Cutillo	Min.Plen.	Alberto	Napoli	12/05/1962
Failla	Min.Plen.	Federico	Noto	06/05/1961
Marotti	Min.Plen.	Massimo	Napoli	22/10/1957
Novello	Min.Plen.	Giorgio	Dolo	24/06/1960
Rustico	Min.Plen.	Massimo	Tunisi	17/08/1958
Salvadori	Prof.ssa	Corinna	Firenze	06/11/1939

Ufficiale

Bottà	Dott.ssa	Laura	Venezia	28/02/1959
Cavalcaselle	Dott.	Marcello	Roma	04/07/1964
Davoli	Dott.	Giovanni	Roma	02/02/1968
Fabrizi	Dott.	Sem	Nuoro	14/07/1965
Romiti	Dott.	Marco	Roma	25/11/1966
Sesia	Dott.	Davide	Abbiategrosso	11/09/1967
Todaro Marescotti	Dott.	Nicola	Roma	20/04/1969

Cavaliere

Borrelli	Dott.	Daniele	Napoli	24/01/1976
Caldararo	Dott.	Spartaco	Catania	22/05/1976
Calisti	Dott.ssa	Maria Pia	Roma	17/11/1955



Clemente	Dott.ssa	Elena	Pordenone	05/04/1975
Cogliandro	Dott.ssa	Paola	Legnano	18/06/1974
Curnis	Dott.ssa	Emanuela	Calcinate	09/03/1976
Dal Degan	Dott.	Alberto	Verona	22/03/1974
De Martin Topranin	Dott.	Pietro	Genova	03/11/1976
De Stefani Spadafora	Dott.	Francesco Maria	Alcamo	21/08/1972
Di Gianfrancesco	Dott.	Luca	Roma	28/05/1977
Di Lorenzo Badia	Dott.	Emanuele	Roma	01/07/1975
Fancello	Dott.ssa	Maria Stefania	Ozieri	02/03/1974
Gentile	Dott.	Pier luigi	Siviglia	14/10/1964
Giacalone	Dott.	Giuseppe	Marsala	20/11/1975
Hidalgo Ottolenghi	Prof.	Ricardo	Quito	09/12/1958
Manca di Nissa	Dott.	Michele	Cagliari	07/03/1960
Martino	Dott.	Jacopo	Milano	07/09/1973
Mura	Dott.	Patrick	Rho	14/07/1968
Pucci	Dott.	Edoardo	Prato	24/09/1972
Quartarone	Dott.	Renato	Napoli	23/10/1968
Ranalli	Dott.ssa	Laura	Avezzano	21/06/1976
Rezoagli	Dott.ssa	Sara Raffaella	Milano	14/07/1970
Savastano	Dott.ssa	Valentina	Roma	18/02/1976
Schirinzi	Dott.	Gianluca	Roma	14/07/1974
Scotto di Vettimo	Dott.ssa	Marcella	Roma	01/11/1962
Sorrentino	Dott.	Sabato Franco	Ravenna	03/12/1966
Spiniello	Dott.	Luca	Faenza	11/02/1968
Vaira	Dott.	Piero	Bra	12/10/1971
Zaccagnino	Dott.ssa	Marcella	Potenza	15/01/1979
Cavaliere	Dott.	Luis	San Paolo	22/02/1969

MINISTERO DELL'INTERNO

NORMALI

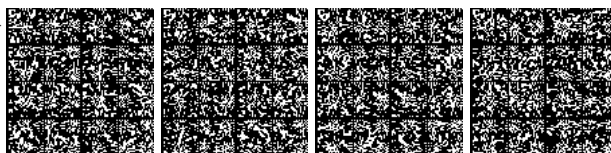
Con decreti in data 27 dicembre 2019

Grande Ufficiale

De Biagi	Dott.	Paolo	Pesaro	13/12/1953
Garroni	Dott.ssa	Emanuela	Roma	14/09/1955
Ruberto	Dott.	Raffaele	Bari	28/08/1956
Valentini	Dott.	Marco	Roma	24/09/1956

Commendatore

Cappetta	Dott.	Francesco Antonio	Trani	01/07/1955
Chiavacci	Ing.	Claudio	Livorno	02/07/1957
de Prisco	Dott.	Angelo	Boscoreale	08/09/1965
Formicola	Dott.	Paolo	Roma	12/08/1963
Garramone	Dott.	Giuseppe Annunziato Palmiro	Rosarno	25/03/1956
Ghimenti	Ing.	Marco	Roma	05/06/1962
Manolfi	Dott.	Mario	Sulmona	19/02/1967
Marino	Dott.	Guido Maria Massimo	Reggio di Calabria	28/02/1954
Nelli	Dott.ssa	Marina	Roma	29/11/1955
Perrotta	Dott.ssa	Carmen	Cosenza	03/09/1960
Ruggiero	Ing.	Raffaele	Brusciano	30/07/1955
Spena	Dott.ssa	Fiamma	Frattamaggiore	01/02/1954
Stelo	Dott.	Fabrizio	Roma	05/08/1968
Vaccaro	Dott.ssa	Clara	Messina	23/08/1962
Verde	Dott.	Giancarlo	Napoli	07/04/1957

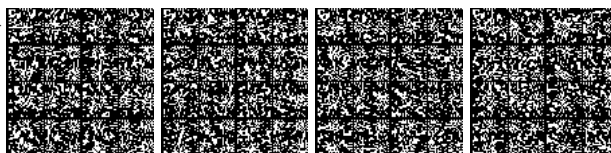


Ufficiale

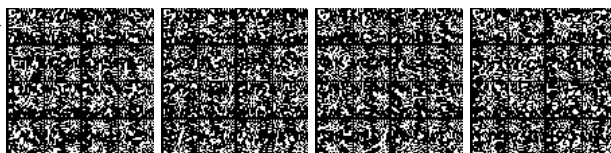
Barbato	Sig.	Olimpio	Roma	11/11/1973
Boscaino	Ing.	Giampietro	Benevento	09/08/1962
Braconi	Dott.	Gianni	Roma	10/06/1965
Capo	Dott.	Gennaro	Napoli	22/12/1961
Colarusso	Dott.	Luca Antonio	Tricarico	25/09/1971
Francescangeli	Dott.	Domenico	Roma	11/10/1954
Giannini	Dott.	Lamberto	Roma	29/01/1964
Liverziani	Dott.ssa	Dilva	Roma	22/10/1954
Marchesiello	Dott.	Massimo	Napoli	26/05/1960
Maurizi	Ing.	Paolo	Forlì	01/09/1960
Menichelli	Dott.	Sandro	Roma	12/10/1957
Perrotta	Dott.ssa	Maura Nicolina	Santa Maria Capua Vetere	15/01/1969
Pitrelli	Dott.ssa	Anna Antonella	Brindisi	13/01/1956
Porcu	Ing.	Antonio Angelo	Carbonia	12/06/1955
Trio	Dott.ssa	Maria Rosa	Ancona	23/10/1955

Cavaliere

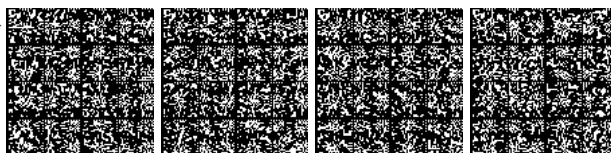
Acqui	Dott.	Diego	Roma	14/07/1957
Albano	Sig.ra	Cristina	Venezia	23/03/1968
Albicocco Giovinati	Sig.ra	Antonella	Gubbio	17/08/1960
Andreucci	Sig.ra	Giovanna	Roma	03/04/1966
Angelo Biagio	Sig.	Tauro	Bussi sul Tirino	03/02/1963
Antoniani	Sig.	Mauro	Vallecorsa	18/08/1970
Arcieri	Sig.	Salvatore	Buscemi	06/12/1957
Ardolino	Dott.	Celestino	Roma	05/03/1970
Avizzano	Dott.	Enrico	Napoli	24/08/1966
Barbagallo	Dott.	Francesco	Messina	04/02/1954
Battiato	Sig.	Paolo	Tripoli	13/12/1965
Benati	Sig.	Luciano	Crevalcore	30/12/1953
Benedetti	Ing.	Sergio	Codroipo	12/02/1960
Bernardini	Sig.ra	Anna Rita	Roma	19/10/1964
Berton	Sig.	Fabrizio	Venezia	05/07/1969
Bianchini	Sig.	Massimo	Lucca	20/10/1955
Bifulco	Sig.	Michele	Torre del Greco	20/06/1973
Bocelli	Dott.	Antonio	Grosseto	27/01/1968
Boi	Dott.	Antonio	Oliena	22/09/1955
Borriello	Dott.ssa	Maria Giulia	Avellino	22/04/1967
Bressi	Sig.	Giuseppe	Catanzaro	21/11/1953
Buonemani	Dott.ssa	Anita	Roma	20/10/1973
Camposano	Dott.	Raffaele	Napoli	08/07/1964
Cannata	Dott.	Roberto	Torino	09/09/1969
Caroli	Dott.	Andrea	Reggio nell'Emilia	05/05/1960
Carpinetti	Dott.	Massimo	Marino	29/05/1962
Casini	Sig.	Roberto	Montalcino	29/12/1961
Cavallini	Sig.	Claudio	Rossano	20/12/1954
Cavinato	Sig.	Roberto	Padova	26/08/1961
Cecchini	Sig.	Fabrizio	Avezzano	12/11/1973
Celsi	Dott.	Andrea	Roma	13/05/1980
Chessa	Sig.	Stefano	Roma	13/06/1965
Chietti	Sig.	Vincenzo	Napoli	23/07/1962
Ciavela	Sig.	Antonio	Roma	21/01/1965
Cigliola	Dott.	Roberto	Genova	17/04/1965
Cirillo	Ing.	Valter	Salerno	22/09/1965
Cirillo	Sig.	Giovanni	Boscotrecase	29/09/1959
Coniglione	Dott.ssa	Maria Luisa	Roma	21/06/1954
Conte	Sig.	Giovanni	Sessa Aurunca	14/09/1962



Coppolino	Dott.	Francesco	Melbourne	04/09/1967
Corsaro	Dott.ssa	Raffaella Maria Salvatrice	Catania	17/12/1965
Cotoloni	Sig.	Alberto	Ancona	04/11/1963
Cristini	Sig.ra	Alessia	Frosinone	16/10/1976
Cutrone	Sig.	Luciano Domenico	Matera	12/08/1972
Dalla Libera	Dott.ssa	Elisabetta	Vicenza	31/01/1965
D'Angelo	Sig.ra	Brunella	Avezzano	10/09/1963
D'Antonio	Sig.	Andrea	Roma	13/03/1973
D'Auria	Dott.ssa	Elga	Benevento	21/11/1975
De Acutis	Ing.	Adriano	Roma	14/05/1963
De Boni	Dott.	Maurizio	Roma	03/05/1961
De Carolis	Sig.ra	Mirna	Tuscania	24/03/1966
De Castro	Sig.ra	Paola	Roma	29/06/1964
De Filippis	Geom.	Vincenzo	Napoli	12/01/1959
De Lucia	Sig.	Arnaldo	Roma	18/12/1953
De Nardis	Sig.	Gianfranco	Roma	07/02/1960
De Stefano	Dott.	Massimo	Castellammare di Stabia	10/11/1975
D'Ettore	Dott.	Alberto	Roma	23/02/1960
Di Giuliano	Sig.ra	Veneranda	Roma	22/08/1959
Di Meco	Sig.ra	Alessandra	Palermo	03/02/1975
Di Saverio	Sig.	Fabio	Roma	02/01/1973
Esposito	Dott.	Francesco	Cosenza	11/02/1962
Esposito	Sig.	Andrea	Roma	12/03/1969
Esposito	Sig.	Sebastiano	Vico Equense	26/09/1973
Febo	Dott.	Giovanni	Pescara	28/06/1953
Federici	Sig.	Marco	Roma	14/05/1969
Ferrarese	Dott.	Guido	Bussolengo	16/04/1961
Gagliano	Sig.	Salvatore Michele	Geraci Siculo	11/04/1954
Gagliardi	Dott.	Guglielmo	Nola	11/10/1956
Gallo	Sig.	Luigi	Baronissi	20/10/1941
Garbarini	Dott.ssa	Alida	Rapallo	06/10/1966
Gaspari	Dott.ssa	Valeria	Napoli	01/09/1975
Geraci	Dott.	Giuseppe	Agrigento	28/10/1961
Giambelluca	Sig.	Francesco	Roma	07/03/1969
Giannetti	Sig.	Mauro	Castelnuovo Berardenga	04/10/1955
Giannini	Sig.	Giovanni	Milano	27/08/1960
Giombini	Dott.	Fabio	Roma	14/10/1959
Giunti	Dott.ssa	Donatella	Genova	30/04/1956
Giusti	Sig.	Maurizio	Benevento	31/01/1962
Grando	Sig.	Franco	Trieste	04/09/1961
Grasso	Sig.ra	Luisa	Pedara	15/11/1954
Gregoroni	Dott.ssa	Elena	Napoli	23/05/1963
Iavarone	Sig.	Luciano	Napoli	26/10/1966
Ioculano	Dott.	Francesco	Reggio di Calabria	18/05/1974
Iodice	Dott.	Enrico	Roma	26/06/1969
Iorio	Sig.	Claudio	Frascati	10/07/1967
La Malfa	Sig.	Giuseppe	Piazza Armerina	21/08/1963
La Marca	Dott.ssa	Anna	Reggio di Calabria	22/07/1977
Laricchia	Sig.ra	Rosanna	Foggia	14/12/1952
Lipera	Sig.	Daniele	Isola del Liri	03/03/1959
Loberto	Sig.	Carmine	Mottola	23/08/1969
Lorusso	Dott.	Alberto	Verona	14/10/1951
Luchini	Sig.	Libero	Foligno	06/09/1974
Luppino	Sig.ra	Domenica	Sant'Eufemia d'Aspromonte	10/02/1957
Maggi	Sig.	Roberto	Roma	08/02/1955
Maimone	Sig.	Antonino	Messina	09/01/1966
Maio	Dott.Ing.	Giuseppe	Castelpoto	21/10/1961



Mandelli	Sig.	Paolo	Rho	24/05/1966
Mantino	Sig.	Fernando	Foggia	11/02/1961
Marcangeli	Sig.ra	Patrizia	Roma	29/09/1981
Marciante	Dott.	Roberto	Roma	12/05/1957
Marcozzi	Sig.	Paolo	San Benedetto del Tronto	04/10/1975
Mastrogiuseppe	Ing.	Claudio	Pratola Peligna	10/06/1956
Mazzaro	Ing.	Michele	Acerenza	01/07/1968
Mazzini	Sig.	Fabrizio	Calderara di Reno	05/11/1960
Menozzi	Sig.ra	Paola	Napoli	19/09/1973
Mezzacapo	Sig.	Michele	Marcianise	05/10/1968
Miconi	Dott.	Gabriele	Leonessa	30/04/1958
Misocchia	Sig.	Libero	Collevocchio	03/06/1962
Mistretta	Sig.ra	Daniela	Roma	06/07/1955
Mochi	Dott.	Umberto	Palestrina	02/12/1980
Monatriello	Sig.	Giovanni	Napoli	19/03/1971
Montesano	Sig.	Gianluca	Latina	16/02/1972
Moro	Sig.ra	Annamaria	Galatone	15/02/1970
Moschitta	Dott.	Giuseppe	Agrigento	09/01/1969
Motolose	Dott.ssa	Laura Maria	Taranto	22/08/1967
Napoletano	Sig.	Antonio	Teano	29/09/1981
Natali	Dott.	Antonio	Torre del Greco	12/09/1976
Nibaldi	Sig.ra	Antonella	Recanati	15/02/1968
Niglio	Dott.ssa	Pinuccia	Napoli	20/12/1960
Noce	Dott.	Donato	Pietragalla	05/02/1963
Olivieri	Sig.ra	Cinzia	Treviso	10/06/1964
Omogrosso	Sig.	Luigi	Roma	24/10/1972
Pannuti	Ing.	Maria	Roma	21/06/1965
Paola	Ing.	Alessandro	Roma	26/01/1967
Pastori	Sig.	Mauro	Belluno	12/12/1962
Patruno	Sig.	Francesco	Bari	30/08/1955
Pellegrini	Sig.	Roberto	Torino	19/04/1970
Pellizzari	Dott.ssa	Maria Luisa	Montagnana	13/10/1959
Petti	Dott.	Alfonso	Nocera Inferiore	25/06/1971
Piano	Sig.	Alessandro	Roma	27/12/1972
Pigliapoco	Sig.	Mirando	Jesi	05/06/1960
Pignatelli	Dott.ssa	Eleonora	Roma	18/02/1965
Pirone	Dott.ssa	Maria Vittoria	Bonefro	18/07/1964
Pirri	Sig.	Stefano	Roma	11/09/1966
Piscicelli	Ing.	Cira	Pomigliano d'Arco	19/10/1966
Pontieri	Dott.ssa	Maria Vittoria	Napoli	27/11/1963
Ponzuoli	Sig.	Domenico	Piancastagnaio	02/07/1955
Presto	Sig.	Felice	Reggio di Calabria	11/06/1955
Priori	Sig.	Fabrizio	Roma	05/09/1973
Raffa	Per. Ind.	Carlo Antonio	Reggio di Calabria	01/02/1955
Randazzo	Sig.ra	Giovanna	Palermo	04/04/1957
Riboli	Sig.	Davide Enrico	Melegnano	28/06/1966
Riccitelli	Dott.ssa	Concetta	Campobasso	19/01/1956
Riverso	Sig.	Paolo	Carsoli	17/08/1952
Romagnosi	Dott.ssa	Piera	Mazara del Vallo	25/03/1957
Ronconi	Geom.	Andrea	Genova	20/06/1968
Salbini	Per. Ind.	Gianfranco	Potenza	20/10/1963
Salsano	Sig.	Massimo	Catanzaro	22/03/1969
Saracino	Dott.ssa	Simona	Castellammare di Stabia	03/06/1975
Sardella	Sig.	Luigi	Lucera	22/07/1966
Sassano	Sig.	Michelino	Zurigo	16/12/1965
Secchi	Sig.	Orazio	Lecco	07/11/1960
Sembolini	Sig.ra	Giuseppina	Roma	22/04/1960



Severi	Dott.ssa	Antonietta	San Potito Ultra	27/04/1957
Silvestre	Dott.	Antimo	Napoli	04/12/1960
Speranza	Dott.	Claudio	Rosciano	13/01/1962
Spigola	Sig.	Massimo	Cassino	28/02/1967
Stabile	Dott.ssa	Filomena	Villaricca	12/09/1961
Staccioli	Sig.	Stefano	Roma	23/08/1967
Strinati	Dott.ssa	Rosa Maria	Roma	12/12/1954
Tagliacozzo	Sig.	Massimiliano	Roma	19/02/1970
Tizzani	Dott.ssa	Emanuela	Roma	06/01/1964
Toffali	Sig.ra	Marzia	Verona	24/05/1957
Tolino	Sig.	Raffaele	Montoro Inferiore	06/10/1954
Tomassi	Sig.	Roberto	Roma	18/09/1964
Valzano	Sig.ra	Anna Antonia	Roma	20/09/1967
Vandi	Sig.	Antonio	Roma	20/11/1956
Vicchi	Sig.	Pietro	Ravenna	18/01/1962
Vivola	Dott.	Giuseppe	Foggia	31/10/1973
Zavagli	Dott.	Massimo	Biella	06/12/1956

MINISTERO DELLA DIFESA

COLLOCATI A RIPOSO

(ART. 7)

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Ufficiale

Mormile	App. Sc. Q.S.	Michelarcangelo	Frattamaggiore	09/11/1964
---------	---------------	-----------------	----------------	------------

Cavaliere

Abitabile	Primo Lgt.	Igino	Cerreto Sannita	02/05/1959
Gurlino	Sig.	Giovanni	Torino	04/06/1958
Palomba	Dott.ssa	Giovanna	Napoli	03/04/1956
Rea	Primo Lgt.	Antonio	Niederbipp	15/06/1964

NORMALI

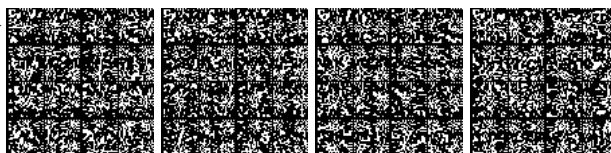
Con decreti in data 27 dicembre 2019

Commendatore

Bellucci	Col.	Enrico	Capodimonte	12/07/1960
d'Aquino	Amm. Isp.	Dario	Taranto	07/09/1957
Del Col	Gen. D.	Stefano Giuseppe	Pordenone	26/12/1961
Gamba	Gen. D.	Ignazio	Chieri	19/02/1961
Mannino	Gen. D.	Stefano	Enna	19/10/1964
Noto	Gen. Isp.	Francesco Maurizio	Siracusa	02/09/1957
Renzi	Sig.	Ottavio	Nepi	03/08/1944
Truglio	Gen. D.	Giovanni	Sant'Agata di Esaro	25/11/1959

Ufficiale

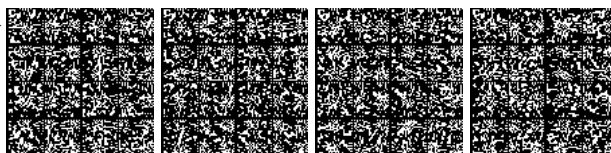
Aceto	Gen. B.	Paolo	Formia	27/04/1967
Bravatà	Ten. Col.	Marco	Roma	30/03/1966
Cau	Brig. Gen.	Silvio	Pisa	17/03/1959
Ciccognani	Mar. Magg.	Alfredo	Roma	09/07/1965
D'Antonio	Primo Mar.	Francesco	Roma	28/09/1968
Della Gala	Gen. B.	Massimiliano	Aversa	16/03/1965



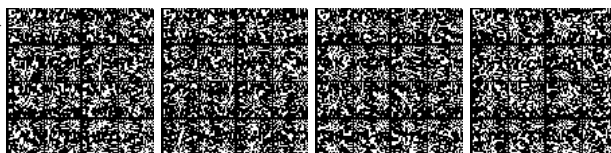
Fusco	Primo Mar.	Donato	Napoli	20/02/1970
Gambardella	Brig. Gen.	Giancarlo	San Giovanni Rotondo	26/09/1960
Iannotti	Col.	Pasqualino	Dugenta	17/03/1970
Mariani	Primo Lgt.	Marco	Attigliano	24/09/1966
Pellizzari	Contramm.	Piero	Udine	29/02/1960
Persichini	Ten. Col.	Andrea	Roma	23/04/1965
Santamaria	Brig. Gen.	Sergio	Napoli	08/07/1961
Testini	Sig.	Sergio	Castiglione del Lago	13/08/1951
Tomassetti	Contramm.	Marco	Roma	01/08/1966
Vestito	Gen. D.A.	Francesco	Giovinazzo	30/10/1965

Cavaliere

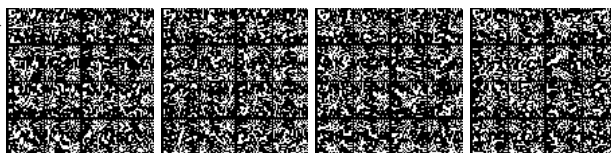
Alberani	Sig.	Alfredo	San Remo	10/06/1945
Amatiello	Col.	Alessandro	Napoli	05/05/1972
Ancona	Primo Lgt.	Giuseppe	Palo del Colle	19/11/1961
Annaloro	Lgt.	Vincenzo	Caltanissetta	13/11/1967
Artone	Primo Lgt.	Giuseppe	Giulianova	28/12/1966
Ascenzi	Sig.ra	Paola	Anagni	05/09/1961
Avenali	Magg.	Maurizio	Roma	26/03/1979
Bartoli	Col.	Gino	Bologna	25/10/1970
Basile	Lgt. C.S.	Gaetano	Palazzo San Gervasio	29/07/1961
Basile	Lgt. C.S.	Luigi	Bracigliano	14/05/1959
Bernardo	Lgt. C.S.	Pietro	Napoli	11/05/1959
Bertozzi	Cap. di Freg.	Luca	Rimini	04/06/1968
Biale	Lgt.	Massimo	Savona	20/02/1966
Bianchi	Primo Mar.	Danilo	Civitavecchia	03/08/1970
Borghini	Col.	Massimo	Roma	01/02/1963
Botticelli	Primo Lgt.	Massimo	Marino	25/09/1962
Bruno	Cap. di Vasc.	Giovanni Maria	Latiano	01/03/1965
Calò	Sig.	Antonio	Modena	27/10/1966
Campana	Cap. di Vasc.	Corrado	Roma	13/09/1968
Canale	Lgt. C.S.	Flavio	Portici	19/07/1956
Carbonetti	Lgt.	Savino	Roma	09/05/1969
Castrucci	Ten. Col.	Francesco	Perugia	16/07/1964
Catogno	Primo Lgt.	Carmelo	Alghero	22/08/1962
Cautilli	Serg. Magg. Capo	Marco	Sora	15/06/1975
Cavaliere	Lgt. C.S.	Vittorino	Conversano	08/06/1962
Ceccarelli	Primo Lgt.	Roberto	Roma	03/06/1960
Cecconi	Ten. Col.	Bruno	Formia	18/09/1971
Cerri	Dott.ssa	Elia	Roma	05/07/1960
Ciccolini	Primo Mar.	Andrea	Roma	19/03/1974
Ciculi	Sig.ra	Natascia	Terni	14/06/1961
Cimino	Lgt. C.S.	Mariano	Sant'Andrea Frius	29/01/1961
Cirami	Cap. di Freg.	Alessandro	Messina	17/06/1962
Ciriello	Ten. Col.	Mattia	Castellammare di Stabia	06/09/1972
Civitarese	Primo Mar.	Massimiliano	Foggia	30/04/1970
Collura	Lgt. C.S.	Ignazio	Ventimiglia di Sicilia	20/03/1962
Comparato	Lgt. C.S.	Angelo	Licata	29/06/1960
Conio	Ten. Col.	Giovanni	Rieti	27/06/1964
Cornacchia	Lgt. C.S.	Erasmus	Napoli	21/12/1960
Cortellino	Lgt. C.S.	Domenico	Trinitapoli	21/06/1957
Crescenzi	Col.	Michele	Pescara	03/11/1964
Cutrona	Col.	Mario	Bompietro	19/01/1965
D'Angelis	Cap.	Benedetto	Formia	05/04/1977
De Pasquale	Sig.	Giovanni	Manduria	07/04/1962
Deastis	Dott.	Gioacchino	Bitonto	01/01/1959
Di Bella	Lgt.	Maurizio	Catania	06/08/1965



Di Cristina	Primo Lgt.	Maurizio	Ancona	27/07/1964
Di Donato	Ten. Col.	Lorenzo Mario Domenico	San Lorenzo Maggiore	17/03/1967
Di Leonardo	Lgt. C.S.	Francesco	Giuliana	22/09/1957
Di Pierro	Lgt. C.S.	Nunzio	Bisceglie	24/01/1960
Dottore	Lgt.	Fulvio	Moncalieri	14/09/1968
Esposito	Lgt. C.S.	Marcellino	Marigliano	28/04/1957
Fadda	Cap. di Corv.	Pietro	Iglesias	17/10/1978
Falcone	Primo Lgt.	Maurizio	Campobasso	02/05/1963
Fancello	Sig.	Concetto	Noto	14/12/1962
Fantacci	Lgt. C.S.	Roberto	Rieti	24/02/1961
Fernandez	Primo Lgt.	Ernesto	Marsala	25/05/1961
Fiara	Sig.	Franco	Ancona	10/06/1959
Finocchi	Ten. Col.	Cesare	Roma	28/08/1962
Fiorillo	Primo Lgt.	Salvatore	Caracas	13/05/1965
Fochesato	Sig.	Mario	La Spezia	07/06/1960
Forlini	Sig.	Pier Luigi	Borgonovo Val Tidone	08/09/1948
Fraschetti	Ten. Col.	Maurizio	Roma	25/06/1965
Fregona	Col.	Stefano	Belluno	11/10/1961
Gabriele	Sig.	Luigi	Roma	09/06/1946
Gaias	Primo Lgt.	Rino	Ala' dei Sardi	22/03/1964
Gainelli	Ten. Col.	Andrea	Vicenza	27/08/1973
Galletta	Lgt. C.S.	Biagio	Messina	25/09/1961
Gattarello	Primo Lgt.	Vincenzo	Sinagra	11/02/1961
Gay	Lgt. C.S.	Roberto	Asti	08/09/1956
Giangregorio	Lgt. C.S.	Arturo	Roma	08/02/1958
Giannico	Primo Mar.	Giuseppe	Taranto	25/02/1970
Gioia	Mar. Capo	Gianni	Torino	15/03/1974
Girelli	Col.	Gianluca	Bussolengo	17/02/1970
Grasso	Ten. Col.	Maurizio	Catania	24/01/1966
Grossi	Sig.	Giuseppe	Roma	26/07/1959
Lampani	Ten. Col.	Massimo	Ancona	31/10/1961
Lattanzi	Serg. Magg.	Domenico	Bari	23/05/1979
Laudato	Mar. Capo	Alfredo	Nocera Inferiore	18/08/1978
Lembo	Mar. Magg.	Fabrizio	Salerno	23/03/1969
Lista	Col.	Florizio	Roma	21/12/1963
Loccioni	Sig.	Luigi	Ancona	29/09/1955
Lorenzetti	Col.	Alessandro	Palermo	05/06/1968
Magro	Sig.ra	Sandra	Udine	27/08/1957
Mannarelli	Lgt. C.S.	Arsenio	Matera	02/02/1959
Marfia	Ten. Col.	Francesco Paolo	Altofonte	04/11/1978
Marini	Lgt. C.S.	Vincenzo Davide	San Benedetto del Tronto	07/04/1957
Martella	Sig.	Silvano	Ospedaletti	04/08/1950
Masiero	Sig.	Luigi	Padova	06/09/1962
Massarente	Lgt.	Artemio	Arnesano	25/10/1966
Mastrososa	Sig.	Bartolomeo	Bari	26/02/1964
Menichetti	Sig.ra	Daniela	Gubbio	31/10/1957
Messina	Lgt. C.S.	Calogero	Recco	13/06/1961
Moccia	App.Sc.	Michele	Napoli	27/05/1979
Montoneri	Cap. di Vasc.	Marco	Roma	04/02/1970
Morelli	Primo Lgt.	Giuseppe	Campobasso	26/12/1965
Moscatelli	Primo Lgt.	Mauro	Alviano	19/12/1962
Mulo	Lgt.	Giovanni	Napoli	13/03/1969
Mura	Primo Lgt.	Paolo	Cagliari	04/07/1966
Muzio	Primo Lgt.	Carmine	Roma	09/12/1960
Nola	Col.	Alberto	Palmanova	19/01/1975
Palmieri	Ten. Col.	Luca	Santa Croce di Magliano	09/01/1972
Passarani	Col.	Massimo	Roma	30/07/1964



Pederzolli	Col.	Enrico	Izmir	04/01/1970
Pegoraro	Primo Lgt.	Corrado	Legnago	23/09/1966
Petrocelli	Col.	Giandomenico	Pordenone	05/06/1965
Piccaro	Sig.	Enzo	Roccagorga	26/07/1958
Pierini	Cap. di Vasc.	Jean Paul	Pfaffikon	02/03/1966
Pisano	Col.	Alfonso	Roma	04/08/1961
Poccia	Sig.ra	Immacolata	Minturno	03/02/1963
Polichetti	Lgt. C.S.	Mario	Sarno	16/02/1960
Polichetti	Sig.	Emilio	Sarno	18/12/1957
Quaranta	Lgt. C.S.	Attilio	Rovereto	29/09/1959
Quitadamo	Primo Lgt.	Domenico	Monte Sant'Angelo	20/04/1964
Radogna	Sig.	Giuseppe	Casamassima	06/08/1952
Romoli	Col.	Gianpaolo	Erice	02/06/1964
Ruggiu	Lgt. C.S.	Gianfranco	Roma	03/11/1960
Sabbi	Col.	Maurizio	Roma	12/10/1972
Sanfilippo	Col.	Vincenzo	Catania	27/06/1964
Santoemma	Cap. di Freg.	Eugenio	Taranto	26/07/1975
Santoro	Lgt. C.S.	Benedetto	Catania	22/12/1956
Scalabrino	Ten. Col.	Stefano	Roma	11/02/1967
Scalinci	Sig.	Errico	Guagnano	06/11/1950
Scalone	Cap. di Freg.	Emanuele	Moncalieri	20/11/1963
Schibuola	Sig.	Antonio	Taglio di Po	13/02/1944
Scirucchio	Cap. di Vasc.	Aldo	Bari	07/04/1970
Semeraro	Dott.	Cosimo	Martina Franca	30/10/1961
Serino	Lgt. C.S.	Francesco	Reggio di Calabria	05/08/1959
Spampanato	Sig.	Antonio Andrea	Cicciano	04/07/1957
Sperti	Primo Lgt.	Carlo	Tricase	01/08/1963
Stampatore	Primo Lgt.	Angelo	Roma	07/08/1961
Stellacci	Mar. Capo	Domenico	Bitonto	15/05/1978
Stifani	Primo Lgt.	Giancarlo	Bagnolo del Salento	05/11/1963
Superbo	Cap. di Vasc.	Carlo	Andria	12/05/1966
Taglietti	Sig.	Luigi	San Zeno Naviglio	19/08/1939
Tamai	Ten. Col.	Sergio	San Michele Al Tagliamento	04/07/1963
Tancredi	Primo Lgt.	Renato	Bari	21/01/1966
Tarantola	Lgt. C.S.	Adriano	Pontremoli	03/05/1962
Tasca	Cap. di Freg.	Antonio	Molfetta	04/09/1968
Todone	Sig.	Enzo	Manzano	18/03/1938
Tortoriello	Cap. di Freg.	Enrico	Napoli	06/03/1973
Tozzi	Col.	Vincenzo	Napoli	13/12/1970
Triggiano	Sig.	Michele	Bari	16/06/1962
Trombetti	Col.	Gianluca	Santa Maria Capua Vetere	08/11/1972
Turco	Sig.	Matteo	San Giovanni Rotondo	01/10/1956
Tuveri	Cap. di Freg.	Giuseppe	Taranto	04/10/1969
Viglietta	Col.	Roberto	Palmanova	26/12/1971
Viola	Ten. Col.	Antonio	Wollongong	07/05/1966
Vitagliano	Col.	Gianluca	Avellino	03/09/1972
Vizzini	Cap. di Vasc.	Gianfranco	Roma	01/01/1969
Vullo	Col.	Salvatore	Marsala	24/08/1963



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Commendatore

Delle Femine	Lgt. C.S.	Lorenzo	Santa Maria Capua Vetere	15/01/1961
Iovino	Gen. D.	Piero	Roma	01/07/1961
Mattana	Gen. D.	Francesco	Firenze	01/08/1965
Messina	Dott.	Carlo	Roma	29/03/1955
Perassi	Avv.	Marino Ottavio	Piossasco	26/02/1960
Possi	Dott.	Davide	Salo'	07/04/1966
Vollono	Lgt. C.S.	Pietro Paolo	Castellammare di Stabia	18/08/1963

Ufficiale

Marangolo	Mar. Ord.	Luigi	Rocca di Neto	06/09/1970
-----------	-----------	-------	---------------	------------

Cavaliere

Azzarà	Gen. B.	Carmelo	Motta San Giovanni	12/05/1965
Bastianini	Lgt. C.S.	Mauro	Allumiere	24/07/1956
Bellisai	Lgt. C.S.	Roberto	Selargius	21/07/1961
Braccio	Lgt. C.S.	Stanislao	Macerata Campania	28/06/1961
Cafarotti	App.Sc.	Riccardo	Velletri	02/02/1980
Castaldo	Vice Brig.	Antonio	Afragola	11/06/1973
D'Angelo	Magg.	Sabrina	Tolmezzo	17/06/1978
De Santis	Lgt. C.S.	Alberto	Acireale	05/12/1959
Di Cesare	Mar. Ord.	Mauro	Roma	24/02/1978
Di Ianni	Avv. Dott.ssa	Loredana	Carife	28/11/1972
Esposito	Mar. Capo	Raffaella	Napoli	21/04/1983
Marino	Lgt. C.S.	Giuseppe Antonio	Catania	13/02/1959
Marzullo	Lgt. C.S.	Alfonso	Polla	28/05/1958
Panunzi	Lgt. C.S.	Claudio	Roma	14/07/1958
Pizzuti	Lgt.	Salvatore	Cosenza	21/06/1973
Ramponi	Gen. B.	Claudio	Bologna	03/05/1967
Rea	Lgt. C.S.	Tommaso	Sant'Anastasia	13/11/1963
Rosolia	Lgt.	Vincenzo	Santa Maria Capua Vetere	29/10/1975
Tomei	Brig. Capo Q.S.	Giulio	Frosinone	05/12/1973
Totaro	Lgt. C.S.	Matteo	Monte Sant'Angelo	06/11/1959
Vessicelli	Mar. Aiut.	Giuseppe	Paduli	21/03/1975
Viola	App.Sc.	Angelo	Benevento	03/10/1979
Visone	App.Sc.	Alessandro Alfonso	Napoli	06/05/1982
Vita	Gen. B.	Carlo	Torchiarolo	27/03/1969

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Cavaliere

Antignani	Sig.	Carlo	Napoli	09/10/1936
-----------	------	-------	--------	------------

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

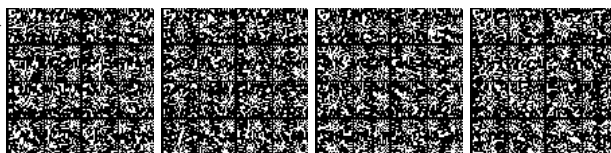
COLLOCATI A RIPOSO

(ART. 7)

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Commendatore

de Tullio	Amm. Isp. Capo Dtt.	Giovanni	Molfetta	01/01/1953
-----------	---------------------	----------	----------	------------



NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Commendatore

Martello	Amm.Isp.Dott.	Nunzio	Messina	05/09/1958
----------	---------------	--------	---------	------------

Ufficiale

Agostinelli	Contramm. Dott.	Andrea	Milano	05/01/1959
Bianco	Dott.ssa	Viviana	Roma	06/01/1968
Crescente	Sig.	Francesco	Chiaromonte	12/10/1960
Fiorillo	Dott.	Costantino	Arezzo	13/05/1966
Isidori	Cap. di Vasc. Dot	Roberto	Roma	10/01/1961
Preziosi	Cap. di Vasc. Dot	Pietro	Massa	26/09/1958

Cavaliere

Alessandri	Sig.	Enrico	Agosta	17/05/1959
Auriemma	Dott.ssa	Giovanna	Pomigliano d'Arco	13/12/1967
Cavallaro	Sig.	Marco	Bovolone	27/04/1963
Ferrari	Sig.	Tiziano	Villafranca di Verona	05/05/1955
Greco	Cap. di Vasc.	Giovanni	Milano	17/05/1961
Lobrisco	Geom.	Angelo	Roma	16/06/1958
Lombardi	App.Sc.	Tino	Leverkusen	28/01/1976
Maiolo	Cap. di Vasc. Dot	Massimo	Gorizia	09/01/1963
Maltese	Cap. di Vasc. Dot	Michele	Modica	11/09/1966
Mazza	Primo Lgt.	Emilio	Napoli	20/05/1968
Morea	Primo M.llo Lgt.	Pasquale	Taranto	10/09/1960
Nicastro	Cap.Vasc. Avv.	Cosimo	Taranto	18/01/1967
Paoliani	Ing.	Paolo	Roma	07/05/1953
Pelullo	Dott.	Bartolomeo	Roma	27/09/1968
Petri	Cap. di Freg. Dott	Alessandro	Genova	05/03/1966
Poli	Sig.	Angelo	Ronco all'Adige	20/11/1942
Posignolo	Primo Lgt.	Vitale	Miggiano	05/06/1964
Santini	Cap. di Vasc.	Andrea	Viareggio	25/11/1969
Stazi	Primo Lgt.	Roberto	Palestrina	16/08/1966
Strano	Cap. di Vasc. Dot	Giuseppe	Catania	21/11/1967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Grande Ufficiale

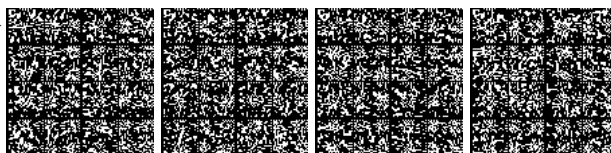
D'Andrea	Cons.	Fabia	Napoli	03/06/1965
----------	-------	-------	--------	------------

Commendatore

de Camillis	Dott.	Romolo	Napoli	10/04/1969
Lombardi	Dott.	Alessandro	Salerno	29/12/1968
Pugliese	Min.Plen.	Giovanni	Sydney	05/07/1962

Ufficiale

Caltabiano	Sig.	Alfio	Carlentini	11/04/1947
------------	------	-------	------------	------------



Dossena	Sig.	Alderino	Canneto sull'Oglio	29/04/1944
Manfredi	Sig.	Silvio	Massa	18/08/1941
Pasulo	Sig.	Santo	Erchie	30/09/1956
Romanelli	Sig.	Francesco	Brindisi	09/04/1946
Trento	Dott.	Luigi	Cariati	05/12/1953

Cavaliere

Alberti	Dott.	Piero	Roma	20/05/1947
Alemanno	Dott.ssa	Concetta	Salerno	10/05/1970
Annesi	Dott.	Andrea	Roma	11/10/1979
Bonafede	Sig.ra	Sandra	Roma	04/03/1963
Bozzao	Prof.ssa	Paola	Genova	14/12/1968
Briante	Sig.ra	Marina	Roma	12/03/1958
Carello	Sig.ra	Lucia	Roma	12/12/1954
Caroppo	Ing.	Luigi	Castellammare di Stabia	03/04/1951
Cartocci	Dott.ssa	Roberta	Roma	22/12/1961
Cavicchia	Sig.	Roberto	Manfredonia	03/07/1950
Censini	Sig.	Giampaolo	Perugia	11/04/1946
Ciolfi	Sig.ra	Isabella	Ceprano	18/07/1971
Di Napoli	Dott.ssa	Valeria	Roma	16/11/1974
Di Nonno	Sig.	Giuseppe	Campobasso	21/06/1948
Falco	Dott.	Luigi	Napoli	24/04/1978
Flamini	Dott.	Fabrizio	Roma	20/02/1968
Gregori	Dott.ssa	Maria Cristina	Roma	14/05/1973
Leone	Dott.	Gaetano	Roma	03/10/1962
Maltempi	Dott.ssa	Loredana	Roma	10/10/1965
Manara	Sig.	Carlo Antonio	Milano	26/08/1946
Manfrè	Sig.ra	Elisabetta	Roma	27/06/1959
Matarazzo	Dott.	Maurizio	Roma	31/01/1961
Melè	Sig.ra	Stefania	Albosaggia	28/07/1964
Panarello	Sig.	Pasquale	Augusta	17/08/1945
Papalia	Dott.ssa	Maria	Messina	13/09/1972
Picone	Dott.ssa	Maria Pia	Taormina	10/05/1976
Rosati	Sig.ra	Sandra	Rieti	24/11/1954
Salici	Dott.ssa	Maria Carmine	Catania	16/07/1976
Sergi	Dott.	Silvio	Reggio di Calabria	20/05/1975
Simoni	Sig.ra	Seconda	Monterotondo	20/02/1961
Staropoli	Avv.	Pasquale	Cosenza	24/06/1971
Taiti	Ing.	Alberto	Firenze	14/12/1946
Tiberi	Sig.ra	Giuditta	Torrice	14/11/1956
Zuccari	Sig.ra	Loredana	Roma	10/12/1961

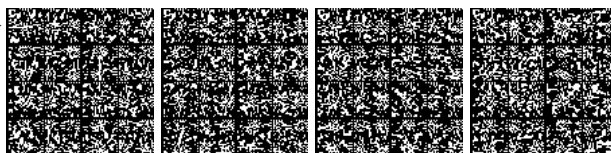
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

NORMALI

Con decreti in data 27 dicembre 2019

Cavaliere

Bottino	Sig.	Mario	Roma	22/07/1958
Cianflone	Dott.ssa H.C.	Tiziana	Roma	22/07/1975
Deri	Cap. di Freg. Dott.	Leonardo	La Spezia	09/05/1969
Penna	Mar. Capo Dott.	Nicola	Roma	28/12/1980
Santocchini	Cap. di Freg. Dott.	Emiliano	Roma	23/12/1970
Savelli	Mar. Magg. Dott.	Berardino	Castellammare di Stabia	21/01/1976



Comunicato di rettifica relativo alle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Con riferimento agli elenchi degli insigniti con decreto di concessione 2 giugno 2018, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2018 e 2 giugno 2019, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 177 del 30 luglio 2019 si evidenziano di seguito le modifiche apportate:

Elenco rettifiche:

Presidenza del Consiglio dei ministri

da	Gramigni sig. Massimo	Grosseto	14 maggio 1957
a	Gramigni sig. Massimo	Firenze	11 dicembre 1957

Presidenza del Consiglio dei ministri

da	Compagnin Col. dott. Enzo	Venezia	8 agosto 1956
a	Compagnin Col. dott. Enzo	Vicenza	8 agosto 1956

Presidenza del Consiglio dei ministri

da	Impacciatore sig. Marco	Valmontone	12 maggio 1979
a	Impacciatore sig. Marco	Valmontone	12 maggio 1979

Presidenza del Consiglio dei ministri

da	Moscarella dott.ssa Raffaella	Portici	19 gennaio 1963
----	-------------------------------	---------	-----------------

a	Moscarella dott.ssa Raffaella	Portici	19 gennaio 1963
---	-------------------------------	---------	-----------------

Presidenza del Consiglio dei ministri

da	Torcivia sig. Antonio	S. Stefano di Camastra	15 ottobre 1963
a	Torcivia sig. Antonino	S. Stefano di Camastra	15 ottobre 1963

Presidenza del Consiglio dei ministri

da	Vilella sig. Peppino	Conflenti	20 luglio 1949
a	Vilella sig. Peppino	Conflenti	20 luglio 1949

Ministero dell'economia e delle finanze

da	Lombardi sig. ra Anna Maria Micheline	Roma	4 dicembre 1954
a	Lombardi sig. ra Anna Maria	Roma	4 dicembre 1954

Ministero della Difesa

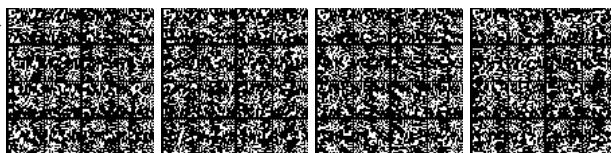
da	Trigari Sig.ra Maria Luce	Galatina	1° novembre 1954
a	Trigari Sig.ra Maria Luce	Galatina	7 novembre 1954

20A02279

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-108) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

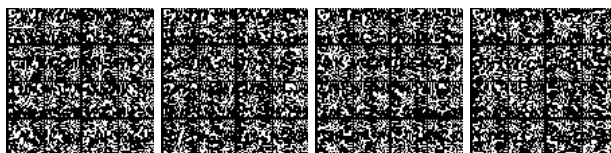
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

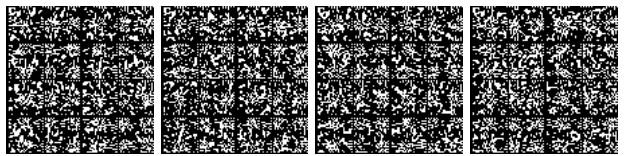
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

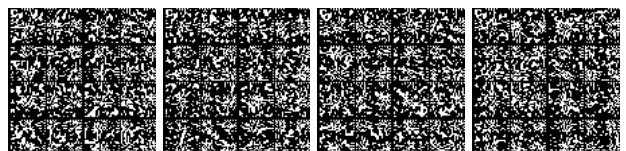
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 4 2 7 *

€ 1,00

